



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 316/9

di iniziativa del Consigliere M. MAIOLO, S. PRINCIPE, A. SCALZO, M. FRANCHINO, F. SULLA, C. GUCCIONE, P. AMATO, D. BATTAGLIA, A. DE GAETANO, B. CENSORE, D. TALARICO, G. GIORDANO, E. DE MASI recante:
"Istituzione di una Commissione consiliare d'inchiesta sul sistema idrico integrato in Calabria e sull'attività della SoRiCal (Società Risorse Idriche Calabria)"
relatore: G. CAPUTO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	12/3/2012
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	13/3/2012
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	30/03/2012
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

RELAZIONE	pag. 3
ALLEGATO ALLA RELAZIONE <i>Il buco nell'acqua... (e altro).</i>	pag. 8
ARTICOLATO	pag. 45

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE. <i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.</i>	pag. 47
--	---------

Normativa nazionale

L. 23 dicembre 2009, n. 191 (art. 2 cc. 186bis e 187). <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).</i>	pag. 152
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. <i>Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)</i>	pag. 153

Normativa regionale

L. R. 19 ottobre 2004, n. 25 - Nuovo Statuto della Regione Calabria. <i>Art. 32 - Commissioni d'inchiesta.</i>	pag. 200
Regolamento interno Consiglio regionale <i>Artt. 35 (Commissioni d'inchiesta) e 116 (Commissioni consiliari d'inchiesta).</i>	pag. 201
L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 (art. 47). <i>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.</i>	pag. 202
L.R. 10 luglio 2007, n. 15 . <i>Investimenti SO.RI.CAL. S.p.A. 2005/2009.</i>	pag. 204
L.R. 12 agosto 2002, n. 34 (artt. 78, 79) <i>Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.</i>	pag. 205
L.R. 3 ottobre 1997, n. 10. <i>Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.</i>	pag. 206

Proposta di legge n. 316/9^ di iniziativa dei Consiglieri regionali M. Maiolo, S. Principe, A. Scalzo, M. Franchino, F. Sulla, C. Guccione, P. Amato, D. Battaglia, A. De Gaetano, B. Censore, D. Talarico, G. Giordano, E. De Masi recante:

"Istituzione di una Commissione consiliare d'inchiesta sul sistema idrico integrato in Calabria e sull'attività della SoRiCal (Società Risorse Idriche Calabria)"

RELAZIONE

La Regione Calabria con Legge Regionale 3 ottobre 1997, n. 10 recante "Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dell'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato", ha inteso regolamentare il generale governo delle risorse idriche, mirato alla loro tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione secondo principi di solidarietà al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

Con tale normativa si è prevista una organizzazione del Sistema Idrico Integrato non pienamente rispondente alla legge nazionale di settore n. 36/94 nota come "Legge Galli".

L'attuazione della "legge Galli" in Calabria, avvenuta, appunto, attraverso la legge regionale n. 10 del 03/10/1997, ha previsto di individuare nelle 5 province calabresi gli ambiti territoriali ottimali, di consentire nella forma della "Convenzione" o del "Consorzio" la cooperazione tra gli enti locali di ciascun ambito territoriale ottimale (ATO).

La Regione Calabria ha previsto inoltre la costituzione di una Società mista a prevalente capitale pubblico (art.40) cui affidare la gestione di tutte le opere idriche di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione trasferite alla Regione ai sensi della L. 2 maggio 1976, n. 183, nonché il completamento del sistema infrastrutturale e la realizzazione di nuove opere necessarie alla mitigazione dei costi di esercizio e all'equilibrio del bilancio idrico e della ripartizione tra i diversi usi. Di fatto, con tale scelta venne però penalizzata, almeno nella fase di prima applicazione, la previsione di una gestione unitaria da parte degli Enti d'Ambito. Questo è uno dei punti, dai quali emerge la indisponibilità politica e l'ambiguità della Regione a voler svolgere il ruolo di indirizzo lasciando agli Enti locali Comuni e Province la gestione ordinata, per i quali è forte la nostra disapprovazione e che solo velatamente si è colta anche nelle osservazioni del Commissario di Governo in sede di Osservazioni alla prima stesura della legge.

La distinzione dei servizi e dei ruoli a suo tempo stabilita appare pertanto così definita:

Proposta di legge n. 316/9^ di iniziativa dei Consiglieri regionali M. Maiolo, S. Principe, A. Scalzo, M. Franchino, F. Sulla, C. Guccione, P. Amato, D. Battaglia, A. De Gaetano, B. Censore, D. Talarico, G. Giordano, E. De Masi recante:

“Istituzione di una Commissione consiliare d'inchiesta sul sistema idrico integrato in Calabria e sull'attività della SoRiCal (Società Risorse Idriche Calabria)”

a) i servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue - attualmente gestiti direttamente o dati in concessione dai comuni, dalle Comunità montane o altri Enti - saranno garantiti nelle modalità previste dalla legge Galli dall'Ente di governo (ATO);

b) i servizi connessi alla gestione delle opere - trasferite alla Regione ai sensi della L. 2 maggio

1976 n.183 e all'emanazione della legge gestiti dalla Regione - e alla realizzazione di eventuali ulteriori programmi infrastrutturali saranno garantiti dalla Società mista.

La legge regionale ha compiuto scelte tali che non hanno agevolato l'avvio dell'attuazione della Legge Galli in Calabria, mantenendo la confusione di ruolo tra i soggetti interessati amplificando le difficoltà relazionali con la previsione della Società mista (SoRiCal) che di fatto ha condizionato tutti i passaggi attuativi di competenza dell'Ente di governo (Ente d'Ambito).

La stessa previsione della Segreteria Tecnico-operativa dell'Ambito, era stata prevista dalla forma di cooperazione tra Enti locali secondo la Convenzione, e rimaneva vincolata da scelte di competenza del Presidente della Giunta Regionale e dell'Assessore ai LL.PP. limitando notevolmente l'autonomia e la responsabilizzazione delle Province e dei Comuni degli A.T.O.

L'esigenza di aggiornare la programmazione nel settore della gestione delle risorse idriche è molto avvertita, soprattutto a causa delle variazioni avvenute nel tempo nella domanda, per ragioni sia demografiche sia legate ai consumi specifici, e nella qualità delle fonti di approvvigionamento, a causa del crescente inquinamento nelle varie forme.

Il momento della revisione della programmazione è fortemente influenzato dalla conoscenza dello stato attuale del sistema idrico integrato e, in via preliminare, della situazione patrimoniale degli Enti locali oggetto di trasferimento all'Ente d'Ambito.

Proposta di legge n. 316/9^ di iniziativa dei Consiglieri regionali M. Maiolo, S. Principe, A. Scalzo, M. Franchino, F. Sulla, C. Guccione, P. Amato, D. Battaglia, A. De Gaetano, B. Censore, D. Talarico, G. Giordano, E. De Masi recante:

"Istituzione di una Commissione consiliare d'inchiesta sul sistema idrico integrato in Calabria e sull'attività della SoRiCal (Società Risorse Idriche Calabria)"

La ricognizione critica, basata su criteri oggettivi e facilmente documentabili, del patrimonio idrico integrato deve poter poggiare su una formazione di personale all'uopo addestrato, su letture della situazione basate, per quanto possibile, sull'osservazione e sulla misura su campo, su una disponibilità finanziaria a compiere le operazioni di cui sopra che non esiste presso gli Enti locali.

La non conoscenza dello stato di questo patrimonio, infatti, da un lato ha portato l'Ente d'Ambito in condizioni di "debolezza" nel rapporto contrattuale con il soggetto gestore e dall'altro ha indotto quest'ultimo a valutazioni totalmente errate "sul rischio d'impresa".

La conoscenza del patrimonio esistente necessita di essere approfondita sia per le opere in fase di completamento sia per quelle in servizio già da tempo, il cui stato di conservazione e funzionalità richiede apposite indagini, con metodi e criteri il più possibile omogenei e obiettivi a scala regionale.

Il modello gestionale, secondo le previsioni normative dovrebbe tenere conto dei due aspetti fondamentali, quello operativo (personale, dotazioni di mezzi tecnici, gestione risorse, gestione utenze, sistema manutenzione ecc.) e quello amministrativo finanziario.

Il primo aspetto è quello che risente di meno dell'innovazione dovuta al passaggio dalla fiscalità alla tariffa e, quindi, utilizza i benefici delle citate economie di scala specifiche.

Delicato, e in un certo senso nuovo, è l'aspetto amministrativo e finanziario che deriva dalla previsione gestionale e dalla conseguente economicità e, in particolare, dalla forte esigenza di investimenti infrastrutturali.

Gli approfondimenti del sistema finanziario collegato alla tariffa riguardano la valutazione dei costi di gestione evidenziati dal modello, la valutazione degli investimenti comparata con sistemi di ottimizzazione dell'adeguamento della tariffa media reale, la definitiva individuazione della tariffa e delle sue eventuali evoluzioni e, infine, strettamente collegata a quest'ultima attività, l'individuazione dei finanziamenti compensativi previsti dall'art. 4 della L. n. 36/94.

Proposta di legge n. 316/9^ di iniziativa dei Consiglieri regionali M. Maiolo, S. Principe, A. Scalzo, M. Franchino, F. Sulla, C. Guccione, P. Amato, D. Battaglia, A. De Gaetano, B. Censore, D. Talarico, G. Giordano, E. De Masi recante:

“Istituzione di una Commissione consiliare d'inchiesta sul sistema idrico integrato in Calabria e sull'attività della SoRiCal (Società Risorse Idriche Calabria)”

L'individuazione delle fonti finanziarie, oggi, risente della situazione generale italiana caratterizzata da gravi carenze infrastrutturali e sembra remota la possibilità di far fronte a tale deficit con i tradizionali meccanismi di finanziamento pubblico, attesa la riduzione degli investimenti in opere pubbliche che negli ultimi 10 anni è stata di circa il 70%.

Lo stato di attuazione della legge Galli risente di un evidente ritardo, peraltro prevedibile, ma che in Calabria ha fatto segnare l'ennesimo fallimento.

Non era infatti pensabile che in pochi anni si potesse risanare un settore che per decenni è stato gestito con forme e modalità assai diverse da quelle oggi previste.

L'introduzione di elementi di imprenditorialità era una scommessa da definire, in quanto alla risaputa originalità del mercato dell'acqua, monopolistico per definizione, si deve aggiungere l'impreparazione dei nuovi e potenziali gestori nazionali, essendo oggi in atto la sola trasformazione dei soggetti già operanti nelle forme preesistenti alla stessa legge Galli.

Lo stato di attuazione della legge Galli in Calabria è stata descritta in un puntuale rapporto di LegAutonomie Calabria "Il Buco nell'acqua ... (e altro)" del marzo 2011, che qui s'intende inserito e da considerare parte integrante della presente relazione da cui emerge inconfutabilmente che:

- a) l'attuale assetto del sistema idrico integrato in Calabria produce un grave e strutturale deficit economico per gli enti locali;
- b) che l'efficienza della rete calabrese non ha subito miglioramenti di sorta dalla data di nascita della società e che addirittura risulta inferiore alla media italiana.

Ancora più recentemente (dicembre 2011), la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, ha reso noto una corposa e dettagliata relazione su *"La gestione delle risorse idriche e dei relativi impianti in Calabria anche con riferimento alla costituzione ed alle attività delle società miste"* - relazione anch'essa da intendersi inserita e da considerare parte integrante della presente relazione- da cui emerge,

Proposta di legge n. 316/9^ di iniziativa dei Consiglieri regionali M. Maiolo, S. Principe, A. Scalzo, M. Franchino, F. Sulla, C. Guccione, P. Amato, D. Battaglia, A. De Gaetano, B. Censore, D. Talarico, G. Giordano, E. De Masi recante:

"Istituzione di una Commissione consiliare d'inchiesta sul sistema idrico integrato in Calabria e sull'attività della SoRiCal (Società Risorse Idriche Calabria)"

tra l'altro:

- 1) che l'attuale assetto normativo ed amministrativo regionale non è conforme al quadro legislativo statale;
- 2) seri dubbi di legittimità dell'assetto risultante dagli effetti dell'ultima legge regionale del dicembre 2010;
- 3) un forzato "superamento" delle prerogative degli enti locali cui le norme assegnano come "funzioni fondamentali" quelle connesse al servizio idrico integrato;
- 4) il modesto livello di conseguimento degli obiettivi sociali così come evidenti limiti di apporto di contributo del partner privato alla gestione finanziaria della società.

L'attuale situazione quindi, necessita di una riflessione più approfondita, da parte della Regione Calabria, della realtà gestionale per individuare la migliore iniziativa legislativa e amministrativa possibile per dare un assetto più efficiente all'intero Sistema Idrico Integrato in Calabria.

In Calabria serve una nuova Legge Regionale sul Sistema Idrico Integrato che non può scaturire da una estemporanea iniziativa legislativa.

L'allegata proposta di legge, aperta al contributo di tutti i gruppi presenti in consiglio regionale oltre che alle forze sociali ed economiche della Regione, persegue, perciò, l'obiettivo di aiutare processi innovativi che non possono non essere preceduti da un'attenta, rigorosa analisi di tutto ciò che sino ad oggi si è verificato.

IL BUCO NELL'ACQUA... (e altro)



associazione autonomie locali
legautonomie
Calabria

marzo 2011

INTRODUZIONE

C'è un settore in Calabria che ha necessità di un urgente intervento: quello dei servizi pubblici locali ed in particolare il servizio idrico integrato e quello della gestione dei residui solidi urbani.

Si tratta di due ambiti che continuano a produrre deficit nella gestione degli enti locali oltre ad essere due settori di attività strategici nel definire la qualità del governo locale

Sui servizi pubblici locali appare debole, se non assente, una chiara strategia regionale se non quella, tante volte enunciata, "di fare uscire la Calabria dall'emergenza".

Se nel settore idrico, come vedremo alcuni passi sono stati avviati, in quello dei rifiuti ci troviamo di fronte ad un commissariamento ultra quindicennale che, a fronte di ingenti esborsi di denaro pubblico, è ben lungi dall'aver imboccato un percorso di normalizzazione.

In questo quadro i dati disponibili, che pure sono enormi, sembrano non pesare affatto. Al più producono periodiche campagne mediatiche che tuttavia non appaiano risolutive.

Contemporaneamente, azioni di riforma parziali o estemporanee, a volte motivate da elementi esterni al settore, a volte contraddittorie, quasi mai condivise dagli attori istituzionali, vengono introdotte nell'ordinamento regionale aumentando lo spaesamento dei soggetti coinvolti, anche di quelli il cui ingresso in questo mercato è da più parti auspicato.

Come LegAutonomie Calabria siamo più volte intervenuti chiedendo un approccio meno estemporaneo sul tema dei SPL che per una loro gestione efficace ed economica abbisognano soprattutto di un quadro unitario di riferimento e anche di gestione.



I lunghi periodi di commissariamento che si sono avuti invece sia nel settore dei rifiuti (ancora non concluso) che in spezzoni del servizio idrico integrato, hanno avuto una duplice conseguenza:

- una evidente deresponsabilizzazione dei soggetti istituzionali chiamati alla gestione ordinaria dei settori;
- uno "spezzettamento" di ambiti di intervento che, al contrario, abbisognano di una concreta e convinta gestione unitaria di tutta la "filiera" del servizio per non creare diseconomie. Non è un caso se sia nel caso dell'acqua che dei rifiuti si parla di "ciclo integrato".

In questo quadro c'è da chiedersi cosa significhi, oramai, per la nostra Regione il commissariamento ripetuto e prolungato di ampi e significativi settori della vita pubblica. Una circostanza che sembra divenuta la modalità ordinaria di gestione della cosa pubblica. Di certo significa essere spossessati delle proprie capacità di autodeterminazione. Ma anche che le autonome prerogative che si posseggono di amministrare la cosa pubblica non sono meritate o, quanto meno, non riescono ad essere esercitate con efficacia, legalità e trasparenza.

Il commissariamento è la dimostrazione lampante dell'incapacità di autogovernarsi.

Paradossalmente, poi, il prezzo del commissariamento lo pagano anche i Comuni più virtuosi. Perché il commissariamento mette sotto tutela tutti. Inefficienti e efficienti. Rendendo questi ultimi partecipi solo di eventuali insuccessi. O peggio individuandoli come elemento di risoluzione dei problemi altrui.

E questo, in definitiva, è un problema che riguarda noi, l'assetto istituzionale calabrese, la rete dei rapporti tra le istituzioni territoriali, la carenza di comunicazione e di una coerente azione di *governance* che conduca a scelte politiche condivise.

Per l'elaborazione di questo studio abbiamo fatto ricorso ad una gran mole di materiale disponibile, quali i



Censimenti e le indagini dell'ISTAT sulle risorse idriche a uso civile e sull'attuazione dei servizi idrici integrati, i Rapporti prodotti dal COVIRI (Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche) in seguito trasformato in CONVIRI (Conferenza nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche), i nostri studi sui bilanci consuntivi dei Comuni calabresi, le numerose relazioni della sezione regionale della Corte dei Conti, i dati di Ferderutility e del Censis.

Lo studio, naturalmente, affronta il tema con esclusivo riferimento alla gestione economica dei Comuni calabresi, che sono le istituzioni titolate ad offrire il servizio "finale" ai cittadini.

Noi pensiamo che è proprio qui che si annida la crisi del sistema, con responsabilità che sostanzialmente si compensano.

Da un lato resistenze, un agire spesso solitario di molti amministratori locali, il rinserramento nei confini municipali, gestioni legate ancora al consenso più che all'efficienza.

Dall'altro scarsissimo coinvolgimento, tendenza di additare nei Comuni i responsabili esclusivi di politiche sbagliate e spesso imposte, tentativo di superare le carenze progettuali, organizzatorie e di gestione dei servizi attraverso il ricorso a riforme cartacee di stampo normativo, riproducendo l'equivoco che assegna alle leggi valore in sé, indipendentemente dalle reali possibilità di raggiungere le finalità che si propongono di perseguire.

Eppure non mancano nel nostro paese esempi di gestioni virtuose sia nel campo dell'acqua che dei rifiuti che, anzi, producono ricavi e redditività grazie soprattutto a processi di aggregazione.

Per questo occorre che sui servizi pubblici locali non si "navighi più a vista", condizionati da una perenne emergenza che sembra non approdare a nulla se non a un deficit crescente tra costi e ricavi che si ripercuote sulla tenuta complessivamente del sistema autonomistico calabrese.



IL QUADRO REGOLATIVO DEL SISTEMA IDRICO CALABRESE

La legge Galli, che ha dato avvio alla riorganizzazione dei servizi idrici in Italia, è del 1994.

Il progetto di riforma che emergeva dal dibattito politico nasceva dall'evidenza che lo stato di questi servizi essenziali era caratterizzato da una forte disomogeneità territoriale.

L'idea era quella di integrare in una unica gestione i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, definendo una dimensione sufficientemente ampia da assicurare economie di scala e nel contempo una dimensione ideale, come quella del bacino idrografico, per la gestione della risorsa idrica.

Soprattutto, si puntava a una gestione industriale che, superando i limiti della gestione diretta da parte dei Comuni, assicurasse un'efficace pianificazione e realizzazione degli investimenti necessari a valicare le gravi criticità che caratterizzavano i servizi in quel momento.

In definitiva si prevedeva l'integrazione del ciclo delle acque in capo ad un solo soggetto per quanto concerne la regolazione e la vigilanza e un solo soggetto per quanto concerne la gestione.

La riforma prediligeva un modello in cui i Comuni, attraverso l'ATO, erano chiamati a svolgere localmente l'attività di regolazione mentre alle Regioni erano affidati i compiti di determinare il perimetro degli ATO e predisporre uno schema di Convenzione di gestione per disciplinare i rapporti tra gli ATO e i soggetti affidatari, società mista pubblico-privata con scelta del partner per gara e con concessione a terzi.

Occorre chiarire che quando si parla di "sistema idrico integrato" si intende complessivamente la gestione dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione all'utenza delle acque per uso civile, di fognatura e di depurazione delle stesse.

Un altro dato che caratterizzava la riorganizzazione dei servizi previsto dalla riforma è quello



dell'incremento programmato delle tariffe applicate all'utente per ottenere questi servizi. La tariffa doveva coprire sia i costi di gestione sia quelli relativi alla realizzazione degli investimenti.

L'acqua, infatti, è un bene disponibile liberamente in natura ma con tendenza alla diminuzione del suo possibile utilizzo stante la scarsità delle risorse a livello mondiale, sia dal punto di vista quantitativo che, spesso, qualitativo. La sua fruizione da parte della collettività richiede un forte supporto tecnologico e la presenza di impianti e infrastrutture avanzate che ne comportano il passaggio da risorsa naturale a servizio di pubblica utilità. Il servizio idrico presenta quindi caratteristiche proprie del "servizio a vocazione industriale" per le sue peculiari modalità organizzative.

Al contempo, l'importanza della libera fruibilità del servizio idrico ha imposto l'analisi del concetto correlato di "sostenibilità" dei costi derivanti dalla organizzazione del relativo sistema - nelle varie accezioni di sostenibilità economica, finanziaria, ambientale ecc. - così come recepito in numerosi documenti internazionali (es.: Conferenza di Dublino 1992; Forum Mondiale sull'acqua di Kyoto 2003).

Il punto è che nella nostra Regione non si può, allo stato, parlare di sistema idrico integrato, ossia dell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

La Regione Calabria, infatti, con una discutibile interpretazione della legge Galli, ha vanificato l'obiettivo della gestione integrata del servizio affidando ad un'unica società (cui non partecipano gli enti locali nonostante le previsioni di legge), la SoRICAL S.p.A., la gestione delle fasi di captazione e adduzione in tutta la Regione Calabria.

In questo modo i gestori degli ATO gestiscono non il sistema integrato, bensì solo il ciclo idrico residuo, distribuzione, fognatura e depurazione.



Inoltre in Calabria il settore della sola depurazione è stato per molto tempo commissariato mentre ora si trova affidato alle Province.

Il frazionamento di competenze comporta inevitabili difficoltà di rapporti fra gli enti territoriali interessati, sia da un punto di vista strettamente politico che da un punto di vista meramente gestionale. La contemporanea presenza di più centri decisionali, dalle competenze differenziate ma comunque intersecantesi fra loro, l'una di indirizzo e l'altra più marcatamente operativa, ha prodotto tensioni ed attriti che si sono riverberati nella efficienza del servizio.

Tale organizzazione gestionale ha effetti deleteri soprattutto sul versante economico. Appaiono evidenti, infatti, le diseconomie introdotte dalla scelta regionale di separare la fase dell'approvvigionamento dal resto del ciclo idrico integrato.

Non c'è dubbio che nella nostra realtà, per motivi a tutti ben noti, la parte critica del ciclo idrico integrato è il servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

Perdite fisiche dovute alla vetustà delle condotte idriche e alla precarietà degli allacci, perdite dovute ai furti di acqua e al suo uso improprio, perdite dovute alla mancata contabilizzazione dell'acqua erogata ... con il risultato che l'impossibilità di gestire, nel ciclo integrato dell'acqua, le fasi iniziali di captazione e adduzione, crea evidenti scompensi e criticità nella fase di distribuzione, rendendo assolutamente non competitivo tale servizio, peraltro residuo economicamente, ma non certo per la popolazione.

Si aggiunga a tutto ciò che l'assetto complessivo del settore sembra destinato a complicarsi ulteriormente anche sotto il profilo della regolazione. La legge 42/2010, infatti, con l'intento di ridurre i costi della politica e di semplificare l'azione amministrativa, ha disposto la soppressione delle Autorità di Ambito demandando alle singole Regioni, a partire dal 2011, di intervenire attribuendo le funzioni delle Autorità a non meglio specificati soggetti.



La Regione Calabria, con l'art. 47 della l.r. n. 34/10 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011) , ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2011, la costituzione di un unico ATO per l'intero territorio regionale.

Vi è inoltre da considerare la complessa evoluzione che hanno subito le norme riguardanti l'affidamento dei servizi pubblici locali, gli interventi della Corte Costituzionale sulla materia, in particolare la sentenza n. 335/2008, tutti interventi che hanno reso più incerto l'intero sistema ma anche più "strette" le possibili opzioni gestionali.

Aspetti problematici del quadro regolativo calabrese

Dalla data di emanazione della legge regionale n. 10, il 3 ottobre 1997, la disciplina statale ha subito una notevole evoluzione così che il quadro di riferimento che offre la legge regionale risulta alquanto "vetusto".

In particolare due sono le discipline statali intervenute successivamente alle quali la legge regionale non è stata aggiornata:

- il decreto legislativo n. 152/2006;
- la normativa in materia di servizi pubblici locali introdotta dall'art. 23-bis del DL 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 e successivamente modificato dall'art. 15 della legge n. 166/2009, e il conseguente Regolamento di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 168.

Sul tema è recentemente intervenuta una delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (n. 388 del 30 maggio 2010) che nel pronunciarsi su un parere richiesto da un Comune calabrese ha



avuto modo di illustrare diffusamente i nodi critici della legge regionale n. 10/97 alla luce della sopravvenuta normativa statale.

Per cercare di superare tali nodi normativi è intervenuto l'art. 47 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 (*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.*) che in sintesi prevede:

- a) che le funzioni di autorità d'ambito, a decorrere dal 1 luglio 2011, sono esercitate, senza necessità di atti amministrativi di conferimento, dalla Regione Calabria, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della situazione economica e finanziaria delle attuali Autorità d'Ambito;
- b) che a decorrere dal 1 luglio 2011 è pertanto istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;
- c) che fino al 30 giugno 2011 sono sospese le procedure ancorché avviate per l'affidamento del servizio e le amministrazioni provinciali, soggetti d'ambito giusto quanto sancito dal comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale n. 15/2008, garantiscono il prosieguo nelle attività istituzionali ordinarie con particolare riferimento agli atti necessari al trasferimento.;
- d) che entro il 28 febbraio 2011, la Giunta regionale approva un Piano Operativo per incidere sulle criticità strutturali e di sistema che oggi si registrano nei processi organizzativi del servizio idrico, comprendente specificatamente la gestione tecnico-amministrativa delle utenze idriche finali nonché misure finanziarie a sostegno dell'esposizione debitoria dei Comuni per l'espletamento pregresso del servizio di approvvigionamento. All'uopo ci si potrà avvalere del supporto tecnico di SO.Ri.Cal. s.p.a.

Senonchè, come giustamente fatto rilevare nella citata pronuncia della Corte dei Conti, *"La Regione Calabria, allo stato, non ha istituito (e quindi non può sopprimere) le Autorità d'Ambito, sicché il sistema regionale, stante la mancata attuazione di gran parte del disposto del d.lgs. n. 152/06, continua a poggiare*



sulle previsioni della L.R. 10/1997".

Va ricordato che l'art. 148, comma 5, del d.lgs. n. 152/06 prevede che, ferma restando la partecipazione obbligatoria all'autorità d'ambito di tutti gli enti locali, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'Autorità d'ambito competente.

Sempre secondo la Corte dei Conti inevasi rimangono poi i compiti previsti per i Comuni ai quali la legge regionale "attribuisce, invece, in via esclusiva la "gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione delle acque di scarico; tale gestione è attuata attraverso le forme previste dalla legge n. 142 del 1990, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498" (cfr. art. 4, comma 2 della L.R. n. 10/1997). Anche tale ultima attribuzione di competenze gestorie in via esclusiva ai comuni di cui alla or richiamata norma non risulta mai modificata o soppressa da successiva legislazione regionale".

E' su questo quadro normativo che la l.r. n. 10/97 prevede la costituzione della SoRICal, società mista regionale, cui la Regione affida, con una serie di atti amministrativi successivi, e in previsione dell'art. 40, "la gestione di tutte le opere idriche di captazione, accumulo, potabilizzazione ed adduzione, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nonché le ulteriori opere idriche di integrazione e completamento coerenti con la programmazione avviata dall'ex Casmez"

La previsione di cui all'art. 40 di partecipazione al capitale sociale degli enti locali è rimasta inattuata.

Sempre nel parere della Corte dei Conti questa parte viene adeguatamente analizzato:

"Con la convenzione del 13 giugno 2003 (ed il successivo accordo integrativo, approvato con deliberazione di G.R. n.335 del 18 maggio 2004) la Regione Calabria ha trasferito al soggetto gestore non solo il proprio



sistema acquedottistico - pervenute dalla Casmez o realizzato con fondi regionali - ma anche il complesso delle utenze "all'ingrosso", cioè relative alla somministrazione di acqua ad uso potabile dalla Regione stessa ai Comuni i quali poi provvedevano (e provvedono) alla distribuzione presso gli utenti finali a mezzo delle proprie reti di distribuzione (acquedotti e condotte municipali).

Con la medesima convenzione dunque la Regione Calabria ha trasferito alla società partecipata da essa stessa al 51%, la gestione - ma non la proprietà - delle 'reti' e, contestualmente, anche la gestione del 'servizio' di fornitura idropotabile all'ingrosso. Tale affidamento, va ripetuto, trova la propria fonte unicamente nell'art. 40 della L.R. n.10/1997, norma mai abrogata ancorché il successivo d.lgs. n.152/2006 e le successive norme di esso modificative, prevedessero che i servizi idrici fossero organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni e che dovesse essere l'Autorità d'ambito ad aggiudicare la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del T.U.E.L., secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia."

Per così concludere:

"Alla luce della surrichiamata normativa appare evidente che l'intero sistema regionale, anche a seguito del rigetto del ricorso promosso dalla Regione Calabria innanzi alla Corte costituzionale contro il d.lgs. 152/2006, richiede una totale rivisitazione ed adeguamento alla normativa statale e comunitaria, non rimanendo a tutt'oggi definiti i soggetti gestori del servizio idrico integrato, nei termini di cui agli artt. 150 e segg. del richiamato d.lgs."

In seguito, il DPR n. 168/2010 ha abrogato proprio il comma 1, dell'art. 150 del dlgs n. 152/2006 cosicché è tale regolamento che adesso definisce le modalità per l'affidamento in gestione dei servizi pubblici locali, compreso l'idrico integrato.



Per la sezione regionale della Corte dei Conti, in ogni caso *"non può esservi obbligo di stipula di convenzione di approvvigionamento con una società partecipata della regione - allorché più enti pubblici locali, attraverso forme convenzionali o consortili intendano organizzare e gestire autonomamente e con mezzi propri l'intero ciclo del servizio (dalla captazione, alla adduzione, al trasferimento, alla potabilizzazione, alla distribuzione finale). Tale possibilità, infatti, origina in Calabria dalla mancata individuazione degli ATO, delle Autorità d'ambito e del soggetto unico gestore per ambito, nonché, più in generale, dal principio per il quale l'organizzazione delle funzioni amministrative rimane sempre rimessa al titolare della funzione stessa, cioè, nel caso di specie, l'ente locale."*

Ancora più problematico risulta il quadro normativo calabrese se rapportato alle numerose pronunce della Corte Costituzionale (quali la Sentenza 16-20 novembre 2009 n. 307 oppure la n. 9/2010 e la n. 142/2010)

Merita particolare attenzione il richiamo della Corte Costituzionale alla obbligatorietà del principio di unitarietà della gestione.

L'art. 147, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 152 del 2006, in particolare, impone infatti alle Regioni di osservare, in sede di modifica delle delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, oltre i principi di efficienza, efficacia ed economicità, soprattutto quello di "unicità della gestione e, comunque, del superamento della frammentazione verticale delle gestioni".

Così si è pronunciata la Corte Costituzionale nella sentenza n. 307/2009:

"Indipendentemente da ogni considerazione sul valore semantico dei termini «unicità» ed «unitarietà» della gestione, è, infatti evidente che parlare di «unitarietà», anziché di «unicità» delle gestioni, non vale a consentire l'opposto principio della separazione delle gestioni stesse. In altri termini, le due gestioni, quella delle reti e quella dell'erogazione, alla luce della sopravvenuta disciplina statale, potranno anche



essere affidate entrambe a più soggetti coordinati e collegati fra loro, ma non potranno mai fare capo a due organizzazioni separate e distinte.

Stabilito che la disciplina statale di settore non consente la separabilità tra gestione della rete e gestione del servizio idrico integrato, resta da chiarire che tale principio risulta vincolante per il legislatore regionale, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali dei comuni (art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.). Infatti, le competenze comunali in ordine al servizio idrico sia per ragioni storico-normative sia per l'evidente essenzialità di questo alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali devono essere considerate quali funzioni fondamentali degli enti locali, la cui disciplina è stata affidata alla competenza esclusiva dello Stato dal novellato art. 117."



Tav. 1 – L'evoluzione della legislazione statale in materia di Servizio Idrico Integrato

ANNO 1994	
Legge 5 gennaio 1994, n. 36 <i>"Disposizioni in materia di risorse idriche"</i>	La legge n. 36, riforma il sistema dei servizi idrici, e prevede la costituzione di un apposito organismo di vigilanza, il Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche (Co.Vi.R.I.).
ANNO 1997	
Legge 15 maggio 1997, n. 127 <i>"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"</i>	L'art. 17, modifica l'art. 22 della legge n. 142/1990, concernente le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.
ANNO 1999	
Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 <i>"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"</i>	Il decreto n. 152, dispone la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee.
ANNO 2000	
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"</i>	Il decreto dispone, tra le altre, l'abrogazione della legge n. 142/1990, introducendo una nuova disciplina dei servizi pubblici locali (art. 113) e delle relative forme di gestione.
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 <i>"Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, c. 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128"</i>	Il decreto contiene disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152/1999.
ANNO 2001	
Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 <i>"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"</i>	Il decreto, a fini garantisti, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 <i>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"</i>	L'art. 35 della legge modifica l'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000.
ANNO 2002	
Decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27 <i>"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"</i>	Il decreto contiene modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 31/2001.



Legge 31 luglio 2002, n. 179 <i>Disposizioni in materia ambientale"</i>	L'art. 28 della legge modifica l'art. 14 della legge n. 36/1994 mentre l'art. 25 interviene a modificare alcune disposizioni del D.Lgs. n. 152/1999
Legge 8 agosto 2002, n. 178 <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate"</i>	L'art. 13 della legge contiene disposizioni in materia idrica.
ANNO 2003	
Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 <i>"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"</i>	L'art. 14 del decreto concernente i servizi pubblici locali, apporta sostanziali modifiche agli artt. 113 e 113-bis del D.Lgs. n. 267/2000 ridefinendo, tra l'altro, le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali.
Legge 24 novembre 2003, n. 326 <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"</i>	L'art. 14 del D.L. n. 269/2003, convertito in legge con modificazioni, prevede, tra l'altro, l'inserimento del c. 15-ter, all'art. 113 del T.U.E.L..
Legge 24 dicembre 2003, n. 350 <i>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"</i>	L'art. 4, c. 234, della legge apporta modifiche all'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000.
Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354 <i>"Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia"</i>	L'art. 1 contiene disposizioni concernenti la "Riorganizzazione dei Tribunali delle acque".
ANNO 2004	
Legge 26 febbraio 2004, n. 45 <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia"</i>	L'art. 1 del D.L. n. 354/2003 è convertito in legge con modificazioni.
Legge 15 dicembre 2004, n. 308 <i>"Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione"</i>	L'art. 1, c. 48, della legge apporta modifiche all'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000.
ANNO 2005	
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 <i>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)"</i>	L'art. 1, cc. 415 e 416, dispone misure premiali in favore degli ambiti territoriali ottimali che abbiano provveduto ad affidare il SII ad un soggetto gestore conformemente all'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000.



ANNO 2006	
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>"Norme in materia ambientale"</i>	Il decreto raccoglie tutta la normativa in materia ambientale. In particolare, la Sezione Terza, della Parte Terza, è dedicata alla "Gestione delle risorse idriche" nella quale si prevede, tra l'altro, all'art. 160, la trasformazione del Co.Vi.R.I. in Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.
Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 <i>"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"</i>	L'art. 15 del decreto, concernente "Disposizione sulla gestione del SII", apporta modifiche all'art. 113, commi 15- <i>bis</i> e 15- <i>ter</i> , del D.Lgs. n. 267/2000.
Legge 4 agosto 2006, n. 248 <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"</i>	L'art. 15 del D.L. n. 223/2006 è convertito in legge con modificazioni inserendosi nuovamente quale termine di cessazione delle concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica il 31 dicembre 2006, mentre relativamente al solo SII, il 31 dicembre 2007.
Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 <i>"Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"</i>	L'art. 1, c. 5, dispone la soppressione dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e la ricostituzione del Co.Vi.R.I.
ANNO 2007	
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 <i>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"</i>	Il comma 38, dell'art. 2 impone alle Regioni di procedere, entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ATO per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa. Lo stesso comma 38 indica i criteri generali da seguire: - attribuzione delle funzioni alle Province o, in caso di bacini più ampi, alle Regioni o alle Province interessate in base ad accordi, oppure ad una delle forme associative tra Comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del TUEL
ANNO 2008	
Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 <i>"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"</i>	L'art. 2 apporta modifiche alle Parti terza e quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo al novellato art. 161 del citato decreto, una nuova disciplina del Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche.

Legge 6 agosto 2008, n. 133 <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"</i>	La legge introduce l'art. 23- <i>bis</i> , concernente i servizi pubblici locali di rilevanza economica, che dispone una nuova disciplina delle forme di affidamento dei medesimi, prevedendo quale forma eccezionale di affidamento la gestione <i>in house</i> .
Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 <i>"Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"</i>	Il decreto dispone misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
ANNO 2009	
Legge 27 febbraio 2009, n. 13 <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"</i>	L'art. 8- <i>sexies</i> concernente "Disposizioni in materia di servizio integrato", introdotto in sede di conversione del D.L. n. 208/2008, contiene disposizioni di attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008.
Decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 <i>"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"</i>	Il decreto dispone interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nella regione Abruzzo, nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
Legge 24 giugno 2009, n. 77 <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione civile"</i>	L'art. 9- <i>bis</i> , inserito in sede di conversione del D.L. n. 39/2009, al c. 6, dispone la soppressione del Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche e l'istituzione della Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche.
Legge 29 maggio 2009, n. 70 <i>Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005</i>	La legge ratifica e dà esecuzione al Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005.
Legge 23 luglio 2009, n. 99 <i>"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"</i>	L'art. 30, c. 26, apporta modifiche all'art. 23- <i>bis</i> del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2009.
Decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 <i>"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"</i>	L'art. 15 apporta modifiche all'art. 23- <i>bis</i> del D.L. n. 112/2008, convertito, in legge n. 133/2009, ridefinendo, in modo sostanziale, le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.
Legge 20 novembre 2009, n. 166 <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"</i>	L'art. 15 del D.L. n. 135/2009 è convertito in legge con modificazioni. In particolare, si sancisce, tra l'altro, il principio della proprietà pubblica delle risorse idriche e si dispone il regime transitorio degli affidamenti non conformi al novellato disposto normativo.



ANNO 2010	
Legge 25 febbraio 2010, n. 36 "Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue".	La legge, articolo unico, modifica il primo periodo del comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 152/06 dettando una nuova disciplina delle sanzioni
Legge 26 marzo 2010, n. 42 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni"	A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della legge 42/2010 sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Decorso lo stesso termine ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo".
Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69."	Ulteriori modifiche del cd. Codice dell'ambiente, dlgs. n. 152/06
D.P.R. 07/09/2010 "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".	Il decreto reca disposizioni relative in particolare alle società in house e ai requisiti
Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 "Proroga dei termini per l'attribuzione da parte delle regioni delle funzioni spettanti alle AATO (art. 2, c. 186-bis della l. n. 191/2009)."	La scadenza è fissata al 31 marzo 2011
ANNO 2011	
Legge 26 febbraio 2011, n. 10 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie."	Vd. sopra



Tav. 2 – L'evoluzione della legislazione regionale in materia di Servizio Idrico Integrato

1996	
Legge regionale 29 novembre 1996, n. 34 <i>"Istituzione delle Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Lao, Noce, Sinni"</i>	La legge costituisce l'autorità di bacino che ha la finalità di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici
Legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 <i>"Costituzione dell'Autorità di Bacino regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni"</i>	La legge costituisce 13 bacini regionali cui è preposta un'unica Autorità di bacino con la finalità, tra l'altro, della tutela delle risorse idriche e degli ecosistemi
1997	
Legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10 <i>"Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato"</i>	E' la legge di attuazione della cd. "Galli" e che prevede la costituzione della società mista a prevalente capitale pubblico (poi SoRiCal) cui affidare tutte le opere idriche di captazione, accumulo, potabilizzazione ed adduzione, trasferite alla Regione.
2007	
Legge regionale 10 luglio 2007, n. 15 <i>"Investimenti So.Ri.Cal. S.p.a. 2005/2009"</i>	La legge prevede la concessione, in via di anticipazione da parte della Regione, a So.Ri.Cal. S.p.A. di contributi quindicennali costanti, fino all'importo di Euro 1,5 meuro per l'anno 2008, di 1,0 meuro per l'anno 2009 e di 1,0 meuro 2010. Le somme che So.Ri.Cal. S.p.A. riscuote sulle tariffe idriche a far data dall'inizio delle attività espletate dopo la sua istituzione sono destinate in via prioritaria alla restituzione delle anticipazioni.
2010	
Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 <i>"Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002."</i>	In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le funzioni di autorità d'ambito di cui all'articolo 148 del D.lgs. 152/2006, previste dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, a decorrere dal 1 luglio 2011, sono esercitate, senza necessità di atti amministrativi di conferimento, dalla Regione Calabria. A decorrere dal 1° luglio 2011 è istituito un unico ATO comprendente tutta la regione

I NUMERI

Le tabelle e i grafici che seguono mirano ad offrire un quadro conoscitivo il più aggiornato possibile sul settore del sistema idrico integrato calabrese (SII) con riferimento alla gestione economica comunale.

Nelle tabelle n. 1 e 2 e nei grafici 1 e 2 si analizzano i dati relativi all'acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale e all'acqua erogata dalle stesse reti.

Si tratta di un dato di particolare importanza in quanto ciò riverbera evidentemente sia sui costi dei Comuni, costretti ad acquistare dalla SoRICAL un quantitativo di acqua superiore a quello poi effettivamente fatturato, che sulle tariffe per l'utente finale.

Guardando al dettaglio dei dati negli ultimi dieci anni, a fronte di una popolazione sostanzialmente invariata, la situazione non è migliorata. Nel 1999 occorreva immettere 134 litri di acqua per erogarne 100. Nel 2005 si è saliti a 152 litri di acqua per erogarne 100. Nel 2008 occorreva immettere nelle reti 149 litri di acqua per erogarne 100.

L'efficienza della rete calabrese nel 2008 risulta di un punto percentuale inferiore alla media italiana con una dispersione che si attesta su un terzo (33,1%) che rappresenta anche il volume non fatturato dai Comuni agli utenti.

Ciò significa che su ciascun cittadino calabrese grava una dispersione media di 135 mc annue di acqua.



Tab. 1 - ACQUA IMMESSA, ACQUA EROGATA (valori assoluti in migliaia di mc)

REGIONI	<i>Acqua immessa (a), acqua erogata (b) in migliaia di mc</i>					
	1999		2005		2008	
	Acqua immessa	Acqua erogata	Acqua immessa	Acqua erogata	Acqua immessa	Acqua erogata
PIEMONTE	570.833	434.518	581.219	396.824	583.496	398.283
VALLE D'AOSTA	30.345	19.567	21.299	13.996	23.024	15.427
LOMBARDIA	1.378.366	1.098.337	1.404.885	1.091.638	1.407.879	1.111.341
TRENTINO AA	161.100	121.986	144.120	109.228	148.610	116.569
VENETO	614.297	443.062	624.362	436.448	622.757	436.103
FRIULI V.G.	196.149	137.344	181.696	112.204	199.108	118.310
LIGURIA	272.171	220.421	251.955	186.599	239.103	172.250
EMILIA R.	457.036	348.335	492.663	363.276	471.810	358.765
TOSCANA	423.472	319.920	446.050	314.725	449.057	324.794
UMBRIA	92.027	67.615	93.065	61.589	89.840	60.897
MARCHE	169.444	134.750	160.101	118.447	158.695	118.538
LAZIO	854.278	595.867	883.027	573.880	964.119	622.444
ABRUZZO	191.098	116.806	202.380	112.040	214.948	121.267
MOLISE	41.224	26.048	49.109	26.954	51.142	28.673
CAMPANIA	712.119	476.297	751.482	449.372	762.847	466.682
PUGLIA	464.871	234.672	460.548	242.561	485.301	259.115
BASILICATA	82.364	54.557	84.173	54.912	82.640	55.486
CALABRIA	254.729	190.960	262.392	171.876	297.996	199.233
SICILIA	625.384	415.330	619.969	399.347	621.707	403.390
SARDEGNA	251.092	150.069	248.511	133.250	269.432	145.814
ITALIA	7.842.399	5.606.461	7.963.005	5.369.166	8.143.513	5.533.382

(a) Acqua immessa dalle reti di distribuzione comunale Per rete di distribuzione comunale si intende il complesso di tubazioni, relativo all'intero territorio comunale, che partendo dalle vasche di alimentazione, adduce l'acqua ai singoli punti di utilizzazione. La rete può essere alimentata da uno o più acquedotti e/o direttamente da altre fonti quali pozzi, sorgenti, navi cisterna o autobotti.

(b) Acqua erogata dalle reti di distribuzione comunale. L'acqua erogata è quella effettivamente consumata dagli utenti.



Tab. 2 - EFFICIENZA DISTRIBUZIONE ACQUA PER IL CONSUMO UMANO
 (% acqua erogata su acqua immessa - pro capite giorno in litri)

REGIONI	Efficienza (a), pro capite giorno immessa (in litri), pro capite giorno erogata (in litri)								
	1999			2005			2008		
	efficienza	pro capite lt. immessi	pro capite lt. erogati	efficienza	pro capite lt. immessi	pro capite lt. erogati	efficienza	pro capite lt. immessi	pro capite lt. erogati
PIEMONTE	76,1	370	281	68,3	368	251	68,3	363	248
VALLE D'AOSTA	64,5	701	452	65,7	475	312	67,0	501	335
LOMBARDIA	79,7	422	336	77,7	410	318	78,9	400	316
TRENTINO AA	75,7	478	362	75,8	405	307	78,4	404	317
VENETO	72,1	377	272	69,9	364	254	70,0	353	247
FRIULI V.G.	70,0	457	320	61,8	413	255	59,4	446	265
LIGURIA	81,0	467	378	74,1	434	321	72,0	407	293
EMILIA R.	76,2	319	243	73,7	325	240	76,0	302	230
TOSCANA	75,5	332	251	70,6	340	240	72,3	335	242
UMBRIA	73,5	308	226	66,2	297	196	67,8	278	189
MARCHE	79,5	320	254	74,0	289	214	74,7	280	209
LAZIO	69,8	457	319	65,0	459	298	64,6	475	307
ABRUZZO	61,1	415	254	55,4	427	236	56,4	445	251
MOLISE	63,2	348	220	54,9	418	229	56,1	437	245
CAMPANIA	66,9	341	228	59,8	356	213	61,2	360	220
PUGLIA	50,5	315	159	52,7	310	163	53,4	326	174
BASILICATA	66,2	374	248	65,2	387	252	67,1	383	257
CALABRIA	75,0	342	256	65,5	358	234	66,9	407	272
SICILIA	66,4	342	227	64,4	339	218	64,9	339	220
SARDEGNA	59,8	419	250	53,6	413	221	54,1	443	240
ITALIA	71,5	378	270	67,4	373	252	67,9	374	254

(a) L'indicatore considera i flussi di acqua potabile che attraversano la rete di distribuzione comunale. La rete di distribuzione, partendo dalle vasche di accumulo, distribuisce l'acqua ai singoli punti di utilizzazione (abitazioni, stabilimenti, negozi, uffici, ecc.). La differenza tra numeratore e denominatore può essere dovuta a: esistenza di grandi quantità destinate ad usi pubblici che non vengono contabilizzate; sfiori di serbatoi; furti e prelievi abusivi dalla rete; perdite delle condotte.



Tab. 3 - CONSUMO DI ACQUA FATTURATA PER USO DOMESTICO PRO CAPITE NEI COMUNI CAPOLUOGO (pro capite in mc)

COMUNE	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Catanzaro	78,89	77,84	81,03	76,80	78,55	85,29	78,74	76,39	80,39	82,43
Cosenza	75,14	76,88	57,73	56,49	51,65	62,14	58,79	68,08	68,91	68,63
Crotone	77,11	77,79	68,32	77,20	76,88	76,79	80,82	80,59	80,28	79,98
Reggio di Calabria	64,72	64,92	63,80	62,43	63,33	63,06	63,18	61,03	61,07	69,82
Vibo Valentia	52,15	52,31	51,41	49,71	56,19	56,57	57,47	48,46	48,49	48,30


Se si guarda alla situazione dei comuni capoluogo calabresi il quadro che emerge risulta particolarmente differenziato. Il consumo di acqua fatturato per uso domestico pro capite non risulta stabile e nel 2009 ha fatto registrare il picco massimo a Catanzaro con 82 mc e quello minimo a Vibo Valentia con 48 mc.

In valore assoluti, dunque, si può ipotizzare che nel 2008 quasi 100 milioni di metri cubi d'acqua (98,7 per l'esattezza) sono stati immessi nella rete ma sono spariti nel nulla senza apportare alcun valore finanziario per i comuni calabresi, con una perdita secca, come vedremo meglio, di circa 63 milioni di euro.


Ma lo spreco di una ricchezza che come l'acqua, che sta via via assumendo un carattere non più di bene libero ma di risorsa scarsa, non si traduce solo in costi aggiuntivi e disagi per l'utenza. Significa anche la necessità di aumento del prelievo e dunque di maggiori impatti sugli ecosistemi.



Graf. 1 - ACQUA IMMESSA, ACQUA EROGATA. DIFFERENZA
(annua in migliaia di mc)



Graf. 2 - ACQUA IMMESSA, ACQUA EROGATA. DIFFERENZA
(media pro capite giornaliera in litri)



I CONTI

L'analisi dei conti è avvenuta sulla base dei bilanci consuntivi dei Comuni calabresi.

Nell'analizzare i conti comunali si è scelto di operare per un raffronto tra entrate e spese basate sulle competenze e non sugli impegni. Ciò è avvenuto sia nella spesa di parte corrente che in quella in conto capitale. La spesa è così calcolata come somma tra i pagamenti di competenza e in conto residui; le entrate come somma delle riscossioni di competenza e in conto residui.

Ciò è avvenuto sia per il sistema idrico integrato che per il servizio smaltimento rifiuti.

Nel corso degli anni di riferimento gli accertamenti comunali del SII sono andati via via aumentando passando dai 101 milioni di euro del 2001 ai 128 milioni di euro del 2008 (vd. graf. 3 e 4).


Ciò ha significato un aumento di accertato pro capite del 27%, passato da poco più di 50 € pro capite a quasi 64 €.

Rimangono invece modesti i risultati sulle riscossioni (sia di competenza che in conto residui) con un andamento affatto lineare.


Anzi la forbice tra accertato e il totale del riscosso è andata allargandosi passando da 14,7 € pro capite nel 2001 a 23,2 € del 2008, un +58%.

In valori assoluti la differenza totale tra accertato e riscosso tra 2001 e 2008 ammonta a complessivi 300,2 milioni di euro con una media annua di 37,5 milioni di euro.



Graf. 3 - ENTRATE COMUNALI S.I.I. IN CALABRIA (valori assoluti in €)

Graf. 4 - ENTRATE COMUNALI S.I.I. PRO CAPITE IN CALABRIA (in €)



Per la gestione del SII, i Comuni calabresi hanno movimentato tra 2001 e 2008 una spesa complessiva di 1,180 miliardi di euro (vd. graf. 5 e 6).

Sostanzialmente stabile la spesa per il personale (media annua 12,8 milioni di euro), mentre la spesa corrente è stata nel 2008 di 128 milioni di euro e quella per gli investimenti di 38 milioni di euro.

Risulta evidente dai dati che neanche gli accertamenti coprono le spese correnti per cui ci troviamo di fronte ad un settore in evidente disavanzo di gestione.


Indipendentemente dal sistema tariffario utilizzato è chiaro, come vedremo più avanti, che l'attuale tariffa non garantisce alcuna copertura dei costi di esercizio.

La spesa corrente pro capite è passata da 45,4 € del 2001 a 63,5 € del 2008. Quella in conto capitale da 29,5 € del 2001 a 18,9 del 2008. La spesa per il personale si è mantenuta stabile da 6,3 € pro capite del 2001 a 6,0 del 2008.

Complessivamente, quindi, la spesa totale pro capite è aumentata tra 2001 e 2008 del 9% non facendo però registrare un andamento omogeneo.




Graf. 5 - SPESE* COMUNALI S.I.I. IN CALABRIA
(spesa in conto competenza + spesa in conto residui) valori assoluti in €



*Nella spesa corrente non è incluso il costo del personale che viene indicato con la specifica voce



Graf. 6 - SPESE COMUNALI S.I.I. PRO CAPITE IN CALABRIA
spesa in conto competenza + spesa in conto residui (valori pro capite in €)



La tab. 4 evidenzia il deficit di gestione prodotto dal SII in Calabria. Il tetto massimo si è registrato proprio nel 2008 con oltre 96 milioni di euro.

Complessivamente, negli otto anni considerati, si è prodotto un deficit di 579 milioni di euro.

Il disavanzo pro capite medio negli otto anni considerati (vd. graf. 8) è di 36 €, con il valore minimo nel 2004 con 22 € e quello massimo nel 2008 con 48 €.

Tab. 4 - DEFICIT COMUNALE DEL S.I.I. IN CALABRIA (valori assoluti in €)


Anno	Deficit su spesa corrente*	Deficit con personale**	Deficit totale***
2001	19.935.668	32.783.901	92.365.901
2002	10.501.519	22.891.497	55.231.712
2003	18.286.119	30.676.097	60.422.960
2004	- 3.807.559	9.839.398	44.698.753
2005	38.729.343	51.766.196	87.675.342
2006	37.032.282	50.834.754	76.312.728
2007	31.170.931	43.952.692	66.412.250
2008	45.988.787	58.195.136	96.297.784
TOTALE	197.837.090	300.939.671	579.417.430

*spesa corrente (competenza + residui escluso personale) annua – (riscossione in c/competenza + riscossione in c/residui)


**deficit su spesa corrente + spese di personale

***deficit con personale + spese in c/capitale SII



Graf. 7 - DEFICIT COMUNALE S.I.I. IN CALABRIA (valori assoluti in €)

Graf. 8 - ENTRATE*, SPESE, DEFICIT*** COMUNALE PRO CAPITE S.I.I. IN CALABRIA (valori in €)**



*entrate annue = entrate in c/competenza + entrate in c/residuo

** spesa annua (competenza+residui) = spesa corrente + spesa personale + spesa in c/capitale

***deficit = entrate annue – spese annue



IL NODO DELLE TARIFFE

L'art. 154 del d.lgs. n.152/2006 dispone categoricamente che il servizio idrico è reso in regime di tariffa e non di prezzo e che essa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno, pertanto, natura di corrispettivo.

Va evidenziato che la Corte Costituzionale, nella sentenza 4 febbraio 2010, n. 29, ha ricordato come *"il legislatore statale, con la dettagliata disciplina della tariffa di tale servizio, persegue l'obiettivo - oltre che di tutelare l'ambiente - di applicare su tutto il territorio nazionale, a tutela della concorrenza, un uniforme regime tariffario"*.

Analogamente la Corte Costituzionale, con sentenza 23 aprile 2010, n. 142, ha poi precisato che *"la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è precluso al legislatore regionale intervenire nel settore, con una disciplina difforme da quella statale"*.

Va escluso, quindi, che la determinazione della tariffa possa avvenire con modalità diverse da quelle indicate dai competenti organi statali o che, addirittura, possa essere rimessa ad una unilaterale determinazione del gestore.

Quanto costa l'acqua nella nostra Regione?



Nel 1999 un calabrese pagava mediamente 51 € all'anno, saliti a quasi 60 € nel 2005 e a 64 nel 2008.

Nel 1999 un metro cubo d'acqua costava 0,55 €, nel 2005 saliva a 0,70 € e nel 2008 rimaneva quasi stabile a 0,64 € (vd. graf. 9).


Sono numerosi gli studi comparativi con altre realtà nazionali che evidenziano che il costo italiano sia uno dei più bassi.

E in effetti, dai dati emerge che la spesa media per il consumo idrico di una famiglia calabrese di tre persone, nel 2008 ammonta a circa 16 € al mese, un esborso di gran lunga inferiore, secondo il Censis, a quello per l'acquisto dei tabacchi (circa 26 euro/mese) o ancora per cellulare e fisso (58 euro/mese).

Ancora più evidente se si confronta il costo per mc. Mille litri d'acqua hanno il costo di due bottiglie di acqua minerale acquistate in un supermercato. Una famiglia di 4 persone spende in media 340 euro l'anno in acqua minerale. Ottantaquattro euro in più di quanto paga per quella che arriva dal rubinetto.

La spesa media annua per l'acqua di una famiglia di 3 persone rappresenta l'1,33% del reddito medio familiare calabrese.



Graf. 9 - COSTO DELL'ACQUA ALL'UTENZA IN CALABRIA (valori in €)

Costo annuo medio pro capite = accertamento/popolazione
Costo annuo medio mc = accertamento/acqua erogata



Proposta di legge n. 316/9^ di iniziativa dei Consiglieri regionali M. Maiolo, S. Principe, A. Scalzo, M. Franchino, F. Sulla, C. Guccione, P. Amato, D. Battaglia, A. De Gaetano, B. Censore, D. Talarico, G. Giordano, E. De Masi recante:

“Istituzione di una Commissione consiliare d'inchiesta sul sistema idrico integrato in Calabria e sull'attività della SoRiCal (Società Risorse Idriche Calabria)”

Articolato

Articolo 1

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto e 35 del Regolamento interno del Consiglio una Commissione Consiliare di Inchiesta sul sistema idrico integrato in Calabria e sulla attività della SoRiCal (Società Risorse Idriche Calabria).
2. La Commissione è costituita dai consiglieri regionali indicati dai gruppi consiliari in proporzione alla loro composizione numerica, fatte salve eventuali incompatibilità previste dalla legge o inerenti a funzioni attuali o pregresse, nel numero previsto dall'articolo 29, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio.

Articolo 2

1. La elezione del Presidente della Commissione, che ai sensi del comma 2, articolo 32 dello Statuto è attribuita all'opposizione, del Vice-Presidente e del Segretario avviene con le modalità di cui all'articolo 35 del Regolamento interno del Consiglio.
2. Entro il termine di 30 giorni dalla elezione, il Presidente provvederà all'insediamento della Commissione di cui al precedente articolo 1 dopo aver acquisito la indicazione dei nominativi da parte dei Presidenti dei gruppi consiliari che dovranno provvedere entro i 10 giorni precedenti la data fissata per l'insediamento.

Articolo 3

1. La Commissione deve ultimare i propri lavori entro 120 giorni dalla data di insediamento, presentando una relazione al Consiglio Regionale sui risultati delle indagini di cui al successivo articolo 5 nonché sulle proposte di cui all'articolo 6. In mancanza di unanimità sui risultati dell'indagine possono essere presentate relazioni diverse.
2. La relazione dovrà contenere, come proposta al Consiglio, le iniziative da assumere in conseguenza delle indagini svolte e delle più generali esigenze legislative di riordino della gestione del Sistema Idrico Integrato della Calabria.

Articolo 4

1. Qualora la Commissione abbia necessità di avvalersi di esperti estranei all'Amministrazione regionale, il conferimento dei relativi incarichi, in numero non superiore a tre, è deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sentito il Presidente della Commissione, utilizzando risorse finanziarie ordinarie attribuite al Bilancio del Consiglio Regionale. Con la medesima deliberazione è determinato il compenso globale che sarà corrisposto al termine dell'incarico.
2. Gli incarichi di cui al precedente comma 1 sono conferiti a tempo

Proposta di legge n. 316/9^ di iniziativa dei Consiglieri regionali M. Maiolo, S. Principe, A. Scalzo, M. Franchino, F. Sulla, C. Guccione, P. Amato, D. Battaglia, A. De Gaetano, B. Censore, D. Talarico, G. Giordano, E. De Masi recante:

“Istituzione di una Commissione consiliare d'inchiesta sul sistema idrico integrato in Calabria e sull'attività della SoRiCal (Società Risorse Idriche Calabria)”

determinato e non possono superare il tempo richiesto per la durata dei lavori della Commissione.

3. Per la propria attività la Commissione assume i poteri previsti nell'articolo 116 del Regolamento interno del Consiglio.

Articolo 5

- 1 La Commissione dovrà svolgere l'indagine sull'assetto del sistema idrico integrato in Calabria e sull'intera attività della SoRiCal (Società Risorse Idriche Calabria), con riferimento al rispetto delle specifiche previsioni legislative, delle leggi e delle norme vigenti, nonché alla programmazione, alla organizzazione, alla gestione e alla spesa, e su ogni altro aspetto che sarà ritenuto utile.

Articolo 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURC della Regione Calabria.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE ⁽¹⁾.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 327. Entrata in vigore il 22 dicembre 2000.

(2) Termine di recepimento: 22 dicembre 2003.

(3) Per l'istituzione di un registro di siti destinati a formare la rete di intercalibrazione conformemente alla presente direttiva, vedi la *decisione 2005/646/CE*; per l'istituzione, a norma della presente direttiva, dei valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione, vedi la *decisione 2008/915/CE*; per le specifiche tecniche per le analisi chimiche e il monitoraggio dello stato delle acque, conformemente alla presente direttiva, vedi la *direttiva 2009/90/CE*.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁶⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁷⁾, visto il progetto comune adottato dal comitato di conciliazione il 18 luglio 2000,

considerando quanto segue:

(1) L'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale.

(2) Le conclusioni del seminario ministeriale sulla politica comunitaria in materia di acque, tenutosi a Francoforte nel 1988, avevano messo in luce la necessità che la legislazione comunitaria disciplinasse la qualità ecologica delle acque. Nella risoluzione del 28 giugno 1988 ⁽⁸⁾, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte per migliorare la qualità ecologica delle acque superficiali all'interno della Comunità.

(3) La dichiarazione del seminario ministeriale sulle acque sotterranee, tenutosi a L'Aia nel 1991, riconosceva l'esigenza di intervenire per evitare il

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

deterioramento delle acque dolci nel lungo periodo, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, e richiedeva l'attuazione di un programma di interventi che garantisse, entro il 2000, la gestione e la protezione sostenibili delle fonti di acqua dolce. Nelle risoluzioni del 25 febbraio 1992 ⁽⁹⁾ e del 20 febbraio 1995 ⁽¹⁰⁾, il Consiglio ha auspicato l'elaborazione di un programma d'azione per le acque sotterranee, nonché la revisione della *direttiva 80/68/CEE* del Consiglio, del 17 dicembre 1979, sulla protezione delle acque sotterranee contro l'inquinamento provocato da alcune sostanze pericolose nell'ambito di una politica globale per la protezione delle acque dolci.

(4) Le acque comunitarie subiscono pressioni sempre maggiori a causa del continuo aumento della domanda di acqua di buona qualità in quantità sufficienti per qualsiasi utilizzo. Il 10 novembre 1995, nella relazione "L'ambiente nell'Unione europea è 1995", l'Agenzia europea per l'ambiente ha presentato una relazione aggiornata sullo stato dell'ambiente, nella quale confermava la necessità di intervenire per tutelare le acque comunitarie sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

(5) Il 18 dicembre 1995, il Consiglio ha adottato conclusioni che richiedevano, tra l'altro, l'elaborazione di una nuova direttiva quadro che fissi i principi di base di una politica sostenibile in materia di acque a livello dell'Unione europea, invitando la Commissione a presentare una proposta.

(6) Il 21 febbraio 1996, la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Politica comunitaria in materia di acque", nella quale vengono definiti i principi della politica nel settore.

(7) Il 9 settembre 1996, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per la protezione e la gestione integrate delle acque sotterranee ⁽¹¹⁾. In tale proposta, la Commissione ha sottolineato la necessità di definire le procedure per regolamentare l'estrazione delle acque dolci e controllarne la quantità e la qualità.

(8) Il 29 maggio 1995, la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'uso razionale e la conservazione delle zone umide, nella quale si riconosce l'importante funzione da esse svolta per la protezione delle risorse idriche.

(9) È necessario sviluppare una politica comunitaria integrata in materia di acque.

(10) Il Consiglio, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale e il Parlamento europeo hanno invitato la Commissione, rispettivamente in data 25 giugno, 19 settembre, 26 settembre e 23 ottobre 1996, a presentare una proposta di direttiva del Consiglio che istituisca un quadro per la politica

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

comunitaria in materia di acque.

(11) Come stabilito dall'articolo 174 del trattato, la politica ambientale della Comunità deve contribuire a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, che dev'essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

(12) A norma dell'articolo 174 del trattato, nel predisporre la politica in materia ambientale, la Comunità deve tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità, dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni, nonché dei vantaggi e dei costi potenziali di un'azione o di una mancanza di azione.

(13) Le diverse condizioni ed esigenze riscontrabili all'interno della Comunità richiedono l'adozione di soluzioni specifiche. È opportuno tener conto di tale diversità nella programmazione e nell'esecuzione di misure atte a garantire la protezione ed un utilizzo sostenibile delle acque nell'ambito del bacino idrografico. Le decisioni dovrebbero essere adottate al livello più vicino possibile ai luoghi di utilizzo effettivo o di degrado delle acque. Si dovrebbero privilegiare le azioni che rientrino fra le competenze degli Stati membri, attraverso programmi di misure adeguati alle condizioni regionali e locali.

(14) Il successo della presente direttiva dipende da una stretta collaborazione e da un'azione coerente a livello locale, della Comunità e degli Stati membri, oltre che dall'informazione, dalla consultazione e dalla partecipazione dell'opinione pubblica, compresi gli utenti.

(15) La fornitura idrica è un servizio d'interesse generale, come indicato nella comunicazione della Commissione "I servizi di interesse generale in Europa" ⁽¹²⁾.

(16) È necessario integrare maggiormente la protezione e la gestione sostenibile delle acque in altre politiche comunitarie come la politica energetica, dei trasporti, la politica agricola, la politica della pesca, la politica regionale e in materia di turismo. La presente direttiva dovrebbe rappresentare la base per un dialogo continuo e per lo sviluppo di strategie tese ad ottenere una maggiore integrazione tra le varie politiche. La presente direttiva può altresì apportare un contributo decisivo in altri settori della cooperazione tra Stati membri, tra l'altro la "Prospettiva per lo sviluppo territoriale europeo" (ESDP).

(17) Una politica delle acque efficace e coerente deve tener conto della fragilità degli ecosistemi acquatici vicini alla costa o alle foci di fiumi, o in golfi o mari relativamente chiusi, in quanto il loro equilibrio è molto influenzato dalla

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

qualità delle acque interne che ricevono. La tutela dello stato delle acque in un bacino idrografico porta vantaggi economici contribuendo alla protezione delle popolazioni ittiche, anche costiere.

(18) La politica comunitaria nel settore delle acque richiede un quadro legislativo trasparente, efficace e coerente. La Comunità dovrebbe fornire principi comuni e il quadro globale in cui inserire gli interventi. La presente direttiva dovrebbe fornire tale quadro e coordinare, integrare e, nel lungo periodo, sviluppare ulteriormente i principi e le strutture generali idonei a garantire la protezione e un utilizzo sostenibile delle acque comunitarie, nel rispetto del principio della sussidiarietà.

(19) La presente direttiva intende mantenere e migliorare l'ambiente acquatico all'interno della Comunità. Tale obiettivo riguarda principalmente la qualità delle acque interessate. Il controllo della quantità è un elemento secondario fra quelli che consentono di garantire una buona qualità idrica e pertanto si dovrebbero istituire altresì misure riguardanti l'aspetto quantitativo ad integrazione di quelle che mirano a garantire una buona qualità.

(20) Lo stato quantitativo di un corpo idrico sotterraneo può influire sulla qualità ecologica delle acque superficiali e sugli ecosistemi terrestri connessi a tale corpo idrico sotterraneo.

(21) La Comunità e gli Stati membri sono parti di vari accordi internazionali che prevedono obblighi rilevanti in materia di protezione delle acque marine dall'inquinamento, in particolare la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino nella zona del Mar Baltico, firmata ad Helsinki il 9 aprile 1992 e approvata dal Consiglio con decisione 94/157/CE, la convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nordorientale, firmata a Parigi il 22 settembre 1992 e approvata dal Consiglio con *decisione 98/249/CE*, e la convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e approvata dal Consiglio con *decisione 77/585/CEE*, nonché il protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, firmato ad Atene il 17 maggio 1980 e approvato dal Consiglio con *decisione 83/101/CEE*. La presente direttiva contribuirà a consentire alla Comunità e agli Stati membri di rispettare detti obblighi.

(22) La presente direttiva deve contribuire alla graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque.

(23) Occorre disporre di principi comuni per coordinare gli interventi degli Stati membri diretti a migliorare la protezione delle acque della Comunità sia quantitativamente che qualitativamente, promuovere un'utilizzazione sostenibile dell'acqua, contribuire al controllo dei problemi delle acque di rilevanza transfrontaliera, per proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono direttamente da essi, e per salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni potenziali delle acque della Comunità.

(24) Una buona qualità delle acque contribuirà ad assicurare la fornitura di acqua potabile alla popolazione.

(25) È opportuno stabilire definizioni comuni di stato delle acque, sotto il profilo qualitativo e anche, laddove ciò si riveli importante per la protezione dell'ambiente, sotto il profilo quantitativo. Si dovrebbero fissare obiettivi ambientali per raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta la Comunità e impedire il deterioramento dello stato delle acque a livello comunitario.

(26) Gli Stati membri dovrebbero cercare di raggiungere almeno l'obiettivo di un buono stato delle acque definendo e attuando le misure necessarie nell'ambito di programmi integrati di misure, nell'osservanza dei vigenti requisiti comunitari. Ove le acque abbiano già raggiunto un buono stato, si dovrebbe mantenere tale situazione. Per le acque sotterranee, oltre ai requisiti di un buono stato, si dovrebbe identificare e correggere qualsiasi tendenza significativa e prolungata all'aumento della concentrazione di sostanze inquinanti.

(27) L'obiettivo finale della presente direttiva è quello di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura.

(28) In teoria, le acque superficiali e sotterranee sono risorse naturali rinnovabili. In particolare, per garantire un buono stato delle acque sotterranee è necessario un intervento tempestivo e una programmazione stabile sul lungo periodo delle misure di protezione, visti i tempi necessari per la formazione e il ricambio naturali di tali acque. Nel calendario delle misure adottate per conseguire un buono stato delle acque sotterranee e invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione delle sostanze inquinanti nelle acque sotterranee è opportuno tener conto di tali tempi.

(29) Gli Stati membri, nel prefiggersi di conseguire gli obiettivi indicati nella presente direttiva e nel definire un programma delle misure da adottare a tal fine, possono attuare gradualmente il programma di misure al fine di ripartire i costi dell'attuazione.

(30) Per garantire l'attuazione piena e coerente della presente direttiva, qualsiasi proroga del calendario dovrebbe effettuarsi in base a criteri adeguati, chiari e trasparenti ed essere giustificata dagli Stati membri nell'ambito dei piani di gestione dei bacini idrografici.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

(31) Ove le ripercussioni subite dal corpo idrico in seguito all'attività umana o a motivo delle sue condizioni naturali siano tali che risulti impossibile o eccessivamente oneroso ottenere un buono stato delle acque, possono essere fissati obiettivi ambientali meno rigorosi, fondati su criteri oggettivi e trasparenti, e si dovrebbe fare il possibile per prevenire un ulteriore deterioramento dello stato delle acque.

(32) A precise condizioni, vi possono essere motivi per dispensare dall'obbligo di prevenire un ulteriore deterioramento o di conseguire un buono stato, se il mancato raggiungimento dei risultati è dovuto a circostanze imprevedute o eccezionali, in particolare inondazioni o siccità o a motivi di interesse pubblico di primaria importanza, o a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello dei corpi sotterranei, purché sia fatto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico.

(33) L'obiettivo di ottenere un buono stato delle acque dovrebbe essere perseguito a livello di ciascun bacino idrografico, in modo da coordinare le misure riguardanti le acque superficiali e sotterranee appartenenti al medesimo sistema ecologico, idrologico e idrogeologico.

(34) Ai fini della protezione ambientale, è necessario integrare maggiormente gli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque superficiali e sotterranee tenendo conto delle condizioni naturali di scorrimento delle acque nel ciclo idrologico.

(35) Nei bacini idrografici ove l'utilizzo dell'acqua può avere ripercussioni a livello transfrontaliero, i requisiti per il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dalla presente direttiva e, in particolare, tutti i programmi di misure dovrebbero essere coordinati per l'ultimo distretto idrografico. Per i bacini idrografici che si estendono oltre le frontiere della Comunità, gli Stati membri dovrebbero cercare di assicurare l'opportuno coordinamento con i paesi terzi interessati. La presente direttiva deve contribuire al rispetto degli obblighi assunti dalla Comunità in forza delle convenzioni internazionali sulla protezione e la gestione delle acque, in particolare della convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, approvata con *decisione 95/308/CE* del Consiglio, e dei successivi accordi di applicazione.

(36) È necessario procedere ad analisi delle caratteristiche di un bacino idrografico e dell'impatto delle attività umane nonché all'analisi economica dell'utilizzo idrico. L'evoluzione dello stato delle acque dovrebbe essere sorvegliata dagli Stati membri in modo sistematico e comparabile in tutta la Comunità. Questa informazione è necessaria affinché gli Stati membri dispongano di una base valida per sviluppare programmi di intervento volti al conseguimento degli obiettivi fissati dalla presente direttiva.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

(37) Gli Stati membri dovrebbero designare le acque usate per la produzione di acqua potabile, garantendo il rispetto della *direttiva 80/778/CEE* del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

(38) Può risultare opportuno che gli Stati membri ricorrano a strumenti economici nell'ambito di un programma di misure. Il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e delle risorse, in relazione ai danni o alle ripercussioni negative per l'ambiente acquatico, dovrebbe essere preso in considerazione, in particolare, in base al principio "chi inquina paga". A tal fine, sarà necessaria un'analisi economica dei servizi idrici, basata sulle previsioni a lungo termine della domanda e dell'offerta nel distretto idrografico.

(39) È necessario prevenire o attenuare le conseguenze degli inquinamenti dovuti a cause accidentali. È opportuno stabilire misure a tal fine nel programma di misure.

(40) Per quanto riguarda la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la politica comunitaria dell'acqua dovrebbe ispirarsi ad un approccio combinato che riduca l'inquinamento alla fonte, fissando valori limite per le emissioni e norme di qualità ambientali.

(41) Sotto il profilo quantitativo, è opportuno istituire principi generali per limitare l'estrazione e l'arginazione delle acque, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale dei sistemi idrici interessati.

(42) È opportuno fissare norme di qualità ambientali comuni e valori limite di emissione come prescrizioni minime nella legislazione comunitaria per alcuni gruppi o famiglie di sostanze inquinanti. È opportuno fissare disposizioni affinché tali norme vengano adottate a livello comunitario.

(43) L'inquinamento causato dallo scarico, da emissioni e da perdite di sostanze pericolose prioritarie deve essere arrestato o gradualmente eliminato. Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbero definire le sostanze da considerare prioritarie ai fini dell'azione e le misure specifiche da adottare contro l'inquinamento dell'acqua da esse causato, tenendo conto di tutte le fonti significative e identificando il livello e l'insieme di controlli economicamente valido ed equilibrato.

(44) L'identificazione delle sostanze pericolose prioritarie dovrebbe tener conto del principio di precauzione e fondarsi sulla individuazione di effetti potenzialmente negativi del prodotto e su una valutazione scientifica del pericolo.

(45) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per eliminare l'inquinamento delle acque superficiali ad opera delle sostanze prioritarie e ridurre

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

gradualmente l'inquinamento causato dalle altre sostanze che impedirebbero loro altrimenti di conseguire gli obiettivi per i corpi idrici superficiali.

(46) Per garantire la partecipazione del pubblico, compresi gli utenti dell'acqua, nel processo di elaborazione ed aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, è necessario fornire informazioni adeguate sulle misure previste e riferire in merito ai progressi della loro attuazione in modo da coinvolgere il pubblico prima di adottare le decisioni definitive e le misure necessarie.

(47) La presente direttiva dovrebbe fornire i meccanismi atti ad affrontare gli ostacoli al miglioramento dello stato delle acque che non rientrino nella sfera di applicazione della normativa comunitaria sulle acque, al fine di preparare le strategie opportune per superarli.

(48) A scadenze annue, la Commissione dovrebbe presentare un programma aggiornato sulle iniziative che intende proporre nel settore idrico.

(49) È necessario definire, nell'ambito della presente direttiva, specifiche tecniche che garantiscano un approccio coerente in tutta la Comunità. I criteri di valutazione dello stato delle acque costituiscono un importante progresso. È opportuno che l'adeguamento di alcuni elementi tecnici al progresso tecnico e la standardizzazione dei metodi di controllo, di campionamento e di analisi siano realizzati attraverso la procedura del comitato. Per favorire una piena comprensione e un'applicazione coerente dei criteri per la caratterizzazione dei bacini idrografici e la valutazione dello stato delle acque, la Commissione può adottare direttive per l'applicazione dei criteri suddetti.

(50) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la *decisione 1999/468/CE* del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(51) L'attuazione della presente direttiva deve consentire di pervenire ad un livello di protezione delle acque almeno equivalente a quello previsto in taluni atti precedenti, che dovrebbero quindi essere abrogati una volta che sia data piena attuazione alle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

(52) Le disposizioni della presente direttiva riprendono quelle relative alla riduzione dell'inquinamento provocato da sostanze pericolose, di cui alla *direttiva 76/464/CEE*. Pertanto, detta direttiva dovrebbe essere abrogata una volta che sia data piena attuazione alle disposizioni della presente direttiva.

(53) È necessario garantire la piena attuazione e applicazione della legislazione vigente in materia ambientale ai fini della protezione delle acque. È indispensabile garantire la corretta applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva in tutta la Comunità, prevedendo sanzioni adeguate

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

nelle legislazioni degli Stati membri. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive,

hanno adottato la presente direttiva:

(4) In G.U.C.E. 17 giugno 1997, n. C 184 e in G.U.C.E. 20 gennaio 1998, n. C 16.

(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 21 novembre 1997, n. C 355.

(6) Pubblicato nella G.U.C.E. 11 giugno 1998, n. C 180.

(7) Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 1999 (G.U.C.E. 28 maggio 1999, n. C 150) confermato il 16 settembre 1999, posizione comune del Consiglio del 22 ottobre 1999 (G.U.C.E. 30 novembre 1999, n. C 343) e decisione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2000, decisione del Parlamento europeo del 7 settembre 2000 e decisione del Consiglio del 14 settembre 2000.

(8) Pubblicato nella G.U.C.E. 9 agosto 1988, n. C 209.

(9) Pubblicato nella G.U.C.E. 6 marzo 1992, n. C 59.

(10) Pubblicato nella G.U.C.E. 28 febbraio 1995, n. C 49.

(11) Pubblicato nella G.U.C.E. 25 novembre 1996, n. C 355.

(12) Pubblicato nella G.U.C.E. 26 settembre 1996, n. C 281.

Articolo 1

Scopo.

Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:

a) impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;

b) agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

c) miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;

d) assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l'aumento, e

e) contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità

contribuendo quindi a:

- garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo,

- ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee,

- proteggere le acque territoriali e marine, e

- realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino: con azione comunitaria ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, per arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) "acque superficiali": le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee; le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;

2) "acque sotterranee": tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;

3) "acque interne": tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

- 4) "fiume": un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;
- 5) "lago": un corpo idrico superficiale interno fermo;
- 6) "acque di transizione": i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;
- 7) "acque costiere": le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;
- 8) "corpo idrico artificiale": un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;
- 9) "corpo idrico fortemente modificato": un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dallo Stato membro in base alle disposizioni dell'allegato II;
- 10) "corpo idrico superficiale": un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;
- 11) "falda acquifera": uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;
- 12) "corpo idrico sotterraneo": un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;
- 13) "bacino idrografico": il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
- 14) "sottobacino": il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua (di solito un lago o la confluenza di un fiume);
- 15) "distretto idrografico": area di terra e di mare, costituita da uno o più

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, è definito la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;

16) "autorità competente": l'autorità o le autorità definite dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3;

17) "stato delle acque superficiali": espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico;

18) "buono stato delle acque superficiali": lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno "buono";

19) "stato delle acque sotterranee": espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico;

20) "buono stato delle acque sotterranee": lo stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno "buono";

21) "stato ecologico": espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell'allegato V;

22) "buono stato ecologico": stato di un corpo idrico superficiale classificato in base all'allegato V;

23) "buon potenziale ecologico": stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato, così classificato in base alle disposizioni pertinenti dell'allegato V;

24) "buono stato chimico delle acque superficiali": stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli standard di qualità ambientali fissati dall'allegato IX, e in forza dell'articolo 16, paragrafo 7 e di altre normative comunitarie pertinenti che istituiscono standard di qualità ambientale a livello comunitario;

25) "buono stato chimico delle acque sotterranee": stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla tabella 2.3.2 dell'allegato V;

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

26) "stato quantitativo": espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette;

27) "risorse idriche sotterranee disponibili": velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno la velocità annua media a lungo termine del flusso necessario per raggiungere gli obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali connesse, di cui all'articolo 4, al fine di evitare un impoverimento significativo dello stato ecologico di tali acque nonché danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;

28) "buono stato quantitativo": stato definito nella tabella 2.1.2 dell'allegato V;

29) "sostanze pericolose": le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;

30) "sostanze prioritarie": le sostanze definite ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, ed elencate nell'allegato X. Tra queste sostanze, vi sono "sostanze pericolose prioritarie" che sono quelle definite ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3 e 6, che devono essere oggetto di misure a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 8;

31) "inquinante": qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'allegato VIII;

32) "immissione diretta nelle acque sotterranee": immissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;

33) "inquinamento": l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;

34) "obiettivi ambientali": gli obiettivi fissati all'articolo 4;

35) "standard di qualità ambientale": la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, per tutelare la salute umana e l'ambiente;

36) "approccio combinato": il controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali secondo l'impostazione di cui all'articolo 10;

37) "acque destinate al consumo umano": le acque disciplinate dalla

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

direttiva 80/778/CEE, modificata dalla direttiva 98/83/CE;

38) "servizi idrici": tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica:

a) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione, di acque superficiali o sotterranee;

b) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;

39) "utilizzo delle acque": servizi idrici assieme alle altre attività di cui all'articolo 5 e all'allegato II, che incidono in modo significativo sullo stato delle acque.

Tale nozione si applica ai fini dell'articolo 1 e dell'analisi economica effettuata a norma dell'articolo 5 dell'allegato III, lettera b);

40) "valori limite di emissione": la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, in particolare quelle di cui all'articolo 16.

I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione. Per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;

41) "controlli delle emissioni": controlli che comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni. L'uso del termine "controllo delle emissioni" nella presente direttiva, in riferimento alle disposizioni di altre direttive, non va considerato in alcun modo come una reinterpretazione di tali disposizioni.

Articolo 3

Coordinamento delle disposizioni amministrative all'interno dei distretti

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

idrografici.

1. Gli Stati membri individuano i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e, ai fini della presente direttiva, li assegnano a singoli distretti idrografici. Ove opportuno, è possibile accomunare in un unico distretto bacini idrografici di piccole dimensioni e bacini di dimensioni più grandi, oppure unificare piccoli bacini limitrofi. Qualora le acque sotterranee non rientrino interamente in un bacino idrografico preciso, esse vengono individuate e assegnate al distretto idrografico più vicino o più consono. Le acque costiere vengono individuate e assegnate al distretto idrografico o ai distretti idrografici più vicini o più consoni.

2. Gli Stati membri provvedono a adottare le disposizioni amministrative adeguate, ivi compresa l'individuazione dell'autorità competente, per l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva all'interno di ciascun distretto idrografico presente nel loro territorio.

3. Gli Stati membri provvedono affinché un bacino idrografico che si estende sul territorio di più Stati membri sia assegnato a un distretto idrografico internazionale. Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare l'assegnazione di tali distretti idrografici internazionali.

Ciascuno Stato membro provvede ad adottare le disposizioni amministrative adeguate, ivi compresa l'individuazione dell'autorità competente, per l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva in ogni parte di distretto idrografico internazionale presente nel suo territorio.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, in particolare tutti i programmi di misure, siano coordinati in tutto il distretto idrografico. Per i distretti idrografici internazionali, gli Stati membri interessati provvedono congiuntamente al coordinamento e possono avvalersi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali. Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare la definizione dei programmi di misure.

5. Se un distretto idrografico supera i confini della Comunità, lo Stato membro o gli Stati membri interessati si adoperano per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi in questione, per realizzare gli obiettivi della presente direttiva in tutto il distretto idrografico. Gli Stati membri provvedono all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva nell'ambito del loro territorio.

6. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri possono individuare quale autorità competente un organismo nazionale o internazionale esistente.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

7. Gli Stati membri individuano l'autorità competente entro il termine di cui all'articolo 24.

8. Entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 24 gli Stati membri forniscono alla Commissione un elenco delle rispettive autorità competenti e delle autorità competenti di tutti gli organismi internazionali di cui fanno parte. Per ciascuna autorità competente forniscono le informazioni stabilite nell'allegato I.

9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali cambiamenti delle informazioni presentate in base al paragrafo 8 entro tre mesi dalla data in cui essi hanno effetto.

Articolo 4

Obiettivi ambientali.

1. Nel rendere operativi i programmi di misure specificate nei piani di gestione dei bacini idrografici:

a) Per le acque superficiali

i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e fermo restando il paragrafo 8;

ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, salva l'applicazione del punto iii) per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all'allegato V entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;

iii) gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all'allegato V entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;

iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 16, paragrafo 8, al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie ⁽¹³⁾ e arrestare o eliminare

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie,

fermi restando, per le parti interessate, i pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1.

b) Per le acque sotterranee

i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei, salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e salvo il paragrafo 8 del presente articolo e salva l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j);

ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrici sotterranei, e assicurano un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui all'allegato V, entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, salvo il paragrafo 8 e salva l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera g);

iii) gli Stati membri attuano le misure necessarie a invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall'impatto dell'attività umana per ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee.

Le misure volte a conseguire l'inversione di tendenza vengono attuate a norma dell'articolo 17, paragrafi 2, 4 e 5, tenendo conto degli standard applicabili stabiliti nella pertinente normativa comunitaria, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e salvo il paragrafo 8.

c) Per le aree protette

gli Stati membri si conformano a tutti gli standard e agli obiettivi entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salvo diversa disposizione della normativa comunitaria a norma della quale le singole aree protette sono state istituite.

2. Quando un corpo idrico è interessato da più di uno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, si applica quello più rigoroso.

3. Gli Stati membri possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:

a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo,

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:

i) sull'ambiente in senso più ampio,

ii) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o il diporto;

iii) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione,

iv) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo, o

v) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti;

b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.

Tali designazioni e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di gestione dei bacini idrografici prescritti dall'articolo 13 e sono riesaminate ogni sei anni.

4. A condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione, è possibile prorogare i termini fissati dal paragrafo 1 allo scopo di conseguire gradualmente gli obiettivi per quanto riguarda i corpi idrici, e che sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) gli Stati membri stabiliscono che tutti i miglioramenti necessari dello stato dei corpi idrici non possono essere ragionevolmente raggiunti entro i termini fissati nel suddetto paragrafo per almeno uno dei seguenti motivi:

i) la portata dei miglioramenti necessari può essere attuata, per motivi di realizzabilità tecnica, solo in fasi che superano il periodo stabilito;

ii) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionatamente costoso;

iii) le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti;

b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate e spiegate nel piano di gestione dei bacini idrografici prescritto dall'articolo 13;

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

c) le proroghe non superano il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo;

d) nel piano di gestione del bacino idrografico figurano un elenco delle misure previste dall'articolo 11 e considerate necessarie affinché i corpi idrici raggiungano progressivamente lo stato richiesto entro il termine prorogato, la giustificazione di ogni significativo ritardo nell'attuazione di tali misure, nonché il relativo calendario di attuazione. Negli aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico devono essere inclusi un riesame dell'attuazione di tali misure e un elenco delle eventuali misure aggiuntive.

5. Gli Stati membri possono prefiggersi di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli previsti dal paragrafo 1, per corpi idrici specifici qualora, a causa delle ripercussioni dell'attività umana, definita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, o delle loro condizioni naturali, il conseguimento di tali obiettivi sia non fattibile o esageratamente oneroso, e ricorrano le seguenti condizioni:

a) i bisogni ambientali e socioeconomici cui sono finalizzate dette attività umane del corpo idrico non possono essere soddisfatti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale e tale da non comportare oneri esagerati;

b) gli Stati membri garantiscono:

- per le acque superficiali, il raggiungimento del migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento,

- per le acque sotterranee, le minime modifiche possibili allo stato delle acque sotterranee, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

c) non si verifica alcun ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione;

d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni.

6. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

imprevedibili, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate, o in esito a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non costituisce una violazione delle prescrizioni della presente direttiva, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) è fatto tutto il possibile per impedire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze;

b) il piano di gestione del bacino idrografico prevede espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;

c) le misure da adottare quando si verificano tali circostanze eccezionali sono contemplate nel programma di misure e non compromettono il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione;

d) gli effetti delle circostanze eccezionali o imprevedibili sono sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui al paragrafo 4, lettera a), è fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze;

e) una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle lettere a) e d) sia inserita nel successivo aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico.

7. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora:

- il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, o

- l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano,

purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) è fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni;

c) le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile, e

d) per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale.

8. Gli Stati membri, nell'applicare i paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7, assicurano che l'applicazione non pregiudichi la realizzazione degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico e che essa sia coerente con l'attuazione di altri atti normativi comunitari in materia di ambiente.

9. È necessario prendere provvedimenti per garantire che l'applicazione delle nuove disposizioni, inclusa l'applicazione dei paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 garantisca almeno il medesimo livello di protezione rispetto alla vigente legislazione comunitaria.

(13) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

Articolo 5

Caratteristiche del distretto idrografico, esame dell'impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell'utilizzo idrico.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel loro territorio, siano effettuati, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati II e III, e completati entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva:

- un'analisi delle caratteristiche del distretto,
- un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, e
- un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

2. Le analisi e gli esami di cui al paragrafo 1 sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro tredici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni.

Articolo 6

Registro delle aree protette.

1. Gli Stati membri provvedono all'istituzione di uno o più registri di tutte le aree di ciascun distretto idrografico alle quali è stata attribuita una protezione speciale in base alla specifica normativa comunitaria al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee ivi contenute o di conservarne gli habitat e le specie presenti che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico. Essi provvedono affinché i registri delle aree protette siano ultimati entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Il registro o i registri contengono tutti i corpi idrici individuati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e tutte le aree protette di cui all'allegato IV.

3. Il registro o i registri delle aree protette devono essere tenuti aggiornati per ciascun distretto idrografico.

Articolo 7

Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile.

1. All'interno di ciascun distretto idrografico gli Stati membri individuano:

- tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m³ al giorno o servono più di 50 persone, e

- i corpi idrici destinati a tale uso futuro.

Gli Stati membri provvedono al monitoraggio, a norma dell'allegato V, dei corpi idrici che, in base all'allegato V, forniscono in media oltre 100 m³ al giorno.

2. Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva per i corpi idrici superficiali, compresi

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

gli standard di qualità fissati a livello comunitario a norma dell'articolo 16, provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa comunitaria, l'acqua risultante soddisfi i requisiti di cui alla *direttiva 80/778/CEE*, modificata dalla *direttiva 98/83/CE*.

3. Gli Stati membri provvedono alla necessaria protezione dei corpi idrici individuati al fine di impedire il peggioramento della loro qualità per ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. Gli Stati membri possono definire zone di salvaguardia per tali corpi idrici.

Articolo 8

Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette.

1. Gli Stati membri provvedono a elaborare programmi di monitoraggio dello stato delle acque al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all'interno di ciascun distretto idrografico:

- nel caso delle acque superficiali, i programmi in questione riguardano

i) il volume e il livello o la proporzione del flusso idrico nella misura adeguata ai fini dello stato ecologico e chimico e del potenziale ecologico

ii) lo stato ecologico e chimico e il potenziale ecologico è nel caso delle acque sotterranee, riguardano il monitoraggio dello stato chimico e quantitativo,

- nel caso delle aree protette, i suddetti programmi sono integrati dalle specifiche contenute nella normativa comunitaria in base alla quale le singole aree protette sono state create.

2. I programmi devono essere operativi entro sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, se non specificato diversamente nella pertinente normativa. Il monitoraggio in questione è effettuato secondo le prescrizioni di cui all'allegato V.

3. Sono adottate specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3

⁽¹⁴⁾.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

(14) Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 della direttiva 2008/32/CE*.

Articolo 9

Recupero dei costi relativi ai servizi idrici.

1. Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga".

Gli Stati membri provvedono entro il 2010:

- a che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva,

- a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato III e tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Al riguardo, gli Stati membri possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.

2. Nei piani di gestione dei bacini idrografici, gli Stati membri riferiscono circa i passi previsti per attuare il paragrafo 1 che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali della presente direttiva, nonché circa il contributo dei vari settori di impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici.

3. Il presente articolo non osta al finanziamento di particolari misure di prevenzione o di risanamento volte al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

4. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora decidano, secondo prassi consolidate, di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo periodo, e le pertinenti disposizioni del paragrafo 2 per una determinata attività di impiego delle acque, ove ciò non comprometta i fini ed il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. Gli Stati membri riferiscono sui motivi della applicazione incompleta del paragrafo 1, secondo periodo, nei piani di gestione dei bacini idrografici.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Articolo 10

Approccio combinato per le fonti puntuali e diffuse.

1. Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scarichi nelle acque superficiali, di cui al paragrafo 2, siano controllati secondo l'approccio combinato indicato nel presente articolo.

2. Gli Stati membri provvedono all'istituzione e/o alla realizzazione dei:

a) controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili,

b) controlli dei pertinenti valori limite di emissione,

c) in caso di impatti diffusi, controlli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali,

stabiliti:

- nella *direttiva 96/61/CE* del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento,

- nella *direttiva 91/271/CEE* del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane,

- nella *direttiva 91/676/CEE* del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole,

- nelle direttive adottate a norma dell'articolo 16 della presente direttiva,

- nelle direttive elencate nell'allegato IX,

- in ogni altra normativa comunitaria pertinente,

entro 12 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salvo diversa indicazione della normativa in questione.

3. Qualora un obiettivo di qualità o uno standard di qualità, stabilito a norma della presente direttiva, delle direttive elencate nell'allegato IX o di ogni altra normativa comunitaria, prescriva requisiti più severi di quelli che risulterebbero dall'applicazione del paragrafo 2, sono fissati di conseguenza controlli più rigidi sulle emissioni.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Articolo 11

Programma di misure.

1. Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all'intero territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio.

2. Ciascun programma annovera le "misure di base" indicate al paragrafo 3 e, ove necessario, "misure supplementari".

3. Con l'espressione "misure di base" si intendono i requisiti minimi del programma, in particolare:

a) misure necessarie per attuare la normativa comunitaria in materia di protezione delle acque, ivi comprese quelle contemplate dalla normativa di cui all'articolo 10 e all'allegato VI, parte A;

b) misure ritenute appropriate ai fini dell'articolo 9;

c) misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, per non compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4;

d) misure per adempiere alle prescrizioni di cui all'articolo 7, incluse le misure relative alla tutela della qualità dell'acqua al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria per la produzione di acqua potabile;

e) misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e l'arginamento. Dette misure sono periodicamente riesaminate e, se del caso, aggiornate. Gli Stati membri possono esentare dalle misure di controllo le estrazioni e gli arginamenti che non hanno alcun impatto significativo sullo stato delle acque;

f) misure di controllo, compreso l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

sotterranei. L'acqua impiegata può essere di qualunque provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

g) per gli scarichi da origini puntuali che possono provocare inquinamento, l'obbligo di una disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, che stabiliscono controlli delle emissioni per gli inquinanti in questione, compresi i controlli a norma dell'articolo 10 e dell'articolo 16. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

h) per le fonti diffuse che possono provocare inquinamento, misure atte a impedire o controllare l'immissione di inquinanti. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

i) per qualsiasi altro impatto negativo considerevole sullo stato dei corpi idrici, di cui all'articolo 5 e all'allegato II, in particolare misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora un tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Le misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

j) divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve le disposizioni in appresso.

Gli Stati membri possono autorizzare la reintroduzione nella medesima falda di acque utilizzate a scopi geotermici.

Essi possono autorizzare inoltre, a determinate condizioni:

- l'introduzione di acque contenenti sostanze derivanti da operazioni di prospezione e estrazione di idrocarburi o attività minerarie e l'inserimento di acque per motivi tecnici in formazioni geologiche da cui siano stati estratti idrocarburi o altre sostanze o in formazioni geologiche che per motivi naturali siano permanentemente inidonee per altri scopi. Tale inserimento non deve

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

comportare sostanze diverse da quelle derivanti dalle operazioni summenzionate,

- la reintroduzione di acque sotterranee estratte da miniere e cave oppure di acque associate alla costruzione o alla manutenzione di opere di ingegneria civile,

- l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in formazioni geologiche che per motivi naturali siano permanentemente inidonee per altri scopi,

- l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma della *direttiva 2009/31/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio o sia esclusa dall'ambito di applicazione di tale direttiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della medesima ⁽¹⁵⁾,

- l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in altre formazioni geologiche ove sussista l'esigenza imprescindibile di assicurare la fornitura di gas e ove l'introduzione eviti qualsiasi pericolo attuale o futuro di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi,

- la costruzione, le opere di ingegneria civile e attività analoghe sul o nel terreno che vengono direttamente a contatto con le acque sotterranee. A tal fine gli Stati membri possono determinare quali di queste attività debbano ritenersi autorizzate, a condizione che siano effettuate in base alle norme vincolanti di carattere generale elaborate dallo Stato membro in relazione a dette attività,

- gli scarichi di piccoli quantitativi di sostanze finalizzati alla marcatura, alla protezione o al risanamento del corpo idrico, limitati al quantitativo strettamente necessario per le finalità in questione,

purché tali scarichi non compromettano il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati per il corpo idrico in questione;

k) in base all'azione intrapresa a norma dell'articolo 16, misure per eliminare l'inquinamento di acque superficiali da parte delle sostanze precisate nell'elenco delle sostanze prioritarie ⁽¹⁶⁾ convenuto in osservanza dell'articolo 16, paragrafo 2, e per ridurre progressivamente l'inquinamento da altre sostanze che altrimenti impedirebbe agli Stati membri di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 4 per i corpi idrici superficiali;

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

l) ogni misura necessaria al fine di evitare perdite significative di inquinanti dagli impianti tecnici e per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni, anche mediante sistemi per rilevare o dare l'allarme al verificarsi di tali eventi, comprese tutte le misure atte a ridurre il rischio per gli ecosistemi acquatici, in caso di incidenti che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti.

4. Per "misure supplementari" si intendono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi fissati a norma dell'articolo 4. L'allegato VI, parte B, presenta un elenco non limitativo di tali misure supplementari.

Gli Stati membri possono altresì adottare ulteriori misure supplementari per garantire una protezione aggiuntiva ai corpi idrici contemplati nella presente direttiva ovvero un loro miglioramento, fra l'altro nell'attuazione di pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1.

5. Allorché i dati del monitoraggio o dati di altro tipo indicano che il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 4 per il corpo idrico considerato è improbabile, gli Stati membri assicurano che:

- si indaghi sulle cause delle eventuali carenze,
- siano esaminati e riveduti, a seconda delle necessità, i pertinenti permessi e autorizzazioni,
- siano riesaminati e adattati, a seconda delle necessità, programmi di monitoraggio,
- siano stabilite le misure supplementari eventualmente necessarie per consentire il raggiungimento di detti obiettivi, compresa la fissazione di appropriati standard di qualità ambientale secondo le procedure di cui all'allegato V.

Allorché le cause in questione derivano da circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e tali da non poter essere ragionevolmente previste, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate lo Stato membro può decretare che le misure supplementari non sono applicabili, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 6.

6. Gli Stati membri, nell'applicare le misure a norma del paragrafo 3, prendono le iniziative necessarie per non accrescere l'inquinamento delle acque marine. Fatta salva la normativa vigente, l'attuazione delle misure adottate a norma del paragrafo 3 non può in nessun caso condurre, in maniera diretta o indiretta, ad un aumento dell'inquinamento delle acque superficiali. Tale condizione non si applica, ove comporti un aumento dell'inquinamento

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

dell'ambiente nel suo complesso.

7. I programmi di misure sono approntati entro nove anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e tutte le misure sono applicate entro 12 anni da tale data.

8. I programmi di misure sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente, ogni sei anni. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione.

(15) Trattino inserito dall'*articolo 32 della direttiva 2009/31/CE*.

(16) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

Articolo 12

Aspetti che non possono essere affrontati a livello di Stato membro.

1. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di un aspetto che presenta ripercussioni per la gestione delle sue acque ma che non può essere risolto al suo interno, esso può demandare la questione alla Commissione e a qualsiasi altro Stato membro interessato, eventualmente raccomandando soluzioni.

2. La Commissione risponde ad ogni relazione o raccomandazione da parte di uno Stato membro entro sei mesi.

Articolo 13

Piani di gestione dei bacini idrografici.

1. Per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico.

2. Per i distretti idrografici interamente compresi nella Comunità, gli Stati membri si coordinano al fine di predisporre un unico piano di gestione del bacino idrografico internazionale. Se detto piano unico non è predisposto, gli Stati membri approntano piani di gestione del bacino idrografico che abbraccino almeno le parti del distretto idrografico internazionale comprese nel

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

loro territorio, ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

3. Per i distretti idrografici internazionali che oltrepassano i confini della Comunità, gli Stati membri si impegnano per predisporre un unico piano di gestione del bacino e, se ciò non risulta possibile, un piano che abbracci almeno la parte del distretto idrografico internazionale compresa nel territorio dello Stato membro in questione.

4. Il piano di gestione del bacino idrografico comprende le informazioni riportate all'allegato VII.

5. I piani di gestione dei bacini idrografici possono essere integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati per sotto-bacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica. L'attuazione di tali misure non esenta gli Stati membri dagli obblighi loro imposti dal resto della presente direttiva.

6. I piani di gestione dei bacini idrografici sono pubblicati entro nove anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

7. I piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni.

Articolo 14

Informazione e consultazione pubblica.

1. Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della presente direttiva, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;

b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.

Su richiesta, si autorizza l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del piano di gestione del bacino idrografico.

2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, gli Stati membri concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti in questione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei piani in questione.

Articolo 15

Relazioni.

1. Entro tre mesi dalla loro pubblicazione, gli Stati membri inviano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dei bacini idrografici e di tutti gli aggiornamenti successivi:

a) per i distretti idrografici interamente situati nel territorio di uno Stato membro, tutti i piani di gestione dei bacini idrografici relativi al loro territorio nazionale e pubblicati a norma dell'articolo 13;

b) per i distretti idrografici internazionali, almeno la parte dei piani di gestione dei bacini idrografici che riguarda il territorio dello Stato membro.

2. Gli Stati membri presentano, entro tre mesi dal loro completamento, relazioni sintetiche:

- delle analisi richieste a norma dell'articolo 5, e

- dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8, effettuati per le finalità previste dai piani di gestione dei bacini idrografici.

3. Gli Stati membri, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun piano di gestione dei bacini idrografici o dall'aggiornamento previsto all'articolo 13, presentano una relazione provvisoria che riferisce i progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure previsto.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Articolo 16

Strategie per combattere l'inquinamento idrico.

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile. Le misure contro tali inquinanti mirano a ridurre progressivamente e, per le sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 2, punto 30, ad arrestare o gradualmente eliminare gli scarichi ⁽¹⁷⁾, emissioni e perdite. Tali misure sono adottate sulla base di proposte presentate dalla Commissione, secondo le procedure stabilite dal trattato.

2. La Commissione presenta una proposta contenente un primo elenco delle sostanze prioritarie ⁽¹⁸⁾ per le sostanze scelte tra quelle che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico. La priorità d'intervento attribuita alle sostanze viene definita in base al rischio di inquinamento dell'ambiente acquatico o da esso originato, determinato in base:

a) a una valutazione dei rischi effettuata a norma del *regolamento (CEE) n. 793/93* del Consiglio, della *direttiva 91/414/CEE* del Consiglio e della *direttiva 98/8/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, o

b) a una valutazione mirata dei rischi [secondo la metodologia di cui al *regolamento (CEE) n. 793/93*] incentrata unicamente sulla determinazione dell'ecotossicità acquatica e della tossicità per le persone attraverso l'ambiente acquatico,

Qualora risulti necessario al fine di rispettare il calendario di cui al paragrafo 4, la priorità d'intervento attribuita alle sostanze viene definita in base al rischio per l'ambiente acquatico o da esso originato, determinato in base a una procedura semplificata di valutazione dei rischi, fondata su principi scientifici e che tenga conto in particolare di quanto segue:

- prove riguardanti il rischio intrinseco della sostanza interessata e, in particolare, la sua ecotossicità acquatica e la tossicità per le persone attraverso vie di esposizione acquatiche,

- prove derivanti dal monitoraggio di fenomeni di contaminazione ambientale diffusi, e

- altri fattori comprovati che possano indicare la possibilità di una contaminazione ambientale diffusa, quali il volume di produzione o di uso della

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

sostanza interessata e le modalità d'uso.

3. La proposta della Commissione individua inoltre le sostanze pericolose prioritarie ⁽¹⁹⁾. In tale contesto la Commissione tiene conto della selezione di sostanze potenzialmente pericolose effettuata nella pertinente normativa comunitaria sulle sostanze pericolose o nei pertinenti accordi internazionali.

4. La Commissione riesamina l'elenco delle ⁽²⁰⁾ sostanze prioritarie adottato al più tardi entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, e successivamente almeno ogni quattro anni, e presenta eventuali proposte.

5. Nel preparare la proposta, la Commissione tiene conto delle raccomandazioni del comitato scientifico consultivo della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente, degli Stati membri, del Parlamento europeo, dell'Agenzia europea per l'ambiente, delle raccomandazioni contenute nei programmi di ricerca comunitari, di quelle fornite dalle organizzazioni internazionali di cui la Comunità è parte, delle organizzazioni imprenditoriali europee, comprese quelle che rappresentano le piccole e medie imprese, delle organizzazioni ambientaliste europee e di ogni altra informazione pertinente di cui sia venuta a conoscenza.

6. Per le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie ⁽²¹⁾, la Commissione presenta proposte in materia di controlli per:

- la riduzione progressiva di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze interessate e, in particolare,

- l'arresto o la graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze individuate a norma del paragrafo 3, con un opportuno calendario a tale scopo. Il calendario non supera i 20 anni dalla adozione di dette proposte da parte del Parlamento europeo e del Consiglio a norma del presente articolo.

Allo stesso tempo, la Commissione identifica il livello e la combinazione di misure di controllo dei prodotti e dei processi che garantiscano adeguatezza, efficacia dei costi e proporzionalità per le fonti puntuali e diffuse e tiene conto dei valori limite a livello comunitario per il controllo dei processi. Se necessario, può essere istituita una azione a livello comunitario per il controllo dei processi settore per settore. Qualora i controlli dei prodotti comprendano un riesame delle pertinenti autorizzazioni rilasciate a norma della *direttiva 91/414/CEE* e della *direttiva 98/8/CE*, tale riesame è effettuato in base alle disposizioni di tali direttive. Ogni proposta in materia di controlli specifica le disposizioni di riesame, di aggiornamento e di valutazione della loro efficacia.

7. La Commissione presenta proposte riguardanti gli standard di qualità relativi alla concentrazione delle sostanze prioritarie nelle acque superficiali, nei

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

sedimenti e nel biota.

8. La Commissione presenta le proposte, a norma dei paragrafi 6 e 7, e almeno relativamente al controllo delle emissioni per le fonti puntuali e gli standard di qualità ambientale, entro due anni dall'inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie. Per quanto riguarda le sostanze incluse nel primo elenco delle sostanze prioritarie, gli Stati membri, in assenza di un accordo a livello comunitario entro sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, istituiscono standard di qualità ambientale per tali sostanze per tutte le acque superficiali interessate dal loro scarico, e stabiliscono controlli delle fonti principali di tali scarichi basati, fra l'altro, sull'esame di tutte le opzioni tecniche in materia di riduzione. Per le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie successivamente, gli Stati membri, in assenza di un accordo a livello comunitario, intraprendono tale azione cinque anni dopo l'inclusione nell'elenco.

9. La Commissione può predisporre strategie per combattere l'inquinamento delle acque provocato da altri inquinanti o gruppi di inquinanti, ivi compresi i fenomeni di inquinamento provocati da incidenti.

10. Nell'elaborare le proposte di cui ai paragrafi 6 e 7, la Commissione riesamina tutte le direttive elencate nell'allegato IX. Essa propone, entro il termine di cui al paragrafo 8, una revisione dei controlli di cui all'allegato IX per tutte le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie ⁽²²⁾ e propone le misure opportune per le altre sostanze, compresa l'eventuale abrogazione dei controlli di cui all'allegato IX.

Tutti i controlli di cui all'allegato IX per i quali è proposta una revisione sono soppressi entro l'entrata in vigore della revisione.

11. L'elenco delle sostanze prioritarie per le sostanze proposto dalla Commissione, di cui ai paragrafi 2 e 3, diviene, al momento dell'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, l'allegato X della presente direttiva. La sua revisione prevista al paragrafo 4 segue la stessa procedura.

(17) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(18) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(19) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(20) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(21) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

(22) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

Articolo 17

Strategie per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee.

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee. Tali misure sono volte a raggiungere l'obiettivo del buono stato chimico delle acque sotterranee, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e sono adottate sulla base di una proposta che la Commissione presenta entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, secondo le procedure stabilite dal trattato.

2. Nel proporre le misure, la Commissione tiene conto dell'analisi effettuata conformemente all'articolo 5 e all'allegato II. Tali misure sono proposte in anticipo, se sono disponibili i dati, e comprendono:

a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee, secondo l'allegato II, punto 2.2 e dell'allegato V, punti 2.3.2 e 2.4.5;

b) criteri per individuare tendenze significative e durature all'aumento e per la determinazione di punti di partenza da utilizzare per le inversioni di tendenza secondo l'allegato V, punto 2.4.4.

3. Le misure derivanti dall'applicazione del paragrafo 1 sono incluse nei programmi di misure prescritti dall'articolo 11.

4. In mancanza di criteri adottati ai sensi del paragrafo 2 a livello comunitario, gli Stati membri stabiliscono criteri adeguati al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

5. In assenza di criteri adottati ai sensi del paragrafo 4 a livello nazionale, l'inversione di tendenza prende come punto di partenza al massimo il 75% del livello degli standard qualitativi stabiliti dalla vigente legislazione comunitaria applicabile alle acque sotterranee.

Articolo 18

Relazione della Commissione.

1. La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

direttiva entro 12 anni dalla data della sua entrata in vigore, e successivamente ogni sei anni, e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La relazione comprende almeno i seguenti aspetti:

a) una verifica dei progressi realizzati nell'attuazione della direttiva;

b) un riesame dello stato delle acque superficiali e sotterranee all'interno della Comunità, effettuato in coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente;

c) un'indagine dei piani di gestione dei bacini idrografici presentati secondo le disposizioni dell'articolo 15, compresi eventuali suggerimenti per migliorare i piani futuri;

d) una sintesi della risposta a ciascuna delle relazioni o raccomandazioni presentate alla Commissione dagli Stati membri a norma dell'articolo 12;

e) una sintesi delle eventuali proposte, misure di controllo e strategie elaborate in base all'articolo 16;

f) una sintesi delle risposte alle osservazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulle precedenti relazioni di attuazione.

3. La Commissione pubblica altresì una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione basata sulle relazioni sintetiche che gli Stati membri presentano a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, e la sottopone al Parlamento europeo e agli Stati membri, entro due anni dalle date di cui agli articoli 5 e 8.

4. La Commissione pubblica, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascuna relazione di cui al paragrafo 1, una relazione provvisoria che riferisce i progressi compiuti nell'attuazione sulla base delle relazioni provvisorie degli Stati membri come indicato all'articolo 15, paragrafo 3. Tale relazione è sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. La Commissione convoca, quando opportuno in sintonia con il ciclo di relazioni, una conferenza cui partecipano le parti interessate alla politica comunitaria in materia di acque di ciascuno Stato membro, per un commento delle relazioni di attuazione della Commissione e uno scambio di esperienze.

Fra i partecipanti dovrebbero figurare rappresentanti delle autorità competenti, compreso il Parlamento europeo, delle ONG, delle parti sociali e dei soggetti economici delle associazioni dei consumatori, del mondo accademico e scientifico.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Articolo 19

Piani per future misure comunitarie.

1. A scadenze annuali, la Commissione presenta, a fini informativi, al comitato istituito dall'articolo 21 un piano indicativo delle misure che hanno ripercussioni sulla normativa in materia di acque e che intende proporre in futuro, compresi gli eventuali interventi risultanti dalle proposte, misure di controllo e strategie elaborate in base all'articolo 16. La prima relazione è prevista al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
 2. La Commissione riesamina la presente direttiva al più tardi entro 19 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva proponendo eventuali modifiche.
-
-

Articolo 20 ⁽²³⁾

Adeguamenti tecnici della direttiva.

1. Gli allegati I e III e l'allegato V, sezione 1.3.6, possono essere adeguati all'evoluzione scientifica e tecnica tenendo conto dei periodi di riesame e di aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Ove necessario, la Commissione può adottare orientamenti relativi all'attuazione degli allegati II e V secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

2. Ai fini dell'invio e dell'elaborazione dei dati, comprese le informazioni statistiche e cartografiche, i formati tecnici necessari ai fini del paragrafo 1 possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

(23) Articolo così sostituito dall'*articolo 1 della direttiva 2008/32/CE*.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Articolo 21 ⁽²⁴⁾

Procedura di comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli *articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE*, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'*articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE* è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'*articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7, della decisione 1999/468/CE*, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(24) Articolo così sostituito dall'*articolo 1 della direttiva 2008/32/CE*.

Articolo 22

Abrogazioni e disposizioni provvisorie.

1. I seguenti atti sono abrogati sette anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva:

- *direttiva 75/440/CEE*, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri,

- *decisione 77/795/CEE* del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità,

- *direttiva 79/869/CEE* del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.

2. I seguenti atti sono abrogati 13 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva:

- *direttiva 78/659/CEE* del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

vita dei pesci,

- *direttiva 79/923/CEE* del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura,

- *direttiva 80/68/CEE* del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose,

[- *direttiva 76/464/CEE*, ad eccezione dell'articolo 6, che è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva] ⁽²⁵⁾.

3. Alla *direttiva 76/464/CEE* si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a) l'elenco di priorità adottato a norma dell'articolo 16 della presente direttiva sostituisce l'elenco delle sostanze prioritarie riportato nella comunicazione della Commissione al Consiglio del 22 giugno 1982;

b) ai fini dell'*articolo 7 della direttiva 76/464/CEE*, gli Stati membri possono applicare i principi previsti nella presente direttiva per individuare i problemi relativi all'inquinamento e le sostanze che li provocano, istituire standard di qualità e adottare misure.

4. Per quanto riguarda le sostanze prioritarie per le quali non esistono ancora norme comunitarie, gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 e gli standard di qualità ambientale stabiliti nell'allegato IX e a norma dell'articolo 16, paragrafo 7, e dagli Stati membri, in base all'allegato V per le sostanze che non sono incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie ⁽²⁶⁾ e a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, sono considerati standard di qualità ambientale ai fini dell'articolo 2, punto 7, e dell'*articolo 10 della direttiva 96/61/CE*.

5. Una sostanza che sia inclusa nell'elenco delle sostanze prioritarie adottato a norma dell'articolo 16 e che non figuri nell'allegato VIII della presente direttiva o nell'allegato III della *direttiva 96/61/CE* è inclusa in tali allegati.

6. Per i corpi idrici superficiali, gli obiettivi ambientali stabiliti dai piani di gestione dei bacini idrici previsti dalla presente direttiva dovranno avere standard di qualità almeno altrettanto rigorosi di quelli richiesti per l'attuazione della *direttiva 76/464/CEE*.

(25) Trattino abrogato dall'allegato II, parte A della *direttiva 2006/11/CE*.

(26) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Articolo 23

Sanzioni.

Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili alle violazioni delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 24

Attuazione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 25

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 26

Destinatari.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Glavany

Allegato I

Informazioni richieste per la compilazione dell'elenco delle autorità competenti

Secondo l'articolo 3, paragrafo 8, gli Stati membri forniscono le informazioni indicate di seguito sulle autorità competenti all'interno di ciascun distretto idrografico, nonché la parte degli eventuali distretti idrografici internazionali presenti nel loro territorio.

i) Nome e indirizzo dell'autorità competente: nome e indirizzo ufficiali dell'autorità individuata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

ii) Estensione geografica del distretto idrografico: nomi dei principali fiumi situati all'interno del distretto e descrizione precisa del perimetro del distretto. Per quanto possibile queste informazioni devono essere rese disponibili per l'inserimento in un sistema di informazione geografica (GIS) e/o nel sistema di informazione geografica della Commissione (GISCO).

iii) Situazione giuridica dell'autorità competente: descrizione della situazione giuridica dell'autorità competente ed eventualmente sintesi o copia dello statuto, dell'atto costitutivo o di ogni altro documento giuridico equivalente.

iv) Competenze: descrizione delle competenze giuridiche e amministrative di ciascuna autorità competente e del rispettivo ruolo all'interno di ciascun distretto idrografico.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

v) **Composizione:** quando un'autorità competente funge da organo di coordinamento per altre autorità competenti, è necessario un elenco degli organismi in questione e una sintesi dei rapporti interistituzionali esistenti, al fine di garantire un coordinamento.

vi) **Relazioni internazionali:** se un distretto idrografico si estende sul territorio di vari Stati membri o comprende Stati non membri, è necessario presentare un profilo dei rapporti interistituzionali esistenti, al fine di garantire un coordinamento.

Allegato II

1. ACQUE SUPERFICIALI

1.1. Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici superficiali

Gli Stati membri individuano l'ubicazione e il perimetro dei corpi idrici superficiali ed effettuano di tutti una caratterizzazione iniziale, seguendo la metodologia indicata in appresso. Ai fini di tale caratterizzazione iniziale gli Stati membri possono raggruppare i corpi idrici superficiali.

i) Individuare i corpi idrici superficiali all'interno del distretto idrografico come rientranti in una delle seguenti categorie di acque superficiali - fiumi, laghi, acque di transizione o acque costiere - oppure come corpi idrici superficiali artificiali o corpi idrici superficiali fortemente modificati.

ii) Per ciascuna categoria di acque superficiali, classificare i rispettivi corpi idrici superficiali del distretto idrografico in due tipi. Questi ultimi vanno definiti seguendo il "sistema A" o il "sistema B" descritti al punto 1.2.

iii) Se si segue il sistema A, classificare in primo luogo il corpo idrico superficiale del distretto idrografico per ecoregioni secondo le aree geografiche descritte al punto 1.2 e indicate nella mappa riportata nell'allegato X. Classificare poi i corpi idrici di ciascuna ecoregione nei tipi di corpi idrici superficiali secondo i descrittori contenuti nelle tabelle relative al sistema A.

iv) Se si segue il sistema B, gli Stati membri devono conseguire almeno lo stesso grado di classificazione realizzabile con il sistema A. Pertanto, classificare i corpi idrici superficiali del distretto idrografico in tipi avvalendosi dei valori relativi ai descrittori obbligatori nonché di descrittori opzionali, o combinazioni di descrittori, tali da garantire che si possano determinare in modo affidabile le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

v) Per i corpi idrici superficiali artificiali o fortemente modificati, la classificazione si effettua secondo i descrittori relativi a una delle categorie di acque superficiali che maggiormente somigli al corpo idrico artificiale o fortemente modificato di cui trattasi.

vi) Gli Stati membri presentano alla Commissione una mappa o mappe (GIS) dell'ubicazione geografica dei tipi in funzione del grado di classificazione prescritto in base al sistema A.

1.2. Ecoregioni e tipi di corpi idrici superficiali

1.2.1. Fiumi

Sistema A

Tipologia fissa	Descrittori
Ecoregione	Ecoregioni indicate nella mappa A riportata nell'alle
Tipo	Tipologia in base all'altitudine elevata: > 800 m media da: 200 a 800 m bassa: < 200 m Tipologia della dimensione in base al bacino idrogr piccolo da: 10 a 100 km ² medio da: > 100 a 1000 km ² grande da: > 1000 a 10000 km ² molto grande: > 10000 km ² Composizione geologica calcarea silicea organica

Sistema B

Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano caratteristiche del fiume o di parte del fiume incidono sulla struttura e la composizione popolazione biologica
Fattori obbligatori	altitudine latitudine longitudine composizione geologica dimensioni
Fattori opzionali	distanza dalla sorgente del fiume energia di flusso (in funzione del flusso e della pen larghezza media del corpo idrico profondità media del corpo idrico

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

pendenza media del corpo idrico
 forma e configurazione dell'alveo principale
 categoria in funzione della portata del fiume (flusso)
 configurazione della valle
 trasporto di solidi
 capacità di neutralizzazione degli acidi
 composizione media del substrato
 cloruro
 intervallo delle temperature dell'aria
 temperatura media dell'aria
 precipitazioni

1.2.2. Laghi

Sistema A

	Tipologia fissa	Descrittori
Ecoregione	Ecoregione	Ecoregioni indicate nella mappa A riportata nell'alle
Tipo		Tipologia in base all'altitudine elevata: > 800 m media da: 200 a 800 m bassa: < 200 m Tipologia della profondità in base alla profondità m < 3 m da 3 a 15 m > 15 m Tipologia della dimensione in base alla superficie da 0,5 a 1 km ² da 1 a 10 km ² da 10 a 100 km ² > 100 km ² Composizione geologica calcarea silicea organica

Sistema B

	Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche e quindi incidono sulla struttura e la composizione della popolazione biologica
Fattori obbligatori		altitudine latitudine longitudine profondità composizione geologica dimensioni
Fattori opzionali		profondità media del lago forma del lago

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

tempo di residenza
 temperatura media dell'aria
 intervallo delle temperature dell'aria
 caratteristiche di mescolamento (ad esempio monomittico, dimittico, polimittico)
 capacità di neutralizzazione degli acidi
 livello di fondo della concentrazione di nutrienti
 composizione media del substrato
 fluttuazione del livello delle acque

1.2.3. Acque di transizione

Sistema A

Tipologia fissa	Descrittori
Ecoregione	Seguente ecoregioni descritte nella mappa B riportata nell'Allegato B: Mar Baltico Mare di Barents Mar di Norvegia Mare del Nord Oceano Atlantico settentrionale Mar Mediterraneo
Tipo	In base alla salinità media annuale < 0,5 ‰: acqua dolce da 0,5 ‰ a < 5 ‰: oligoalino da 5 a < 18 ‰: mesoalino da 18 a < 30 ‰: polialino da 30 a < 40 ‰: eualino In base all'escursione media di marea < 2 m: microtidale da 2 a 4 m: mesotidale > 4 m: macrotidale

Sistema B

Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano caratteristiche delle acque di transizione e che incidono sulla struttura e la composizione della popolazione biologica
Fattori obbligatori	latitudine longitudine escursione di marea salinità
Fattori opzionali	profondità velocità della corrente esposizione alle onde tempo di residenza temperatura media dell'acqua caratteristiche di mescolamento torbidità composizione media del substrato

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

configurazione
intervallo delle temperature dell'acqua

1.2.4. Acque costiere

Sistema A

Tipologia fissa	Descrittori
Ecoregione	Seguente ecoregioni descritte nella mappa B riportate nell'allegato XI: Mar Baltico Mare di Barents Mar di Norvegia Mare del Nord Oceano Atlantico settentrionale Mar Mediterraneo
Tipo	In base alla salinità media annuale <0,5‰: acqua dolce da 0,5 a < 5‰: oligoalino da 5 a < 18‰: mesoalino da 18 a < 30‰: polialino da 30 a < 40‰: eualino In base alla profondità media acqua bassa: < 30 m intermedia: (da 30 a 200 m) profonda: > 200 m

Sistema B

Caratterizzazione alternativa	Fattori fisici e chimici che determinano caratteristiche delle acque costiere e quindi la struttura e la composizione della comunità biologica
Fattori obbligatori	latitudine longitudine escursione di marea salinità
Fattori opzionali	velocità della corrente esposizione alle onde temperatura media dell'acqua caratteristiche di mescolamento torbidità tempo di ritenzione (insenature chiuse) composizione media del substrato intervallo delle temperature dell'acqua

1.3. Fissazione delle condizioni di riferimento tipiche specifiche per i tipi di corpo idrico superficiale

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

- i) Per ciascun tipo di corpo idrico superficiale caratterizzato in base al punto 1.1, sono fissate condizioni idromorfologiche e fisico-chimiche tipiche specifiche che rappresentano i valori degli elementi di qualità idromorfologica e fisico-chimica che l'allegato V, punto 1.1, specifica per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell'allegato V, punto 1.2. Sono fissate condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche che rappresentano i valori degli elementi di qualità biologica che l'allegato V, punto 1.1 specifica per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell'allegato V, punto 1.2.
- ii) Nell'applicare le procedure stabilite nel presente punto ai corpi idrici superficiali fortemente modificati o artificiali, i riferimenti allo stato ecologico elevato sono considerati riferimenti al potenziale ecologico massimo definito nell'allegato V, tabella 1.2.5. I valori relativi al potenziale ecologico massimo per un corpo idrico sono riveduti ogni sei anni.
- iii) Le condizioni tipiche specifiche ai fini dei punti i) e ii) e le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche possono basarsi su criteri spaziali o fondarsi sulla modellizzazione ovvero discendere da una combinazione dei due metodi. Nell'impossibilità di seguire tali metodi, gli Stati membri possono stabilire dette condizioni ricorrendo a perizie di esperti. Nel definire lo stato ecologico elevato riguardo alle concentrazioni di inquinanti sintetici specifici, i limiti di rilevazione corrispondono ai limiti raggiungibili dalle tecniche a disposizione nel momento in cui si devono fissare le condizioni tipiche specifiche.
- iv) Per le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche basate su criteri spaziali, gli Stati membri istituiscono una rete di riferimento per ciascun tipo di corpo idrico superficiale. La rete è composta di un numero sufficiente di siti di stato elevato, atto a garantire un sufficiente grado di attendibilità per i valori relativi alle condizioni di riferimento, in considerazione della variabilità dei valori degli elementi qualitativi corrispondenti allo stato ecologico elevato per il tipo di corpo idrico superficiale in questione e tenuto conto delle tecniche di modellizzazione da applicare a norma del punto v).
- v) Le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche, basate sulla modellizzazione, possono discendere da modelli di estrapolazione o da metodi di estrapolazione all'indietro. I metodi utilizzano i dati storici, paleologici o di altro tipo disponibili e garantiscono un livello di attendibilità circa i valori delle condizioni di riferimento sufficiente ad assicurare che le condizioni così determinate siano coerenti e valide per ciascun tipo di corpo idrico superficiale.
- vi) Se non risulta possibile stabilire, per un elemento qualitativo in un dato tipo di corpo idrico superficiale, condizioni di riferimento tipiche specifiche

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

attendibili a causa della grande variabilità naturale cui l'elemento è soggetto - non soltanto in conseguenza delle variazioni stagionali -, detto elemento può essere escluso dalla valutazione dello stato ecologico per tale tipo di acque superficiali. In questo caso, gli Stati membri specificano i motivi dell'esclusione nel piano di gestione del bacino idrografico.

1.4. Individuazione delle pressioni

Gli Stati membri raccolgono e tengono aggiornate informazioni sul tipo e la grandezza delle pressioni antropiche significative cui i corpi idrici superficiali di ciascun distretto idrografico rischiano di essere sottoposti, in particolare quanto segue.

Stima e individuazione dell'inquinamento significativo da fonte puntuale, in particolare l'inquinamento dovuto alle sostanze elencate nell'allegato VIII, proveniente da attività e impianti urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, tra l'altro in base alle informazioni raccolte a norma:

i) degli *articoli 15 e 17 della direttiva 91/271/CEE*

ii) degli *articoli 9 e 15 della direttiva 96/61/CE,*

e, ai fini del primo piano di gestione del bacino idrografico:

iii) dell'*articolo 11 della direttiva 76/464/CEE*

iv) delle direttive *75/440/CEE, 76/160/CEE, 78/659/CEE e 79/923/CEE.*

Stima e individuazione dell'inquinamento significativo da fonte diffusa, in particolare l'inquinamento dovuto alle sostanze elencate nell'allegato VIII, proveniente da attività e impianti urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, tra l'altro in base alle informazioni raccolte a norma:

i) degli *articoli 3, 5 e 6 della direttiva 91/676/CEE*

ii) degli *articoli 7 e 17 della direttiva 91/414/CEE*

iii) della *direttiva 98/8/CE*

e, ai fini del primo piano di gestione del bacino idrografico:

iv) delle direttive *75/440/CEE, 76/160/CEE, 76/464/CEE, 78/659/CEE e 79/923/CEE.*

Stima e individuazione delle estrazioni significative di acqua per usi urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, comprese le variazioni stagionali, la domanda

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

annua complessiva e le perdite dai sistemi di distribuzione.

Stima e individuazione dell'impatto delle regolazioni significative del flusso idrico, compresi trasferimenti e deviazioni delle acque, sulle caratteristiche complessive del flusso e sugli equilibri idrici.

Individuazione delle alterazioni morfologiche significative dei corpi idrici.

Stima e individuazione di altri impatti antropici significativi sullo stato delle acque superficiali.

Stima dei modelli di utilizzazione del suolo, compresa l'individuazione delle principali aree urbane, industriali e agricole, nonché - ove pertinente - delle zone di pesca e delle foreste.

1.5. Valutazione dell'impatto

Gli Stati membri effettuano una valutazione della vulnerabilità dello stato dei corpi idrici superficiali rispetto alle pressioni così individuate.

Gli Stati membri si servono delle informazioni raccolte, e di qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i dati esistenti sul monitoraggio ambientale, per valutare l'eventualità che i corpi idrici superficiali del distretto idrografico in questione non riescano a conseguire gli obiettivi di qualità ambientale che l'articolo 4 fissa per i corpi idrici. Per facilitare tale valutazione, gli Stati membri possono ricorrere a tecniche di modellizzazione.

Per i corpi che si reputa rischino di non conseguire gli obiettivi di qualità ambientale è effettuata, ove opportuno, una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8 e dei programmi di misure prescritti all'articolo 11.

Allegato II

2. ACQUE SOTTERRANEE

2.1. Prima caratterizzazione

Gli Stati membri effettuano una prima caratterizzazione di tutti i corpi idrici sotterranei allo scopo di valutarne gli utilizzi e appurare in che misura essi rischiano di non conseguire gli obiettivi fissati nell'articolo 4 per ciascun corpo idrico sotterraneo. Ai fini di questa prima caratterizzazione, gli Stati membri possono raggruppare i corpi idrici sotterranei. Per l'analisi possono essere

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

utilizzati gli esistenti dati di tipo idrologico, geologico, pedologico, dati relativi all'utilizzazione del suolo, allo scarico, all'estrazione e dati di altro tipo. L'analisi deve tuttavia individuare:

- l'ubicazione e il perimetro del corpo o dei corpi idrici sotterranei;
- le pressioni cui il corpo o i corpi idrici sotterranei rischiano di essere sottoposti, comprese:
 - le fonti diffuse di inquinamento,
 - le fonti puntuali di inquinamento,
 - l'estrazione,
 - il ravvenamento artificiale;
- la natura generale degli strati sovrastanti nel bacino idrografico da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena;
- i corpi idrici sotterranei da cui dipendono direttamente ecosistemi acquatici superficiali ed ecosistemi terrestri.

2.2. Caratterizzazione ulteriore

A seguito della prima caratterizzazione, gli Stati membri ne effettuano una ulteriore per i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati definiti a rischio, al fine di valutare più precisamente l'entità del rischio in questione e di individuare le eventuali misure da attuare a norma dell'articolo 11. Di conseguenza, la caratterizzazione ulteriore contiene informazioni pertinenti sull'impatto delle attività umane e, se del caso, informazioni circa:

- le caratteristiche geologiche del corpo idrico sotterraneo, compresi l'estensione e il tipo delle unità geologiche;
- le caratteristiche idrogeologiche del corpo idrico sotterraneo, compresi la conduttività idraulica, la porosità e il confinamento;
- le caratteristiche dei depositi e dei terreni superficiali situati nel bacino idrografico da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena, compresi lo spessore, la porosità, la conduttività idraulica e le proprietà assorbenti dei depositi e dei terreni;
- le caratteristiche di stratificazione delle acque sotterranee all'interno del corpo idrico sotterraneo;

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

- un inventario dei sistemi superficiali connessi, compresi gli ecosistemi terrestri e i corpi idrici superficiali con cui il corpo idrico sotterraneo ha una connessione dinamica;
- le stime delle direzioni e delle velocità di scambio dell'acqua fra il corpo idrico sotterraneo e i sistemi superficiali connessi;
- i dati sufficienti per calcolare la velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine;
- caratterizzazione della composizione chimica delle acque sotterranee, inclusa la specificazione delle immissioni derivanti dall'attività umana. Gli Stati membri possono utilizzare tipologie di caratterizzazione delle acque sotterranee all'atto di stabilire i livelli di fondo naturale per questi corpi idrici sotterranei.

2.3. Riesame dell'impatto delle attività umane sulle acque sotterranee

Quanto ai corpi idrici sotterranei che attraversano la frontiera tra due o più Stati membri o che, in base alla prima caratterizzazione effettuata a norma del punto 2.1, si reputa rischioso di non conseguire gli obiettivi fissati per ciascun corpo nel quadro dell'articolo 4, se del caso, per ciascuno di tali corpi idrici sotterranei si raccolgono e si tengono aggiornate le seguenti informazioni:

a) ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo usati per l'estrazione di acqua, con l'eccezione dei

- punti di estrazione che forniscono, in media, meno di 10 m³ al giorno o servono più di 50 persone, e dei

- punti di estrazione di acqua destinata al consumo umano che forniscono, in media, meno di 10 m³ al giorno o servono più di 50 persone;

b) medie annue di estrazione da tali punti;

c) composizione chimica dell'acqua estratta dal corpo idrico sotterraneo;

d) ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo in cui l'acqua è direttamente scaricata;

e) tasso di scarico in tali punti;

f) composizione chimica degli scarichi nel corpo idrico sotterraneo;

g) utilizzazione del suolo nel bacino o nei bacini idrografici da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena, comprese le immissioni di inquinanti e le alterazioni antropiche delle caratteristiche di ravvenamento, quali deviazione di

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

acque meteoriche e di dilavamento mediante riempimento del suolo, ravvenamento artificiale, sbarramento o drenaggio.

2.4. Riesame dell'impatto delle variazioni dei livelli delle acque sotterranee

Gli Stati membri individuano inoltre i corpi idrici sotterranei per cui devono essere fissati obiettivi meno rigorosi a norma dell'articolo 4, anche prendendo in considerazione gli effetti dello stato del corpo:

- i) sulle acque superficiali e gli ecosistemi terrestri connessi,
- ii) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni e il drenaggio dei terreni,
- iii) sullo sviluppo umano.

2.5. Riesame dell'impatto dell'inquinamento sulla qualità delle acque sotterranee

Gli Stati membri identificano i corpi idrici sotterranei per i quali devono essere specificati obiettivi meno rigorosi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, laddove in conseguenza dell'attività umana, determinata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, il corpo idrico sotterraneo sia talmente inquinato da rendere impraticabile oppure sproporzionatamente dispendioso ottenere un buono stato chimico delle acque sotterranee.

Allegato III

Analisi economica

L'analisi economica riporta informazioni sufficienti e adeguatamente dettagliate (tenuto conto dei costi connessi alla raccolta dei dati pertinenti) al fine di:

a) effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, di cui all'articolo 9, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico in questione e, se necessario:

- stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici,
- stime dell'investimento corrispondente, con le relative previsioni;

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

b) formarsi un'opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure di cui all'articolo 11 in base ad una stima dei potenziali costi di dette misure.

Allegato IV

Aree protette

1. Il registro delle aree protette istituito dall'articolo 6 comprende i seguenti tipi di aree protette:

i) aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'articolo 7;

ii) aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;

iii) corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della *direttiva 76/160/CEE*;

iv) aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della *direttiva 91/676/CEE* e le zone designate come aree sensibili a norma della *direttiva 91/271/CEE*;

v) aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della *direttiva 92/43/CEE* e della *direttiva 79/409/CEE*.

2. La sintesi del registro da inserire nel piano di gestione del bacino idrografico contiene mappe che indicano l'ubicazione di ciascuna area protetta, oltre che la descrizione della normativa comunitaria, nazionale o locale che le ha istituite.

Allegato V

Indice

1. STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

1.1. Elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico

1.1.1. Fiumi

1.1.2. Laghi

1.1.3. Acque di transizione

1.1.4. Acque costiere

1.1.5. Corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificati

1.2. Definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico

1.2.1. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei fiumi

1.2.2. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei laghi

1.2.3. Definizioni di stato ecologico elevato, buono e sufficiente nelle acque di transizione

1.2.4. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente delle acque costiere

1.2.5. Definizioni del potenziale ecologico massimo, buono e sufficiente dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali

1.2.6. Procedura per la fissazione degli standard di qualità chimica da parte degli Stati membri

1.3. Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali

1.3.1. Progettazione del monitoraggio di sorveglianza

1.3.2. Carattere del monitoraggio operativo

1.3.3. Progettazione del monitoraggio di indagine

1.3.4. Frequenza temporale del monitoraggio

1.3.5. Requisiti supplementari per il monitoraggio delle aree protette

1.3.6. Norme per il monitoraggio degli elementi di qualità

1.4. Classificazione e presentazione dello stato ecologico

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

1.4.1. Comparabilità dei risultati del monitoraggio biologico

1.4.2. Presentazione dei risultati del monitoraggio e classificazione dello stato e del potenziale ecologici

1.4.3. Presentazione dei risultati del monitoraggio e classificazione dello stato chimico

2. ACQUE SOTTERRANEE

2.1. Stato quantitativo delle acque sotterranee

2.1.1. Parametro per la classificazione dello stato quantitativo

2.1.2. Definizione di stato quantitativo

2.2. Monitoraggio dello stato quantitativo delle acque sotterranee

2.2.1. Rete di monitoraggio del livello delle acque sotterranee

2.2.2. Intervallo spaziale tra i siti di monitoraggio

2.2.3. Frequenza temporale del monitoraggio

2.2.4. Interpretazione e presentazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee

2.3. Stato chimico delle acque sotterranee

2.3.1. Parametri per la determinazione dello stato chimico delle acque sotterranee

2.3.2. Definizione di stato chimico buono delle acque sotterranee

2.4. Monitoraggio dello stato chimico delle acque sotterranee

2.4.1. Rete di monitoraggio delle acque sotterranee

2.4.2. Monitoraggio di sorveglianza

2.4.3. Monitoraggio operativo

2.4.4. Rilevamento delle tendenze riguardo agli inquinanti

2.4.5. Interpretazione e presentazione dello stato chimico delle acque sotterranee

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

2.5. Presentazione dello stato delle acque sotterranee

1.1. Elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico

1.1.1. Fiumi

Elementi biologici

Composizione e abbondanza della flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Regime idrologico

massa e dinamica del flusso idrico

connessione con il corpo idrico sotterraneo

Continuità fluviale

Condizioni morfologiche

variazione della profondità e della larghezza del fiume

struttura e substrato dell'alveo

struttura della zona ripariale

Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici

Elementi generali

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Stato di acidificazione

Condizioni dei nutrienti

Inquinanti specifici

Inquinamento da tutte le sostanze prioritarie ⁽²⁷⁾ di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico

Inquinamento da altre sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità significative

1.1.2. Laghi

Elementi biologici

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Regime idrologico

massa e dinamica del flusso idrico

tempo di residenza

connessione con il corpo idrico sotterraneo

Condizioni morfologiche

variazione della profondità del lago

massa, struttura e substrato del letto

struttura della zona ripariale

Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici

Elementi generali

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Stato di acidificazione

Condizioni dei nutrienti

Inquinanti specifici

Inquinamento da tutte le sostanze prioritarie ⁽²⁸⁾ di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico

Inquinamento da altre sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità significative

1.1.3. Acque di transizione

Elementi biologici

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Composizione e abbondanza della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Condizioni morfologiche

variazione della profondità

massa, struttura e substrato del letto

struttura della zona intercotidale

Regime di marea

flusso di acqua dolce

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

esposizione alle onde

Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici

Elementi generali

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Condizioni dei nutrienti

Inquinanti specifici

Inquinamento da tutte le sostanze prioritarie ⁽²⁹⁾ di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico

Inquinamento da altre sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità significative

1.1.4. Acque costiere

Elementi biologici

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Condizioni morfologiche

variazione della profondità

struttura e substrato del letto costiero

struttura della zona intercotidale

Regime di marea

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

direzione delle correnti dominanti

esposizione alle onde

Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici

Elementi generali

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Condizione dei nutrienti

Inquinanti specifici

Inquinamento da tutte le sostanze prioritarie ⁽³⁰⁾ di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico

Inquinamento da altre sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità significative

1.1.5. Corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificati

Ai corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificati si applicano gli elementi di qualità applicabili a quella delle suesposte quattro categorie di acque superficiali naturali che più si accosta al corpo idrico artificiale o fortemente modificato in questione.

(27) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(28) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(29) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(30) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

Tabella 1.2. Definizione generale per fiumi, laghi, acque di transizione e acque costiere

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Il testo seguente fornisce una definizione generale della qualità ecologica. Ai fini della classificazione i valori degli elementi di qualità dello stato ecologico per ciascuna categoria di acque superficiali sono quelli indicati nelle tabelle da 1.2.1 a 1.2.4 in appresso.

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Generale	<p>Nessuna alterazione antropica, o alterazioni antropiche poco rilevanti, dei valori degli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica del tipo di corpo idrico superficiale rispetto a quelli di norma associati a tale tipo inalterato.</p> <p>I valori degli elementi di qualità biologica del corpo idrico superficiale rispecchiano quelli di norma associati a tale tipo inalterato e non evidenziano nessuna distorsione, o distorsioni poco rilevanti. Si tratta di condizioni e comunità tipiche specifiche.</p>	<p>I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano livelli poco elevati di distorsione dovuti all'attività umana, ma si discostano solo lievemente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato.</p>	<p>I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale si discostano moderatamente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. I valori presentano segni moderati di distorsione dovuti all'attività umana e alterazioni significativamente maggiori rispetto alle condizioni dello stato buono.</p>

Le acque aventi uno stato inferiore al moderato sono classificate come aventi stato scarso o cattivo.

Le acque che presentano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato scarso.

Le acque che presentano gravi alterazioni dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali mancano ampie porzioni di comunità biologiche interessate di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato cattivo.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Elementi di qualità biologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Fitoplancton	<p>Composizione tassonomica del fitoplancton che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p> <p>Abbondanza media del fitoplancton totalmente conforme alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche e non tale da alterare significativamente le condizioni di trasparenza tipiche specifiche.</p> <p>Fioriture di fitoplancton con frequenza e intensità conformi alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche.</p>	<p>Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa planctonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque o dei sedimenti.</p> <p>Possibile un lieve aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche.</p>	<p>Composizione dei taxa planctonici che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche.</p> <p>Abbondanza moderatamente alterata, che potrebbe provocare una significativa alterazione indesiderata dei valori di altri elementi di qualità biologico-chimica. Possibile un moderato aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi.</p>
Macrofite e fitobentos	<p>Composizione tassonomica che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p> <p>Nessuna variazione riscontrabile dell'abbondanza macrofita e fitobentonica media.</p>	<p>Lievi variazioni nella composizione e abbondanza di taxa macrofitici e fitobentonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di forme di vita vegetale tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque o dei sedimenti.</p> <p>Presenza di gruppi/strati batterici dovuti ad attività antropiche, che non danneggia la comunità fitobentonica.</p>	<p>Composizione dei taxa macrofitici e fitobentonici che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche e diverge molto dallo stato buono.</p> <p>Evidenti variazioni moderate dell'abbondanza macrofita e fitobentonica media. Gruppi/stati batterici dovuti ad attività antropiche che possono interferire con e, in talune aree, soppiantare la comunità fitobentonica.</p>
Macroinvertebrati	Composizione e abbondanza	Lievi variazioni nella	Composizione e abbondanza

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

bentonici	tassonomica che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti che non presenta variazioni rispetto ai livelli inalterati. Livello di diversità dei taxa invertebrati che non presenta variazioni rispetto ai livelli inalterati.	composizione e abbondanza dei taxa invertebrati rispetto alle comunità tipiche specifiche. Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti che presenta lievi variazioni rispetto a livelli tipici specifici. Livello di diversità dei taxa invertebrati che presenta lievi variazioni rispetto ai livelli tipici specifici.	taxa invertebrati che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche. Assenti i gruppi tassonomici principali della comunità tipica specifica. Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti e livello di diversità che sono sostanzialmente inferiori al livello tipico specifico e significativamente inferiori allo stato buono.
Fauna ittica	Composizione e abbondanza della specie che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Presenza di tutte le specie sensibili alle alterazioni tipiche specifiche. Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni minimi di alterazioni antropiche e non indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di specie particolari.	Lievi variazioni della composizione e abbondanza delle specie rispetto alle comunità tipiche specifiche, attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica. Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni di alterazioni attribuibili a impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica e, in taluni casi, indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di una specie particolare che può condurre alla scomparsa di talune classi d'età.	Composizione e abbondanza delle specie che si discostano moderatamente dalle comunità tipiche specifiche a causa di impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica. Struttura di età delle comunità ittiche che presenta segni rilevanti di alterazioni antropiche che provocano l'assenza o la presenza molto limitata di una percentuale moderata delle specie tipiche specifiche.

Elementi di qualità idromorfologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Regime idrologico	Massa e dinamica del flusso e la risultante connessione con le acque sotterranee, rispecchiano totalmente o quasi le condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con raggiungimento dei valori precisati per gli elementi di qualità biologica.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Continuità del fiume	La continuità del fiume non è alterata da attività antropiche; è possibile la migrazione indisturbata degli organismi acquatici e il trasporto del sedimento.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Condizioni morfologiche	Caratteristiche del solco fluviale, variazioni della larghezza e della profondità, velocità di flusso, condizioni del substrato nonché struttura e condizioni delle zone ripariali corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

Elementi di qualità fisico-chimica [1]

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	<p>Valori degli elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p> <p>Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate</p> <p>Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, capacità e temperatura di neutralizzazione degli acidi che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.</p>	<p>Temperatura, bilancio dell'ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi e salinità che non raggiungono livelli superiori alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema tipico specifico e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p> <p>Concentrazioni dei nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>	<p>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>
Inquinanti sintetici	Concentrazioni prossime allo	Concentrazioni non superiori	Condizioni coerenti con

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

specifici	zero e almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.	agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CE e 98/8/CE. (< sqa)	raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti non sintetici specifici	Concentrazioni entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate (livello di fondo naturale = bgl).	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 [2] fatte salve le direttive 91/414/CE e 98/8/CE. (< sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

[1] Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni bgl = livello di fondo naturale; sqa = standard di qualità ambientale.

[2] L'applicazione degli standard risultanti da tale protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale: (sqa > bgl).

Elementi di qualità biologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Fitoplancton	Composizione e abbondanza tassonomica del fitoplancton che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Biomassa media del fitoplancton conforme alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche e non tale da alterare significativamente le condizioni di trasparenza tipiche specifiche. Fioriture di fitoplancton con frequenza e intensità conformi alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche.	Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa planctonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque o dei sedimenti. Possibile un lieve aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche.	Composizione e abbondanza dei taxa planctonici che si discostano moderatamente dalle condizioni tipiche specifiche. Biomassa moderatamente alterata, che potrebbe provocare una significativa alterazione indesiderata delle condizioni di altri elementi di qualità biologica e della qualità fisico-chimica delle acque o dei sedimenti. Possibile un moderato aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Macrofite e fitobentos	<p>Composizione tassonomica che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p> <p>Nessuna variazione riscontrabile dell'abbondanza macrofitica e fitobentonica media.</p>	<p>Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa macrofitici e fitobentonici rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di fitobentos o di forme più elevate di vita vegetale tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque.</p> <p>Presenza di gruppi/strati batterici dovuti ad attività antropiche, che non danneggia la comunità fitobentonica.</p>	<p>Composizione dei taxa macrofitici e fitobentonici che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche e diverge molto di più dalla qualità buona.</p> <p>Evidenti variazioni moderate dell'abbondanza macrofitica e fitobentonica media.</p> <p>Gruppi/stati batterici dovuti ad attività antropiche che possono interferire con e, in talune aree, soppiantare la comunità fitobentonica.</p>
Macroinvertebrati bentonici	<p>Composizione e abbondanza tassonomica che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p> <p>Il rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti non presenta variazioni rispetto ai livelli inalterati.</p> <p>Il livello di diversità dei taxa invertebrati non presenta variazioni rispetto ai livelli inalterati.</p>	<p>Lievi variazioni della composizione e abbondanza dei taxa invertebrati rispetto alle comunità tipiche specifiche.</p> <p>Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti che presenta lievi variazioni rispetto ai livelli tipici inalterati.</p> <p>Livello di diversità dei taxa invertebrati che presenta lievi variazioni rispetto ai livelli tipici specifici.</p>	<p>Composizione e abbondanza dei taxa invertebrati che si discosta moderatamente dalle condizioni tipiche specifiche.</p> <p>Assenti i gruppi tassonomici principali della comunità tipica specifica.</p> <p>Rapporto tra taxa sensibili e taxa tolleranti e livello di diversità che sono sostanzialmente inferiori al livello tipico specifico e significativamente inferiori allo stato buono.</p>
Fauna ittica	<p>Composizione e abbondanza delle specie che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.</p> <p>Presenza di tutte le specie sensibili alle alterazioni tipiche specifiche.</p> <p>Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni minimi di</p>	<p>Lievi variazioni della composizione e abbondanza delle specie rispetto alle comunità tipiche specifiche, attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica.</p> <p>Strutture di età delle comunità ittiche</p>	<p>Composizione e abbondanza delle specie che si discostano moderatamente dalle comunità tipiche specifiche a causa di impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica.</p> <p>Struttura di età delle comunità ittiche</p>

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

alterazioni antropiche e non indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di specie particolari.

che presentano segni di alterazioni attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica e, in taluni casi, indicano l'incapacità a riprodursi o a svilupparsi di una specie particolare che può condurre alla scomparsa di talune classi di età.

che presenta segni rilevanti di alterazioni attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica che provocano l'assenza o la limitatissima abbondanza di una porzione moderata delle specie tipiche specifiche.

Elementi di qualità idromorfologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Regime idrologico	Massa e dinamica del flusso, livello, tempo di residenza e risultante collegamento alle acque sotterranee che rispecchiano totalmente o quasi le condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Condizioni morfologiche	Variazioni della profondità del lago, massa e struttura del substrato e struttura e condizione della zona ripariale che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

Elementi di qualità fisico-chimica [1]

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	Valori degli elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.	Temperatura, bilancio dell'ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e salinità che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

	<p>Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e temperatura che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.</p>	<p>dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p> <p>Concentrazioni dei nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>	
Inquinanti sintetici specifici	<p>Concentrazioni prossime allo zero o almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.</p>	<p>Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (< sqa)</p>	<p>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>
Inquinanti non sintetici specifici	<p>Concentrazioni entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate (livello di fondo naturale = bgl).</p>	<p>Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 [2], fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (< sqa)</p>	<p>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>

[1] Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: bgl = livello di fondo naturale; sqa = standard di qualità ambientale.

[2] L'applicazione degli standard risultanti da tale protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale.

Elementi di qualità biologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Fitoplancton	<p>Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton conformi alle condizioni inalterate.</p> <p>Biomassa media del fitoplancton</p>	<p>Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton.</p> <p>Lievi variazioni della biomassa rispetto alle condizioni tipiche specifiche. Tali</p>	<p>Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton che si discostano moderatamente dalle condizioni tipiche specifiche.</p>

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

	conforme alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche e non tale da alterare significativamente le condizioni di trasparenza tipiche specifiche.	variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di alghe tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica dell'acqua.	Biomassa moderatamente alterata, che potrebbe determinare una significativa alterazione indesiderata della condizione di altri elementi di qualità biologica.
	Fioriture di fitoplancton con frequenza e intensità conformi alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche.	Possibile un lieve aumento della frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton tipiche specifiche.	Possibile un moderato aumento nella frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi.
Macroalghe	Composizione dei taxa di macroalghe conforme alle condizioni inalterate. Nessuna variazione riscontrabile della copertura di macroalghe in conseguenza di attività antropiche.	Lievi variazioni nella composizione e abbondanza dei taxa di macroalghe rispetto alle comunità tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna crescita accelerata di fitobentos o di forme più elevate di vita vegetale tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità fisico-chimica delle acque.	Composizione dei taxa di macroalghe che si discosta moderatamente dalle condizioni tipiche specifiche e diverge molto di più dalla qualità buona. Evidenti variazioni moderate dell'abbondanza media di macroalghe, che potrebbero determinare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico.
Angiosperme	Composizione tassonomica che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Nessuna variazione riscontrabile dell'abbondanza di angiosperme in conseguenza di attività antropiche.	Lievi variazioni nella composizione dei taxa di angiosperme rispetto alle comunità tipiche specifiche. Lievi segni di alterazione nell'abbondanza di angiosperme.	Composizione dei taxa di angiosperme che si discosta moderatamente dalle comunità tipiche specifiche e diverge molto di più dalla qualità buona. Alterazioni moderate nell'abbondanza di taxa di angiosperme.
Macroinvertebrati bentonici	Livello di diversità e abbondanza dei taxa di invertebrati entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Presenza di tutti i taxa sensibili alle alterazioni associati alle condizioni	Livello di diversità e abbondanza dei taxa di invertebrati leggermente esterno alla forcella associata alle condizioni tipiche specifiche. Presenza della maggior parte dei taxa	Livello di diversità e abbondanza dei taxa di invertebrati moderatamente esterno alla forcella associata alle condizioni tipiche specifiche. Presenza di taxa indicativi di

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

	inalterate.	sensibili delle comunità tipiche specifiche.	inquinamento. Assenza di molti dei taxa sensibili delle comunità tipiche specifiche.
Fauna ittica	Composizione e abbondanza delle specie conformi alle condizioni inalterate.	Abbondanza delle specie sensibili alle alterazioni che presenta lievi segni di discostamento dalle condizioni tipiche specifiche, attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica.	Assenza di una percentuale moderata delle specie sensibili alle alterazioni tipiche specifiche, dovuta agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica.

Elementi di qualità idromorfologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Regime di marea	Regime di flusso di acqua dolce che corrisponde totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Condizioni morfologiche	Variazioni di profondità, condizioni del substrato nonché struttura e condizione delle zone intercotidali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

Elementi di qualità fisico-chimica [1]

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	Elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Temperatura, bilancio	Temperatura, condizioni di ossigenazione e trasparenza che non raggiungono livelli esterni alle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

	dell'ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.	Concentrazioni dei nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	
Inquinanti sintetici specifici	Concentrazioni prossime allo zero o almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (< sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti non sintetici specifici	Concentrazioni entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate (livello di fondo naturale = bgl).	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 [2], fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (< sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

[1] Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni bgl = livello di fondo naturale; sqa = standard di qualità ambientale.

[2] L'applicazione degli standard risultanti da tale protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale.

Elementi di qualità biologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Fitoplancton	Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton conformi alle condizioni inalterate. Biomassa media del fitoplancton conforme alle condizioni fisico-chimiche tipiche specifiche e	Lievi segni di alterazione nella composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton. Lievi variazioni della biomassa rispetto alle condizioni tipiche specifiche. Tali variazioni non indicano nessuna	Composizione e abbondanza dei taxa di fitoplancton che presentino segni di moderata alterazione. Biomassa di alghe sostanzialmente al di fuori della forcella associata alle condizioni tipiche specifiche

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

	non tale da alterare significativamente le condizioni di trasparenza tipiche specifiche.	crescita accelerata di alghe tale da provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico o della qualità delle acque.	tale da influire sugli altri elementi di qualità biologica. Possibile un moderato aumento nella frequenza e intensità delle fioriture di fitoplancton. Possibili fioriture persistenti nei mesi estivi.
Macroalghe e angiosperme	Presenza di tutti i taxa di macroalghe e di angiosperme sensibili alle alterazioni associati alle condizioni inalterate. Livelli di copertura delle macroalghe e di abbondanza delle angiosperme conformi alle condizioni inalterate.	Presenza della maggior parte dei taxa di macroalghe e di angiosperme sensibili alle alterazioni e associati alle condizioni inalterate. Livelli di copertura delle macroalghe e di abbondanza delle angiosperme che presentano lievi segni di alterazione.	Assenza di un moderato numero di taxa di macroalghe e di angiosperme sensibili alle alterazioni associati alle condizioni inalterate. Copertura delle macroalghe e abbondanza delle angiosperme moderatamente alterate e tali da poter provocare un'alterazione indesiderata della composizione equilibrata degli organismi presenti nel corpo idrico.
Macroinvertebrati bentonici	Livello di diversità e di abbondanza dei taxa di invertebrati entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Presenza di tutti i taxa sensibili alle alterazioni associati alle condizioni inalterate.	Livello di diversità e di abbondanza dei taxa di invertebrati leggermente al di fuori della forcella associata alle condizioni tipiche specifiche. Presenza della maggior parte dei taxa sensibili delle comunità tipiche specifiche.	Livello di diversità e di abbondanza dei taxa di invertebrati moderatamente al di fuori della forcella associata alle condizioni tipiche specifiche. Presenza di taxa indicativi di inquinamento. Assenza di numerosi taxa sensibili delle comunità tipiche specifiche.

Elementi di qualità idromorfologica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Regime di marea	Regime di flusso di acqua dolce nonché direzione e velocità delle correnti	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati	Condizioni coerenti con i raggiungimento dei valori precisati

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

	dominanti che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	per gli elementi di qualità biologica.	per gli elementi di qualità biologica.
Condizioni morfologiche	Variazione di profondità, struttura e substrato del fondo costiero nonché struttura e condizioni delle zone intercotidali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

Elementi di qualità fisico-chimica [1]

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	Elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Temperatura, bilancio dell'ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni di origine antropica e restano nei limiti di norma associati alle condizioni inalterate.	Temperatura, condizioni di ossigenazione e trasparenza che non raggiungono livelli al di fuori delle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti sintetici specifici	Concentrazioni prossime allo zero o almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE. (< sqa)	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.
Inquinanti non sintetici specifici	Concentrazioni entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate (livelli di fondo	Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 [2], fatte	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

naturale =
bgl).

salve le
direttive 91/414/CEE e 98/8/CE.
(< sqa)

qualità
biologica.

- [1] Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni bgl = livello di fondo naturale; sqa = standard di qualità ambientale.
[2] L'applicazione degli standard risultanti da tale protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale.

Elemento	Potenziale ecologico massimo	Potenziale ecologico buono	Potenziale ecologico su
Elementi di qualità biologica	Valori relativi ai pertinenti elementi di qualità biologica che riflettono, nella misura del possibile, quelli associati al tipo di corpo idrico superficiale maggiormente comparabile, tenuto conto delle condizioni fisiche risultanti dalle caratteristiche artificiali o fortemente modificate del corpo idrico.	Lievi variazioni nei valori relativi ai pertinenti elementi di qualità biologica rispetto ai valori riscontrabili in una situazione di massimo potenziale ecologico.	Moderate variazioni nei valori relativi ai pertinenti elementi di qualità biologica rispetto ai valori riscontrati in una situazione di massimo potenziale ecologico. Tali valori sono nettamente alterati di quelli riscontrabili in condizioni di stato ecologico buono.
Elementi idromorfologici	Condizioni idromorfologiche conformi alla situazione in cui i soli impatti sul corpo idrico superficiale sono quelli risultanti dalle caratteristiche artificiali o fortemente modificate del corpo idrico, quando siano state prese tutte le misure di limitazione possibili, in modo da consentire il miglior ravvicinamento realizzabile al continuum ecologico, in particolare per quanto concerne la migrazione della fauna, nonché le adeguate zone di deposizione delle uova e di riproduzione.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Elementi fisico-chimici

Condizioni generali	<p>Elementi fisico-chimici che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate associate al tipo di corpo idrico superficiale maggiormente comparabile al corpo idrico artificiale o fortemente modificato in questione.</p> <p>Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.</p> <p>Livelli relativi a temperatura, bilancio dell'ossigeno e pH conformi a quelli riscontrabili nei tipi di corpo idrico superficiale in condizioni inalterate maggiormente comparabili.</p>	<p>Valori degli elementi fisico-chimici che rientrano nelle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p> <p>Temperatura e pH che non raggiungono livelli al di fuori delle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p> <p>Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>	<p>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>
Inquinanti sintetici specifici	<p>Concentrazioni prossime allo zero e almeno inferiori ai limiti di rilevazione delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale.</p>	<p>Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6, fatte salve le direttive 91/414/CE e 98/8/CE. (< sqa)</p>	<p>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>
Inquinanti non sintetici specifici	<p>Le concentrazioni restano nei limiti di norma associati alle condizioni inalterate riscontrabili nel tipo di corpo idrico superficiale maggiormente comparabile al corpo idrico artificiale o fortemente modificato in questione. (livelli di fondo naturale = bgl)</p>	<p>Concentrazioni non superiori agli standard fissati secondo la procedura di cui al punto 1.2.6 [1], fatte salve le direttive 91/414/CE e 98/8/CE. (< sqa)</p>	<p>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopra precisati per gli elementi di qualità biologica.</p>

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

[1] L'applicazione degli standard risultanti da tale protocollo non implica la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei livelli di fondo naturale.

Nel derivare gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti di cui ai punti da 1 a 9 dell'allegato VIII per la protezione del biota acquatico, gli Stati membri procedono conformemente alle disposizioni in appresso. Gli standard possono essere fissati per l'acqua, i sedimenti o il biota.

Ove possibile, dovrebbero essere ottenuti dati relativi agli effetti acuti e cronici per i taxa indicati in appresso, che sono importanti per il tipo di corpo idrico in questione, nonché per gli altri taxa acquatici per i quali sono disponibili dati. L'"insieme di base" dei taxa è il seguente:

- alghe e/o macrofite
- dafnia od organismi rappresentativi delle acque saline
- pesci.

Fissazione degli standard di qualità ambientale

Per fissare la concentrazione massima media annuale si applica la procedura seguente:

i) gli Stati membri fissano fattori di sicurezza appropriati per ciascun caso, secondo la natura e la qualità dei dati disponibili, agli orientamenti contenuti nella sezione 3.3.1 della parte II del documento tecnico di orientamento a integrazione della *direttiva 93/67/CEE* della Commissione, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi delle sostanze notificate e del *regolamento (CE) n. 1488/94* della Commissione, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi delle sostanze esistenti, e ai fattori di sicurezza indicati nella seguente tabella:

	Fattore di sicurezza
Almeno una L(E)C ₅₀ acuta per ognuno dei tre livelli trofici dell'insieme di base	1.000
Una NOEC cronica (per pesci o dafnia o un organismo rappresentativo delle acque saline)	100
Due NOEC croniche per specie appartenenti a due livelli trofici (pesci e/o dafnia o un organismo rappresentativo delle acque saline e/o alghe)	50
NOEC croniche per almeno tre specie (di norma pesci, dafnia o un organismo rappresentativo delle acque saline e alghe) appartenenti a tre livelli trofici	10
Altri casi, compresi dati sul campo o ecosistemi modello, che permettono di	Valutazione caso per caso

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

calcolare e
applicare fattori di sicurezza più precisi

ii) se sono disponibili dati sulla persistenza e sul bioaccumulo, questi sono presi in considerazione nel derivare il valore finale dello standard di qualità ambientale;

iii) lo standard così derivato dovrebbe essere confrontato con ogni riscontro emerso dagli studi in campo; se si rilevano anomalie, la derivazione è riveduta per permettere di calcolare un fattore di sicurezza più preciso;

iv) lo standard derivato è sottoposto a un'intercalibrazione e ad una consultazione pubblica, per permettere di calcolare un fattore di sicurezza più preciso.

La rete di monitoraggio delle acque superficiali è istituita a norma dei requisiti dell'articolo 8. Essa è progettata in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato ecologico e chimico all'interno di ciascun bacino idrografico e permettere la classificazione dei corpi idrici in cinque classi, secondo le definizioni normative di cui alla sezione 1.2. Gli Stati membri forniscono una o più mappe indicanti la rete di monitoraggio delle acque superficiali nel piano di gestione dei bacini idrografici.

In base alla caratterizzazione e alla valutazione dell'impatto svolte a norma dell'articolo 5 e all'allegato II, gli Stati membri definiscono, per ciascun periodo cui si applica un piano di gestione dei bacini idrografici, un programma di monitoraggio di sorveglianza e un programma di monitoraggio operativo. In taluni casi può essere necessario istituire anche programmi di monitoraggio d'indagine.

Gli Stati membri sorvegliano i parametri indicativi dello stato di ogni elemento di qualità pertinente. Nel selezionare i parametri relativi agli elementi di qualità biologica, gli Stati membri individuano il livello tassonomico appropriato per ottenere la necessaria attendibilità e precisione nella classificazione degli elementi di qualità. Nel piano sono fornite stime del livello di attendibilità e precisione dei risultati garantito dai programmi di monitoraggio.

1.3.1. Progettazione del monitoraggio di sorveglianza

Obiettivo

Gli Stati membri istituiscono programmi di monitoraggio di sorveglianza al fine

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

di ottenere informazioni per:

- integrare e convalidare la procedura di valutazione dell'impatto di cui all'allegato II,
- la progettazione efficace ed effettiva dei futuri programmi di monitoraggio,
- la valutazione delle variazioni a lungo termine delle condizioni naturali,
- la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attività di origine antropica.

I risultati di tale monitoraggio sono riesaminati e utilizzati, insieme alla procedura di valutazione dell'impatto di cui all'allegato II, per determinare i requisiti per i programmi di monitoraggio dei piani di gestione dei bacini idrografici in corso e successivi.

Selezione dei punti di monitoraggio

Il monitoraggio di sorveglianza è realizzato su un numero sufficiente di corpi idrici superficiali, in modo da fornire una valutazione dello stato complessivo delle acque superficiali di ciascun bacino o sotto-bacino idrografico compreso nel distretto idrografico. Nel selezionare i corpi idrici, gli Stati membri si assicurano che il monitoraggio sia effettuato, secondo i casi, in:

- punti in cui la proporzione del flusso idrico è significativa nell'ambito del distretto idrografico considerato nell'insieme, compresi punti di grandi fiumi il cui bacino idrografico è superiore a 2.500 km²,
- punti in cui il volume d'acqua presente è significativo nell'ambito del distretto idrografico, compresi i grandi laghi e laghi artificiali,
- corpi idrici significativi situati a cavallo della frontiera di uno Stato membro,
- siti identificati nel quadro della *decisione 77/795/CEE* sullo scambio di informazioni,
- altri siti necessari per valutare la quantità d'inquinanti trasferiti attraverso le frontiere degli Stati membri e nell'ambiente marino.

Selezione degli elementi di qualità

Per ciascun sito di monitoraggio, il monitoraggio di sorveglianza è effettuato per un anno durante il periodo contemplato dal piano di gestione del bacino

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

idrico per:

- i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità biologica,
- i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità idromorfologica,
- i parametri indicativi di tutti gli elementi generali di qualità fisico-chimica,
- gli inquinanti che figurano nell'elenco delle sostanze prioritarie ⁽³¹⁾ scaricati nel bacino idrografico o nel sotto-bacino,
- gli altri inquinanti scaricati in quantitativi significativi nel bacino idrografico o nel sotto-bacino,

salvo che il monitoraggio di sorveglianza precedente abbia evidenziato che il corpo interessato ha raggiunto uno stato buono e che dall'esame dell'impatto delle attività antropiche di cui all'allegato II non risulti alcuna variazione degli impatti sul corpo. In tal caso il monitoraggio di sorveglianza è effettuato ogni tre piani di gestione del bacino idrografico.

1.3.2. Progettazione del monitoraggio operativo

Il monitoraggio operativo è effettuato al fine di:

- stabilire lo stato dei corpi che si reputa rischiano di non soddisfare gli obiettivi ambientali;
- valutare qualsiasi variazione dello stato di tali corpi, risultante dai programmi di misure.

Il programma può essere modificato durante il periodo previsto dal piano di gestione del bacino idrografico sulla scorta delle informazioni ottenute nell'ambito dei requisiti fissati all'allegato II o nell'ambito del presente allegato, in particolare per consentire una riduzione della frequenza, qualora l'impatto si rivelasse non significativo o non sussistesse più la pressione pertinente.

Selezione dei siti di monitoraggio

Il monitoraggio operativo è effettuato per tutti i corpi idrici che, sulla base della valutazione dell'impatto svolta in base all'allegato II o del monitoraggio di sorveglianza, sono classificati a rischio di non soddisfare gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 e per i corpi idrici nei quali sono scaricate le sostanze riportate nell'elenco delle sostanze prioritarie. Per le sostanze riportate nell'elenco delle sostanze prioritarie i punti di monitoraggio sono selezionati secondo la normativa che stabilisce gli standard di qualità ambientale pertinenti. In tutti gli altri casi, incluse le sostanze che figurano nell'elenco

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

delle sostanze prioritarie per le quali tale normativa non prevede orientamenti specifici, i punti di monitoraggio sono selezionati come segue ⁽³²⁾:

- per i corpi soggetti a un rischio di pressioni significative da parte di una fonte puntuale, in ogni corpo si situano punti di monitoraggio sufficienti a valutare ampiezza e impatto delle pressioni della fonte puntuale. Se il corpo è esposto a varie pressioni di una fonte puntuale, i punti di monitoraggio possono essere selezionati per valutare ampiezza e impatto dell'insieme delle pressioni,

- per i corpi soggetti a un rischio di pressioni significative da parte di una fonte diffusa, nell'ambito di una selezione di corpi si situano punti di monitoraggio sufficienti a valutare ampiezza e impatto delle pressioni della fonte diffusa. La selezione dei corpi deve essere fatta in modo che essi siano rappresentativi dei rischi relativi al verificarsi delle pressioni della fonte diffusa e dei relativi rischi di non raggiungere un buono stato delle acque superficiali,

- per i corpi esposti a un rischio di pressione idromorfologica significativa, nell'ambito di una selezione di corpi si situano punti di monitoraggio sufficienti a valutare ampiezza e impatto delle pressioni idromorfologiche. La selezione dei corpi è indicativa dell'impatto globale della pressione idromorfologica cui sono esposti tutti i corpi.

Selezione degli elementi di qualità

Per valutare l'ampiezza della pressione cui sono esposti i corpi idrici superficiali, gli Stati membri effettuano il monitoraggio degli elementi di qualità indicativi delle pressioni cui il corpo idrico o i corpi idrici sono esposti. Al fine di valutare l'impatto di tali pressioni gli Stati membri, ove pertinente, effettuano il monitoraggio:

- dei parametri indicativi dell'elemento o degli elementi di qualità biologica più sensibili alle pressioni cui sono esposti i corpi idrici,
- di tutte le sostanze prioritarie scaricate, e degli altri inquinanti scaricati in quantitativi significativi,
- dei parametri indicativi dell'elemento di qualità idromorfologica più sensibile alle pressioni individuate.

1.3.3. Progettazione del monitoraggio di indagine

Obiettivo

Il monitoraggio di indagine è effettuato:

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

- quando sono sconosciute le ragioni di eventuali superamenti,

- quando il monitoraggio di sorveglianza indica che per un corpo idrico gli obiettivi di cui all'articolo 4 non saranno probabilmente raggiunti e il monitoraggio operativo non è ancora stato stabilito, al fine di appurare le cause che hanno impedito al corpo idrico o ai corpi idrici di raggiungere gli obiettivi ambientali, o

- per valutare l'ampiezza e gli impatti dell'inquinamento accidentale

e costituisce la base per l'elaborazione di un programma di misure volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali e di misure specifiche atte a porre rimedio agli effetti dell'inquinamento accidentale.

1.3.4. Frequenza temporale del monitoraggio

Nel periodo coperto dal monitoraggio di sorveglianza vanno applicate le frequenze sottoindicate per il monitoraggio dei parametri indicativi degli elementi di qualità fisico-chimica, a meno che le conoscenze tecniche e le perizie degli esperti non giustifichino intervalli più lunghi. Riguardo agli elementi di qualità biologica o idromorfologica, il monitoraggio è effettuato almeno una volta nell'arco del periodo coperto dal monitoraggio di sorveglianza.

Nell'ambito del monitoraggio operativo, gli Stati membri fissano per ciascun parametro una frequenza di monitoraggio che garantisca dati sufficienti a delineare una valutazione attendibile dello stato del pertinente elemento qualitativo. In linea di massima, il monitoraggio è effettuato a intervalli non superiori a quelli indicati nella tabella in appresso, a meno che le conoscenze tecniche e le perizie degli esperti non giustifichino intervalli più lunghi.

Le frequenze sono scelte in modo da garantire un livello accettabile di attendibilità e precisione. Il livello di attendibilità e precisione conseguito dal sistema di monitoraggio è definito nel piano di gestione del bacino idrografico.

Per il monitoraggio sono fissate frequenze che tengono conto della variabilità dei parametri derivante da condizioni sia naturali che antropiche. Il momento in cui effettuare il monitoraggio è scelto in modo da minimizzare l'incidenza delle variazioni stagionali sul risultato ed assicurare quindi che quest'ultimo rispecchi i mutamenti intervenuti nel corpo idrico a seguito di cambiamenti dovuti alla pressione antropica. Per conseguire quest'obiettivo sono effettuati, se necessario, monitoraggi supplementari in stagioni diverse del medesimo anno.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Biologica

Fitoplancton	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi
Altra flora acquatica	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
Macroinvertebrati	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
Pesci	3 anni	3 anni	3 anni	

Idromorfologica

Continuità	6 anni			
Idrologia	continuo	1 mese		
Morfologia	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni

Fisico-chimica

Condizioni termiche	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi
Ossigenazione	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi
Salinità	3 mesi	3 mesi	3 mesi	
Stato dei nutrienti	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi
Stato di acidificazione	3 mesi	3 mesi		
Altri inquinanti	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi
Sostanze prioritarie ⁽³³⁾	1 mese	1 mese	1 mese	1 mese

1.3.5. Requisiti supplementari per il monitoraggio delle aree protette

I programmi di monitoraggio di cui sopra sono integrati per garantire il soddisfacimento dei requisiti seguenti.

Punti di estrazione per la produzione di acqua potabile

I corpi idrici superficiali individuati a norma dell'articolo 7 che forniscono in media più di 100 m³ al giorno sono designati come siti di monitoraggio e sono sottoposti all'eventuale monitoraggio supplementare necessario al soddisfacimento dei requisiti dell'articolo 8. Il monitoraggio in tali corpi riguarda tutti gli scarichi di sostanze prioritarie ⁽³⁴⁾ e gli scarichi in quantità significativa di qualsiasi altra sostanza che possano incidere sullo stato del corpo idrico e che vengono controllati a norma della direttiva sull'acqua potabile. Il monitoraggio segue le frequenze indicate nella tabella seguente.

Comunità servita	Frequenza
< 10000	4 volte l'anno
da 10000 a 30000	8 volte l'anno
> 30000	12 volte l'anno

Aree di protezione dell'habitat e delle specie

I corpi idrici che formano queste aree sono compresi nel programma di monitoraggio operativo di cui sopra se, in base alla valutazione dell'impatto e al monitoraggio di sorveglianza, si reputa che essi rischiano di non conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4. È effettuato il monitoraggio per valutare la grandezza e l'impatto di tutte le pertinenti pressioni significative

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

esercitate su detti corpi e, se necessario, per rilevare le variazioni del loro stato conseguenti ai programmi di misure. Il monitoraggio prosegue finché le aree non soddisfano i requisiti in materia di acque sanciti dalla normativa in base alla quale esse sono designate e finché non sono raggiunti gli obiettivi di cui all'articolo 4.

1.3.6. Norme per il monitoraggio degli elementi di qualità

I metodi impiegati per il monitoraggio dei parametri tipo devono essere conformi alle norme internazionali sottoelencate ovvero ad altre norme nazionali o internazionali analoghe che assicurino dati comparabili ed equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

Campionamento di macroinvertebrati

ISO 5667-3:1995	Qualità dell'acqua. Campionamento. Parte 3: guida alla conservazione e manipolazione dei campioni
EN 27828:1994	Qualità dell'acqua. Metodi di campionamento biologico. Guida al campionamento di macroinvertebrati bentonici mediante retino manuale
EN 28265:1994	Qualità dell'acqua. Metodi di campionamento biologico. Guida alla progettazione e utilizzo di campionatori quantitativi di macroinvertebrati bentonici dei substrati rocciosi in acque dolci poco profonde
EN ISO 9391:1995	Qualità dell'acqua. Campionamento in acque profonde di macroinvertebrati
EN ISO 8689-1:1999	Guida all'utilizzo di campionatori di colonizzazione, qualità e quantità
EN ISO 8689-2:1999	Classificazione biologica dei fiumi. Parte I: guida all'interpretazione dei dati sulla qualità biologica risultanti da indagini su macroinvertebrati bentonici in acqua corrente
	Classificazione biologica dei fiumi. Parte II: guida alla presentazione dei dati sulla qualità biologica risultanti da indagini su macroinvertebrati bentonici in acqua corrente

Campionamento di macrofite

Pertinenti norme CEN/ISO, una volta elaborate

Campionamento di pesci

Pertinenti norme CEN/ISO, una volta elaborate

Campionamento di diatomee

Pertinenti norme CEN/ISO, una volta elaborate

Norme per i parametri fisico-chimici

Eventuali norme CEN/ISO pertinenti

Norme per i parametri idromorfologici

Eventuali norme CEN/ISO pertinenti

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

(31) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(32) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(33) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

(34) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

1.4.1. Comparabilità dei risultati del monitoraggio biologico

i) Gli Stati membri istituiscono dei sistemi di monitoraggio per stimare i valori degli elementi di qualità biologica specificati per ciascuna categoria di acque superficiali o per i corpi idrici superficiali fortemente modificati o artificiali. Nell'applicare ai corpi idrici fortemente modificati o artificiali la procedura sotto esposta, i riferimenti allo stato ecologico vanno intesi come riferimenti al potenziale ecologico. Tali sistemi possono basarsi su determinate specie o gruppi di specie rappresentativi dell'elemento qualitativo nel suo complesso.

ii) Ai fini della classificazione dello stato ecologico e per assicurare la comparabilità dei sistemi di monitoraggio, i risultati conseguiti in ciascuno Stato membro in base al sistema applicato sono espressi come rapporti di qualità ecologica. Questi riportano i valori dei parametri biologici riscontrati in un dato corpo idrico superficiale a quelli constatabili nelle condizioni di riferimento applicabili al medesimo corpo. Il rapporto è espresso come valore numerico compreso tra 0 e 1: i valori prossimi a 1 tendono allo stato ecologico elevato, quelli prossimi a 0 allo stato ecologico cattivo.

iii) Per ciascuna categoria di acque superficiali, ogni Stato membro suddivide la gamma dei rapporti di qualità ecologica nel sistema di monitoraggio in cinque classi, che spaziano dallo stato ecologico elevato a quello cattivo, come definito al punto 1.2, assegnando un valore numerico a ciascuna delimitazione tra le classi. Il valore corrispondente alla delimitazione tra stato "elevato" e "buono" e quello tra stato "buono" e "sufficiente" sono fissati mediante l'operazione di intercalibrazione descritta in appresso.

iv) La Commissione contribuisce all'operazione di intercalibrazione al fine di assicurare che le classi siano delimitate secondo le definizioni normative di cui al punto 1.2 e siano comparabili tra i vari Stati membri.

v) In questo contesto la Commissione agevola tra gli Stati membri uno scambio di informazioni che consenta di individuare, in ciascuna ecoregione della Comunità, la serie di siti che formerà la rete di intercalibrazione. Questa è

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

composta di siti selezionati all'interno della gamma dei tipi di corpo idrico superficiale presenti in ciascuna ecoregione. Per ogni tipo di corpo idrico superficiale selezionato, la rete comprende almeno due siti corrispondenti al valore di delimitazione fra le definizioni normative di stato "elevato" e "buono" e almeno due siti corrispondenti a quello tra "buono" e "sufficiente". I siti sono selezionati mediante una perizia di esperti basata su ispezioni congiunte e su tutte le altre informazioni disponibili.

vi) Ogni sistema di monitoraggio degli Stati membri è applicato ai siti della rete di intercalibrazione che si trovano nell'ecoregione interessata e contemporaneamente appartengono a uno dei tipi di corpo idrico superficiale cui il sistema è destinato a norma dei requisiti della presente direttiva. I risultati conseguenti a quest'applicazione sono utilizzati per fissare i valori numerici relativi alle corrispondenti delimitazioni tra le classi in ciascun sistema di monitoraggio degli Stati membri.

vii) La Commissione compila una bozza di registro dei siti destinati a formare la rete di intercalibrazione. Il registro definitivo dei siti è compilato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2 ⁽³⁵⁾.

viii) La Commissione e gli Stati membri completano l'operazione di intercalibrazione entro 18 mesi dalla pubblicazione del registro definitivo.

ix) i risultati dell'operazione di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri a norma dei punti da i) a viii) e intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e pubblicati entro sei mesi dal completamento dell'operazione di intercalibrazione ⁽³⁶⁾.

1.4.2. Presentazione dei risultati del monitoraggio e classificazione dello stato e del potenziale ecologici

i) Per le varie categorie di acque superficiali, lo stato ecologico del corpo idrico in questione è classificato in base al più basso dei valori riscontrati durante il monitoraggio biologico e fisico-chimico relativamente ai corrispondenti elementi qualitativi classificati secondo la prima colonna della tabella qui riportata. Per ciascun distretto idrografico gli Stati membri forniscono una mappa che riporta la classificazione dello stato ecologico di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico delineato nella seconda colonna della medesima tabella per rispecchiare la classificazione dello stato ecologico del corpo idrico.

Classificazione dello stato ecologico

elevato
buono

Schema cromatico

blu
verde

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

sufficiente
scarso
cattivo

giallo
arancione
rosso

ii) Per i corpi idrici fortemente modificati o artificiali, il potenziale ecologico del corpo idrico in questione è classificato in base al più basso dei valori riscontrati durante il monitoraggio biologico e fisico-chimico relativamente ai corrispondenti elementi qualitativi classificati secondo la prima colonna della tabella qui riportata. Per ciascun distretto idrografico gli Stati membri forniscono una mappa che riporta la classificazione del potenziale ecologico di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico delineato, per i corpi idrici artificiali, nella seconda colonna della medesima tabella e, per quelli fortemente modificati, nella terza.

Classificazione del potenziale ecologico	Schema cromatico	
	Corpi idrici artificiali	Corpi idrici fortemente modifi
buono e oltre sufficiente scarso cattivo	rigatura uniforme verde e grigio chiaro rigatura uniforme giallo e grigio chiaro rigatura uniforme arancione e grigio chiaro rigatura uniforme rosso e grigio chiaro	rigatura uniforme verde e grigio scuro rigatura uniforme giallo e grigio scuro rigatura uniforme arancione e grigio s rigatura uniforme rosso e grigio scuro

iii) Gli Stati membri indicano inoltre, con un punto nero sulla mappa, i corpi idrici per cui lo stato o il buon potenziale ecologico non è stato raggiunto a causa del mancato soddisfacimento di uno o più degli standard di qualità ambientale fissati per il corpo idrico in questione relativamente a determinati inquinanti sintetici e non sintetici (secondo il regime di conformità previsto dallo Stato membro).

1.4.3. Presentazione dei risultati del monitoraggio e classificazione dello stato chimico

Il corpo idrico che soddisfa tutti gli standard di qualità ambientale fissati nell'allegato IX, all'articolo 21 e ai sensi di altri pertinenti atti normativi comunitari che fissano standard di qualità ambientale è classificato "in buono stato chimico". In caso negativo, il corpo è classificato come corpo cui non è riconosciuto il buono stato chimico.

Per ciascun distretto idrografico gli Stati membri forniscono una mappa che indica lo stato chimico di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico delineato nella seconda colonna della tabella qui riportata per rispecchiare la classificazione dello stato chimico del corpo idrico.

Classificazione dello stato chimico

Schema cromatico

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

buono
mancato conseguimento dello stato buono

blu
rosso

(35) Punto così sostituito dall'*articolo 1 della direttiva 2008/32/CE*.

(36) Punto così sostituito dall'*articolo 1 della direttiva 2008/32/CE*.

2.1.1. Parametro per la classificazione dello stato quantitativo

Regime di livello delle acque sotterranee

2.1.2. Definizione di stato quantitativo

Elementi	Stato buono
Livello delle acque sotterranee	<p>Il livello di acque sotterranee nel corpo sotterraneo è tale che la media annua dell'estrazione a lungo termine non esaurisca le risorse idriche sotterranee disponibili. Di conseguenza, il livello delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici specificati all'articolo 4 per superficiali connesse, - comportare un deterioramento significativo della qualità di tali acque, - recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal idrico sotterraneo. <p>Inoltre, alterazioni della direzione di flusso risultanti da variazioni del livello possono verificarsi, su base temporanea o permanente, in un'area delimitata nello spazio; tali variazioni non causano tuttavia l'intrusione di acqua salata o di altro tipo né imprimono alla direzione di flusso alcuna tendenza antropica duratura e chiaramente identificabile che possa determinare intrusioni.</p>

2.2.1. Rete di monitoraggio del livello delle acque sotterranee

La rete di monitoraggio delle acque sotterranee è istituita a norma dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8. Essa è progettata in modo da fornire una stima affidabile dello stato quantitativo di tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei, compresa la stima delle risorse idriche sotterranee disponibili. Gli Stati membri inseriscono nel piano di gestione del bacino idrografico una o più

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

mappe che riportano la rete di monitoraggio delle acque sotterranee.

2.2.2. Intervallo spaziale tra i siti di monitoraggio

La rete si articola in sufficienti punti di monitoraggio rappresentativi per stimare il livello delle acque sotterranee di ciascun corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei, tenuto conto delle variazioni del ravvenamento a breve e lungo termine e in particolare:

- per i corpi idrici sotterranei che si ritiene rischino di non conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, fissa un intervallo spaziale tra i punti di monitoraggio sufficiente a valutare l'impatto delle estrazioni e degli scarichi sul livello delle acque sotterranee,

- per i corpi idrici sotterranei le cui acque sotterranee fluiscono attraverso la frontiera di uno Stato membro, designa sufficienti punti di monitoraggio per stimare la direzione e la velocità del flusso di acque sotterranee attraverso la frontiera dello Stato membro.

2.2.3. Frequenza temporale del monitoraggio

La frequenza dei rilevamenti deve essere sufficiente a permettere di stimare lo stato quantitativo di ciascun corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei, tenuto conto delle variazioni del ravvenamento a breve e lungo termine. In particolare:

- per i corpi idrici sotterranei che si ritiene rischino di non conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, è fissata una frequenza delle misurazioni sufficiente a valutare l'impatto delle estrazioni e degli scarichi sul livello delle acque sotterranee,

- per i corpi idrici sotterranei le cui acque sotterranee fluiscono attraverso la frontiera di uno Stato membro, è fissata una frequenza delle misurazioni sufficiente a stimare la direzione e la velocità del flusso di acque sotterranee attraverso la frontiera dello Stato membro.

2.2.4. Interpretazione e presentazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee

I risultati ottenuti grazie alla rete di monitoraggio per un corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei sono utilizzati per calcolare lo stato quantitativo del corpo o dei corpi in questione. Fatto salvo il punto 2.5, gli Stati membri forniscono una mappa basata sulla conseguente constatazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee, conforme allo schema cromatico seguente:

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

buono: verde

scarso: rosso.

2.3.1. Parametri per la determinazione dello stato chimico delle acque sotterranee

Conduttività

Concentrazioni di inquinanti

2.3.2. Definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee

Elementi	Stato buono
Generali	La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti - sottoindicate non presentano effetti di intrusione salina o di altro tipo, - non superano gli standard di qualità applicabili ai sensi di altri atti normativi comunitari, a dell'articolo 17, - non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 per le acque superficiali connesse né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica chimica di tali corpi né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.
Conduttività	Le variazioni della conduttività non indicano intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo.

2.4.1. Rete di monitoraggio delle acque sotterranee

La rete di monitoraggio delle acque sotterranee è istituita a norma dei requisiti degli articoli 7 e 8. Essa è progettata in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico e da rilevare eventuali tendenze antropiche ascendenti a lungo termine riguardo agli inquinanti.

In base alla caratterizzazione e alla valutazione dell'impatto svolte a norma

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

dell'articolo 5 e dell'allegato II, gli Stati membri definiscono un programma di monitoraggio di sorveglianza per ciascun periodo cui si applica un piano di gestione del bacino idrografico. I risultati del programma sono utilizzati per elaborare un programma di monitoraggio operativo da applicare per il restante periodo coperto dal piano.

Il piano riporta le stime sul livello di attendibilità e precisione dei risultati ottenuti con i programmi di monitoraggio.

2.4.2. Monitoraggio di sorveglianza

Obiettivo

Il monitoraggio di sorveglianza è finalizzato a:

- integrare e convalidare la procedura di valutazione dell'impatto,
- fornire informazioni utili per la valutazione delle tendenze a lungo termine risultanti sia da mutamenti delle condizioni naturali che dall'attività dell'uomo.

Selezione dei siti di monitoraggio

È selezionato un numero sufficiente di siti di monitoraggio per:

- i corpi classificati a rischio in base alla caratterizzazione effettuata a norma dell'allegato II, e
- i corpi che attraversano una frontiera degli Stati membri.

Selezione dei parametri

In tutti i corpi idrici sotterranei selezionati il monitoraggio riguarda tutti i parametri fondamentali seguenti:

- tenore di ossigeno,
- valore del pH,
- conduttività,
- nitrati,
- ione ammonio.

Per i corpi che, in base all'allegato II, si ritiene rischioso pesantemente di non raggiungere lo stato buono il monitoraggio riguarda anche i parametri indicativi

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

dell'impatto delle pressioni in questione.

I corpi idrici transfrontalieri sono controllati rispetto ai parametri utili per tutelare tutti gli usi cui è destinato il flusso di acque sotterranee.

2.4.3. Monitoraggio operativo

Obiettivo

Il monitoraggio operativo è effettuato nei periodi che intercorrono tra due programmi di monitoraggio di sorveglianza, al fine di:

- constatare lo stato chimico di tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei classificati a rischio;
- rilevare le eventuali tendenze antropiche ascendenti a lungo termine riguardo alla concentrazione di inquinanti.

Selezione dei siti di monitoraggio

Il monitoraggio operativo è effettuato su tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei che, in base alla valutazione dell'impatto di cui all'allegato II e al monitoraggio di sorveglianza, risulta rischioso di non conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4. I siti di monitoraggio sono selezionati anche previa valutazione della rappresentatività dei dati ivi rilevati rispetto alla qualità del corpo o corpi idrici sotterranei interessati.

Frequenza temporale del monitoraggio

Il monitoraggio operativo è effettuato nei periodi che intercorrono fra due programmi di monitoraggio di sorveglianza a una frequenza sufficiente a rilevare gli impatti delle pressioni in questione, e comunque almeno una volta l'anno.

2.4.4. Rilevamento delle tendenze riguardo agli inquinanti

Per rilevare le eventuali tendenze antropiche ascendenti a lungo termine riguardo alla concentrazione degli inquinanti, e per invertirle, gli Stati membri si valgono dei dati ottenuti sia con il monitoraggio di sorveglianza che con quello operativo. È stabilito un anno o periodo di riferimento rispetto al quale calcolare le tendenze rilevate. Queste sono calcolate per un corpo idrico sotterraneo o, se del caso, per un gruppo di corpi idrici sotterranei. L'inversione di una tendenza deve essere statisticamente dimostrata e deve essere dichiarato il grado di attendibilità associato al rilevamento.

2.4.5. Interpretazione e presentazione dello stato chimico delle acque

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

sotterranee

Per stabilire lo stato, i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio all'interno di un corpo idrico sotterraneo sono aggregati per il corpo nel suo complesso. Fatte salve le direttive applicabili, perché a un corpo idrico sotterraneo sia riconosciuto lo stato buono relativamente ai parametri chimici per i quali la normativa comunitaria fissa standard di qualità ambientale:

- deve essere calcolata la media dei risultati del monitoraggio ottenuti in ciascun punto del corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei,

- a norma dell'articolo 17, la conformità al buono stato chimico delle acque sotterranee deve essere dimostrata dalle medie così calcolate.

Fatto salvo il punto 2.5, gli Stati membri forniscono una mappa dello stato chimico delle acque sotterranee, conforme allo schema cromatico seguente:

buono: verde

scarso: rosso.

Gli Stati membri indicano inoltre con un punto nero sulla mappa i corpi idrici sotterranei cui è impressa, riguardo alle concentrazioni di un qualsiasi inquinante, una tendenza ascendente significativa e duratura dovuta all'impatto di un'attività umana. L'inversione di una di queste tendenze è segnalata sulla mappa da un punto blu.

Tali mappe sono incorporate nel piano di gestione del bacino idrografico.

Gli Stati membri inseriscono nel piano di gestione del bacino idrografico una mappa che riporta, per ciascun corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei, sia lo stato quantitativo che quello chimico, secondo lo schema cromatico prescritto ai punti 2.2.4 e 2.4.5. Gli Stati membri possono evitare di fornire mappe distinte in applicazione dei punti 2.2.4 e 2.4.5, ma in tal caso devono inoltre indicare sulla mappa prevista al punto 2.4.5, secondo i requisiti di cui al medesimo punto, i corpi cui è impressa una tendenza ascendente significativa e duratura riguardo alla concentrazione di un qualsiasi inquinante o l'eventuale inversione di una tale tendenza.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Allegato VI

Elenchi degli elementi da inserire nei programmi di misure

PARTE A

Misure richieste ai sensi delle seguenti direttive:

- i) *direttiva 76/160/CEE* sulle acque di balneazione
- ii) *direttiva 79/409/CEE* sugli uccelli selvatici
- iii) *direttiva 80/778/CEE* sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla *direttiva 98/83/CE*
- iv) *direttiva 96/82/CE* sugli incidenti rilevanti (Seveso)
- v) *direttiva 85/337/CEE* sulla valutazione dell'impatto ambientale,
- vi) *direttiva 86/278/CEE* sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione
- vii) *direttiva 91/271/CEE* sul trattamento delle acque reflue urbane
- viii) *direttiva 91/414/CEE* sui prodotti fitosanitari
- ix) *direttiva 91/676/CEE* sui nitrati
- x) *direttiva 92/43/CEE* sugli habitat
- xi) *direttiva 96/61/CE* sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

PARTE B

Segue un elenco non tassativo delle eventuali misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico nell'ambito del programma di misure istituito dall'articolo 11, paragrafo 4.

- i) provvedimenti legislativi
- ii) provvedimenti amministrativi
- iii) strumenti economici o fiscali

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

iv) accordi negoziati in materia ambientale

v) riduzione delle emissioni

vi) codici di buona prassi

vii) ricostituzione e ripristino delle zone umide

viii) riduzione delle estrazioni

ix) misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccolti a basso fabbisogno idrico nelle zone colpite da siccità

x) misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico

xi) progetti di costruzione

xii) impianti di desalinizzazione

xiii) progetti di ripristino

xiv) ravvenamento artificiale delle falde acquifere

xv) progetti educativi

xvi) progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione

xvii) altre misure opportune

Allegato VII

Piani di gestione dei bacini idrografici

A. I piani di gestione dei bacini idrografici comprendono i seguenti elementi.

1. Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico, a norma dell'articolo 5 e dell'allegato II. Essa include:

1.1. Per le acque superficiali:

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

- rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici,

- rappresentazione cartografica delle ecoregioni e dei tipi di corpo idrico superficiale presenti nel bacino idrografico,

- segnalazione delle condizioni di riferimento per i tipi di corpo idrico superficiale.

1.2. Per le acque sotterranee:

- rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici sotterranei.

2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, comprese:

- stime sull'inquinamento da fonti puntuali,

- stime sull'inquinamento da fonti diffuse, con sintesi delle utilizzazioni del suolo,

- stime delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque, estrazioni comprese,

- analisi degli altri impatti antropici sullo stato delle acque.

3. Specificazione e rappresentazione cartografica delle aree protette, come prescritto dall'articolo 6 e dall'allegato IV.

4. Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai fini dell'articolo 8 e dell'allegato V e rappresentazione cartografica dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati a norma di dette disposizioni per verificare lo stato delle:

4.1. acque superficiali (stato ecologico e chimico);

4.2. acque sotterranee (stato chimico e quantitativo);

4.3. aree protette.

5. Elenco degli obiettivi ambientali fissati a norma dell'articolo 4 per acque superficiali, acque sotterranee e aree protette, compresa in particolare la specificazione dei casi in cui è stato fatto ricorso all'articolo 4, paragrafi 4, 5, 6 e 7 e alle informazioni connesse imposte da detto articolo.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

6. Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico prescritta dall'articolo 5 e dall'allegato III.

7. Sintesi del programma o programmi di misure adottati a norma dell'articolo 11, compresi i conseguenti modi in cui realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4.

7.1. Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque.

7.2. Relazione sulle iniziative e misure pratiche adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico in base all'articolo 9.

7.3. Sintesi delle misure adottate per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 7.

7.4. Sintesi dei controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque, con rimando ai registri e specificazione dei casi in cui sono state concesse esenzioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e).

7.5. Sintesi dei controlli decisi per gli scarichi in fonti puntuali e per altre attività che producono un impatto sullo stato delle acque a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e i).

7.6. Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j), scarichi diretti nelle acque sotterranee.

7.7. Sintesi delle misure adottate a norma dell'articolo 16 sulle sostanze prioritarie.

7.8. Sintesi delle misure adottate per prevenire o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale.

7.9. Sintesi delle misure adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, per i corpi idrici per i quali il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 4 è improbabile,

7.10. Particolari delle misure supplementari ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati.

7.11. Particolari delle misure adottate per scongiurare un aumento dell'inquinamento delle acque marine a norma dell'articolo 11, paragrafo 6.

8. Repertorio di eventuali programmi o piani di gestione più dettagliati adottati per il distretto idrografico e relativi a determinati sottobacini, settori, tematiche o tipi di acque, corredato di una sintesi del contenuto.

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

9. Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del piano.

10. Elenco delle autorità competenti in base all'allegato I.

11. Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base di cui all'articolo 14, paragrafo 1, in particolare dettagli sulle misure di controllo adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e i), e sugli effettivi dati del monitoraggio raccolti a norma dell'articolo 8 e dell'allegato V.

B. Il primo e i successivi aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico comprendono anche quanto segue:

1. sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti alla versione precedente del piano di gestione, compresa una sintesi delle revisioni da effettuare a norma dell'articolo 4, paragrafi 4, 5, 6 e 7;

2. valutazione dei progressi registrati per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, con rappresentazione cartografica dei risultati del monitoraggio relativi al periodo coperto dal piano precedente, e motivazione per l'eventuale mancato raggiungimento degli stessi;

3. sintesi e illustrazione delle misure previste nella versione precedente del piano di gestione e non realizzate;

4. sintesi di eventuali misure supplementari temporanee adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, successivamente alla pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del bacino idrografico.

Allegato VIII

Elenco indicativo dei principali inquinanti

1. Composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico
2. Composti organofosforici
3. Composti organostannici
4. Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso

5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili
 6. Cianuri
 7. Metalli e relativi composti
 8. Arsenico e relativi composti
 9. Biocidi e prodotti fitosanitari
 10. Materia in sospensione
 11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati)
 12. Sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell'ossigeno (e che possono essere misurate con parametri come la BOD, COD, ecc.)
-
-

Allegato IX

Valori limite di emissione e standard di qualità ambientale

I "valori limite" e gli "obiettivi di qualità" stabiliti nell'ambito delle direttive derivate dalla *direttiva 76/464/CEE* sono considerati, rispettivamente, come valori limite di emissione e standard di qualità ambientale ai fini della presente direttiva. Essi sono stabiliti dalle direttive indicate in appresso:

- i) direttiva sugli scarichi di mercurio (82/176/CEE);
 - ii) direttiva sugli scarichi di cadmio (83/513/CEE);
 - iii) direttiva sul mercurio (84/156/CEE);
 - iv) direttiva sugli scarichi di esaclorocicloesano (84/491/CEE);
 - v) direttiva sugli scarichi di talune sostanze pericolose (86/280/CEE).
-
-

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Allegato X ⁽³⁷⁾

Elenco delle sostanze prioritarie in materia di acque

Numero	Numero [1]	CAS	Numero UE [2]	Denominazione della sostanza prioritaria [3]	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria
(1)	15972-60-8		240-110-8	Alacloro	
(2)	120-12-7		204-371-1	Antracene	X
(3)	1912-24-9		217-617-8	Atrazina	
(4)	71-43-2		200-753-7	Benzene	
(5)	non applicabile 32534-81-9		non applicabile non applicabile	Difeniletere bromato [4] Pentabromodifeniletere (Congeneri 28, -47, -99, -100, -153 e -154)	X[5]
(6)	7440-43-9		231-152-8	Cadmio e composti	X
(7)	85535-84-8		287-476-5	Cloro alcani, C10-13 [4]	X
(8)	470-90-6		207-432-0	Clorfenvinfos	
(9)	2921-88-2		220-864-4	Clorpirifos (Clorpirifos etile)	
(10)	107-06-2		203-458-1	1,2-dicloroetano	
(11)	75-09-2		200-838-9	Diclorometano	
(12)	117-81-7		204-211-0	Di(2-etilesil) ftalato (DEHP)	
(13)	330-54-1		206-354-4	Diuron	
(14)	115-29-7		204-079-4	Endosulfan	X
(15)	206-44-0		205-912-4	Fluorantene [6]	
(16)	118-74-1		204-273-9	Esaclorobenzene	X
(17)	87-68-3		201-765-5	Esaclorobutadiene	X
(18)	608-73-1		210-158-9	Esaclorocicloesano	X
(19)	34123-59-6		251-835-4	Isoproturon	
(20)	7439-92-1		231-100-4	Piombo e composti	
(21)	7439-97-6		231-106-7	Mercurio e composti	X
(22)	91-20-3		202-049-5	Naftalene	
(23)	7440-02-0		231-111-14	Nichel e composti	
(24)	25154-52-3		246-672-0	Nonilfenolo	X
	104-40-5		203-199-4	(4-nonilfenolo)	X
(25)	1806-26-4		217-302-5	Ottilfenolo	
	140-66-9		non applicabile	(4-(1,1',3,3'-tetrametil-butil)fenolo)	
(26)	608-93-5		210-172-5	Pentaclorobenzene	X
(27)	87-86-5		231-152-8	Pentaclorofenolo	
(28)	non applicabile		non applicabile	Idrocarburi policiclici aromatici	X
	50-32-8		200-028-5	(Benzo(a)pirene)	X
	205-99-2		205-911-9	(Benzo(b)fluorantene)	X
	191-24-2		205-883-8	(Benzo(g,h,i)perilene)	X
	207-08-9		205-916-6	(Benzo(k)fluorantene)	X
	193-39-5		205-893-2	(Indeno(1,2,3-cd)pirene)	X
(29)	122-34-9		204-535-2	Simazina	
(30)	non applicabile		non applicabile	Tributilstagno (composti)	X
	36643-28-4		non applicabile	(Tributilstagno-catione)	X
(31)	12002-48-1		234-413-4	Triclorobenzeni	
(32)	67-66-3		200-663-8	Triclorometano (cloroformio)	
(33)	1582-09-8		216-428-8	Trifluralin	

[1] CAS: Chemical Abstracts Services.

[2] Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (Einecs) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (Elincs).

[3] Nel caso di gruppi di sostanze, (tra parentesi e senza numero) sono indicate, a titolo di parametro indicativo, le singole sostanze tipiche rappresentative. Per questi gruppi di sostanze il parametro indicativo deve essere definito con il metodo analitico.

[4] Questi gruppi di sostanze in genere comprendono un numero consistente di singoli composti. Allo stato attuale non è possibile fornire parametri indicativi appropriati.

[5] Solo pentabromodifenil etere (numero CAS 32534-81-9).

[6] Il fluorantene è stato iscritto nell'elenco quale indicatore di altri idrocarburi policiclici aromatici

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

più pericolosi.

(37) Allegato aggiunto dall'allegato alla *decisione n. 2455/2001/CE* in base a quanto stabilito dal suo articolo 1, al quale si rimanda e successivamente così sostituito dall'allegato II della *direttiva 2008/105/CE*.

Allegato XI *Mappa A*

Sistema A: Ecoregioni relative a fiumi e laghi

1. Regione iberica-Macaronesia
2. Pirenei
3. Italia, Corsica e Malta
4. Alpi
5. Balcani occidentali dinarici
6. Balcani occidentali greci
7. Balcani orientali
8. Altipiani occidentali
9. Altipiani centrali
10. Carpazi
11. Bassopiani ungheresi
12. Regione del Mar Nero
13. Pianure occidentali
14. Pianure centrali
15. Regione baltica
16. Pianure orientali

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.


Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

17. Irlanda e Irlanda del Nord
18. Gran Bretagna
19. Islanda
20. Altre terre boreali
21. Tundra
22. Fennoscandia
23. Taiga
24. Caucaso
25. Depressione caspica

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.




Mappa B

Sistema A: Ecoregioni relative ad acque di transizione ed acque costiere

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.



- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Oceano Atlantico | 4. Mare del Nord |
| 2. Mare di Norvegia | 5. Mar Baltico |
| 3. Mare di Barents | 6. Mare Mediterraneo |

Normativa comunitaria

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Dichiarazione della Commissione

Nella relazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, la Commissione inserirà, con l'assistenza degli Stati membri, uno studio costi-benefici.

Normativa nazionale

L. 23 dicembre 2009, n. 191 ⁽¹⁾. (art. 2 cc. 186bis e 187)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.

(...)

Art. 2. (Disposizioni diverse)

(...)

186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli *articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli *articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006*, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. ¹

187. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'*articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della *legge 5 maggio 2009, n. 42*, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato *articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992* e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* .

(...)

¹ Per la proroga del termine, di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*, l'*art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011* e, successivamente, l'*art. 13, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14* testualmente recita: "*Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.*"

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ⁽¹⁾. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

Norme in materia ambientale. ⁽²⁾

- (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.
- (2) La presente legge all'art. 75 abroga la legge 36-1994 ad eccezione del comma 6 dell'art. 22 (Osservatorio dei servizi idrici.) che recita: "6. *All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio, pari a lire 700 milioni per il 1993 e a lire 1.750 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi*".

(...)

Sezione III

Gestione delle risorse idriche

Titolo I

Principi generali e competenze

141. Ambito di applicazione.

1. Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.

2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato ⁽⁴⁴⁷⁾.

(447) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

142. Competenze.

1. Nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali, e fatte salve le competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁴⁴⁸⁾ esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente sezione ⁽⁴⁴⁹⁾.

2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio.

3. Gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto ⁽⁴⁵⁰⁾.

(448) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(449) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284.

(450) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

143. Proprietà delle infrastrutture.

1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

2. Spetta anche all'Autorità d'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile ⁽⁴⁵¹⁾.

(451) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

144. Tutela e uso delle risorse idriche.

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.

2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato ⁽⁴⁵²⁾.

(452) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

145. Equilibrio del bilancio idrico.

1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144.
2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati ⁽⁴⁵³⁾.

(453) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

146. Risparmio idrico.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adotta norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:
 - a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
 - b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua sia interni che esterni, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico;
 - c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
 - d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione;

f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia;

h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente idoneo.

2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di coniatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁴⁵⁴⁾, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) ⁽⁴⁵⁵⁾, adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed all'Autorità d'ambito competente i risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti metodi ⁽⁴⁵⁶⁾ ⁽⁴⁵⁷⁾.

(454) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(455) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Agenzia per la

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» siano sostituite dalle seguenti: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», e la parola «APAT» sia sostituita dalla seguente: «ISPRA».

(456) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'*art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284*.

(457) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

Titolo II

Servizio idrico integrato

147. *Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.*

1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della *legge 5 gennaio 1994, n. 36*.

2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni ⁽⁴⁵⁸⁾;

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni ⁽⁴⁵⁹⁾.

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

(458) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 13, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(459) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

148. Autorità d'ambito territoriale ottimale.

[1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.

2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.

3. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁴⁶⁰⁾ entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere ⁽⁴⁶¹⁾ ⁽⁴⁶²⁾.

4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorità d'ambito.

5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente ⁽⁴⁶³⁾ ⁽⁴⁶⁴⁾ ⁽⁴⁶⁵⁾.

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

(460) L'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(461) La Corte costituzionale, con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 246 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che «I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente».

(462) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'*art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284*.

(463) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 14, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(464) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

(465) Per la soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale e la conseguente abrogazione del presente articolo vedi il comma 186-*bis* dall'*art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191*, aggiunto dal comma 1-*quinquies* dell'*art. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

149. Piano d'ambito.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'Autorità d'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:

- a) ricognizione delle infrastrutture;
- b) programma degli interventi;
- c) modello gestionale ed organizzativo;
- d) piano economico finanziario.

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.

3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.

4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.

6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁴⁶⁶⁾. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati ⁽⁴⁶⁷⁾

⁽⁴⁶⁸⁾

(466) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole:

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

«Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(467) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1, *D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284*.

(468) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

150. Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento ⁽⁴⁶⁹⁾.

1. L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all'*articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* ⁽⁴⁷⁰⁾.

2. L'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'*articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257*, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁴⁷¹⁾ nel rispetto delle competenze regionali in materia ⁽⁴⁷²⁾.

3. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c), dell'*articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera b), dell'*articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, purché il socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2.

4. I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto dall'*articolo 148, comma 5* ⁽⁴⁷³⁾ ⁽⁴⁷⁴⁾.

(469) La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 25 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

presente articolo, come modificato dall'*articolo 2, comma 13, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4*, nel testo risultante dall'*articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168*; richiesta dichiarata legittima con ordinanza emessa in data 6 dicembre 2010, depositata in data 7 dicembre 2010, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

(470) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 13, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*. Per l'abrogazione parziale del presente comma vedi la lettera b) del comma 1 dell'*art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168*.

(471) L'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(472) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 2 maggio 2006*. Con *Comunicato 26 giugno 2006* (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto *D.M. 2 maggio 2006* il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(473) Vedi, anche, l'*art. 26-ter, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(474) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

151. *Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato.*

1. I rapporti fra Autorità d'ambito e gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni predisposte dall'Autorità d'ambito.

2. A tal fine, le regioni e le province autonome adottano convenzioni tipo, con relativi disciplinari, che devono prevedere in particolare:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio:

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;

c) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Autorità d'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;

f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;

g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;

h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165;

i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Autorità d'ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;

l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità d'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima;

m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;

o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;

p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore.

3. Sulla base della convenzione di cui al comma 2, l'Autorità d'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Ove la regione o la provincia autonoma non abbiano provveduto all'adozione delle convenzioni e dei disciplinari tipo di cui al comma

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

2, l'Autorità predispone lo schema sulla base della normativa vigente. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2.

4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario di esecuzione.

5. L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.

6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione.

7. L'affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso dell'Autorità d'ambito, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.

8. Le società concessionarie del servizio idrico integrato, nonché le società miste costituite a seguito dell'individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio ⁽⁴⁷⁵⁾.

(475) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

152. Poteri di controllo e sostitutivi.

1. L'Autorità d'ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.

2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'Autorità d'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'Autorità d'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

3. Qualora l'Autorità d'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta". Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁴⁷⁶⁾, mediante nomina di un commissario "ad acta" ⁽⁴⁷⁷⁾.

4. L'Autorità d'ambito con cadenza annuale comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁴⁷⁸⁾ ed all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione ⁽⁴⁷⁹⁾ ⁽⁴⁸⁰⁾.

(476) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(477) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284.

(478) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(479) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284.

(480) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

153. *Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato.*

1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare ⁽⁴⁸¹⁾.

2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di Tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica ⁽⁴⁸²⁾.

(481) La Corte costituzionale, con ordinanza 12 - 15 marzo 2010, n. 135 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152* e, in particolare, del suo art. 153, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 76 della Costituzione, all'art. 17, comma 25, lettera a), della *legge 15 maggio 1997, n. 127*, e all'art. 16, comma 1, numero 3), del *regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054*; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 153, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 119, primo comma, Cost., all'art. 1, commi 1 e 8, lettera c), della *legge 15 dicembre 2004, n. 308*, e all'art. 2 del medesimo *D.Lgs. n. 152 del 2006*.

(482) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

7 *Tariffa del servizio idrico integrato.*

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo ⁽⁴⁸³⁾ ⁽⁴⁸⁴⁾.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁴⁸⁵⁾, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua ⁽⁴⁸⁶⁾.

3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁴⁸⁷⁾, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riutilizzo delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.

4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁴⁸⁸⁾ ⁽⁴⁸⁹⁾.

5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.

6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.

7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato ⁽⁴⁹⁰⁾.

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

(483) Il comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116, in esito al referendum indetto con D.P.R. 23 marzo 2011, ha disposto l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito», a decorrere dal 21 luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 1.

(484) La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 26 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito»; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Il referendum popolare è stato indetto con D.P.R. 23 marzo 2011.

(485) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(486) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284.

(487) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(488) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(489) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284.

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

(490) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

155. Tariffa del servizio di fognatura e depurazione.

1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorità d'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito. La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito ⁽⁴⁹¹⁾.

2. In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni già provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi.

3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.

4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.

5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga". È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.

6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate ⁽⁴⁹²⁾.

(491) La Corte costituzionale, con sentenza 8-10 ottobre 2008, n. 335 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2008, n. 43 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell'*art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità del primo periodo del presente comma, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi». Vedi, anche, l'*art. 8-sexies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(492) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

156. Riscossione della tariffa.

1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione.

2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'*articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica ⁽⁴⁹³⁾ ⁽⁴⁹⁴⁾.

(493) Comma così sostituito dal comma 10 dell'*art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(494) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

157. *Opere di adeguamento del servizio idrico.*

1. Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione ⁽⁴⁹⁵⁾.

(495) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

158. *Opere e interventi per il trasferimento di acqua.*

1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le Autorità di bacino, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai sensi dell'*articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 144 del presente decreto. A tal fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁴⁹⁶⁾ e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono di concerto le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di una regione interessata od anche in presenza di istanza presentata da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati, fissando un termine per definire gli accordi.

2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁴⁹⁷⁾.

3. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale carico dello Stato mediante quantificazione dell'onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁴⁹⁸⁾ e

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁴⁹⁹⁾ esperisce le procedure per la concessione d'uso delle acque ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei criteri e delle modalità per l'esecuzione e la gestione degli interventi, nonché l'affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti ⁽⁵⁰⁰⁾.

(496) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(497) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(498) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(499) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(500) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

Titolo III

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

Vigilanza, controlli e partecipazione

159. Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.

[1. Alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito dalla *legge 5 gennaio 1994, n. 36*, assume la denominazione di Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, di seguito denominata "Autorità", con il compito di assicurare l'osservanza, da parte di qualsiasi soggetto pubblico e privato, dei principi e delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente decreto

⁽⁵⁰¹⁾.

2. Sono organi dell'Autorità il presidente, il comitato esecutivo ed il consiglio, che si articola in due sezioni denominate "Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche" e "Sezione per la vigilanza sui rifiuti"; ciascuna sezione è composta dal presidente dell'Autorità, dal coordinatore di sezione e da cinque componenti per la "Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche" e da sei componenti per la "Sezione per la vigilanza sui rifiuti". Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Autorità e dai coordinatori di sezione. Il consiglio dell'Autorità è composto da tredici membri e dal presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il presidente dell'Autorità e quattro componenti del consiglio, dei quali due con funzioni di coordinatore di sezione, sono nominati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, due su proposta del Ministro per la funzione pubblica, uno su proposta del Ministro delle attività produttive relativamente alla "Sezione per la vigilanza sui rifiuti", quattro su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le proposte sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Il Presidente dell'Autorità è il legale rappresentante, presiede il comitato esecutivo, il consiglio e le sezioni nelle quali esso si articola. Il comitato esecutivo è l'organo deliberante dell'Autorità e provvede ad assumere le relative decisioni sulla base dell'istruttoria e delle proposte formulate dal consiglio o dalle sue sezioni.

4. L'organizzazione e il funzionamento, anche contabile, dell'Autorità sono disciplinati, in conformità alle disposizioni di cui alla parte terza e quarta del presente decreto, da un regolamento deliberato dal Consiglio dell'Autorità ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il procedimento di cui al comma 3 dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*.

5. I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta competenza nel settore, durano in carica sette anni e non possono

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza attinente al settore di competenza dell'Autorità; essi non possono essere dipendenti di soggetti privati, né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o, se professori universitari, in aspettativa, senza assegni, per l'intera durata del mandato. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza.

6. In fase di prima attuazione, e nel rispetto del principio dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), della *legge 15 dicembre 2004, n. 308*, il Presidente ed i componenti del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche rimangono in carica fino al compimento del primo mandato settennale dell'Autorità ed assumono rispettivamente le funzioni di Presidente dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e di componenti della "Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche", tra i quali il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina il coordinatore. Analogamente, il Presidente ed i componenti dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti istituito dal *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, rimangono in carica fino al compimento del primo mandato settennale dell'Autorità ed assumono rispettivamente le funzioni di coordinatore e di componenti della "Sezione per la vigilanza sui rifiuti".

7. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica, composta da esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità. Per essi valgono le incompatibilità di cui al comma 5 con le relative conseguenze previste. L'Autorità può richiedere ad altre amministrazioni pubbliche di avvalersi di loro prestazioni per funzioni di ispezione e di verifica. La dotazione organica della segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente, e le spese di funzionamento sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

8. I componenti dell'Autorità e della segreteria tecnica, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Si applicano le norme in materia di pubblicità, partecipazione e accesso.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità e ai componenti della segreteria tecnica.

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

10. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione sono soggetti al controllo della Corte dei conti ed alle forme di pubblicità indicate nel regolamento di cui al comma 6; della loro pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

11. L'Autorità definisce annualmente e con proiezione triennale i programmi di attività e le iniziative che intende porre in essere per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, ed a garanzia degli interessi degli utenti, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

12. L'Autorità è rappresentata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato] ⁽⁵⁰²⁾ ⁽⁵⁰³⁾.

(501) All'attuazione di quanto disposto dal presente comma si è provveduto con *D.M. 2 maggio 2006* (Gazz. Uff. 11 maggio 2006, n. 108). Con *Comunicato 26 giugno 2006* (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto *D.M. 2 maggio 2006* il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(502) Articolo abrogato dal comma 5 dell'art. 1, *D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284*.

(503) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

160. *Compiti e funzioni dell'Autorità di vigilanza.*

[1. Nell'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 1 dell'articolo 159, l'Autorità vigila sulle risorse idriche e sui rifiuti e controlla il rispetto della disciplina vigente a tutela delle risorse e della salvaguardia ambientale esercitando i relativi poteri ad essa attribuiti dalla legge.

2. L'Autorità in particolare:

a) assicura l'osservanza dei principi e delle regole della concorrenza e della trasparenza nelle procedure di affidamento dei servizi;

b) tutela e garantisce i diritti degli utenti e vigila sull'integrità delle reti e degli impianti;

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

c) esercita i poteri ordinatori ed inibitori di cui al comma 3;

d) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione dei settori e dei rispettivi servizi, avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 161;

e) propone gli adeguamenti degli atti tipo, delle concessioni e delle convenzioni in base all'andamento del mercato e laddove siano resi necessari dalle esigenze degli utenti o dalle finalità di tutela e salvaguardia dell'ambiente;

f) specifica i livelli generali di qualità riferiti ai servizi da prestare nel rispetto dei regolamenti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che disciplinano la materia;

g) controlla che i gestori adottino una carta di servizio pubblico con indicazione di standard dei singoli servizi e ne verifica il rispetto;

h) propone davanti al giudice amministrativo i ricorsi contro gli atti e provvedimenti ed eventualmente i comportamenti posti in essere in violazione delle norme di cui alle parti terza e quarta del presente decreto; esercita l'azione in sede civile avverso gli stessi comportamenti, richiedendo anche il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente; denuncia all'autorità giudiziaria le violazioni perseguibili in sede penale delle norme di cui alle parti terza e quarta del presente decreto; sollecita l'esercizio dell'azione di responsabilità per i danni erariali derivanti dalla violazione delle norme medesime;

i) formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando nei casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;

l) predispose ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e all'uso delle risorse idriche, all'andamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché all'utilizzo dei medesimi nella produzione di energia;

m) definisce, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con analoghi organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti;

n) esercita le funzioni già di competenza dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti istituito dall'*articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*;

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

o) può svolgere attività di consultazione nelle materie di propria competenza a favore delle Autorità d'ambito e delle pubbliche amministrazioni, previa adozione di apposito decreto da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la disciplina delle modalità, anche contabili, e delle tariffe relative a tali attività.

3. Nell'esercizio delle proprie competenze, l'Autorità:

a) richiede informazioni e documentazioni ai gestori operanti nei settori idrico e dei rifiuti e a tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente decreto; esercita poteri di acquisizione, accesso ed ispezione alle documentazioni in conformità ad apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 3 dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

b) irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a trentamila euro, ai soggetti che, senza giustificato motivo, rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ai sensi della lettera a) o intralciano l'accesso o le ispezioni; irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a sessantamila euro ai soggetti che forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri; le stesse sanzioni sono irrogate nel caso di violazione degli obblighi di informazione all'Osservatorio di cui all'articolo 161;

c) comunica, alle autorità competenti ad adottare i relativi provvedimenti, le violazioni, da parte dei gestori, delle Autorità d'ambito e dei consorzi di bonifica e di irrigazione, dei principi e delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente decreto, in particolare quelle lesive della concorrenza, della tutela dell'ambiente, dei diritti degli utenti e dei legittimi usi delle acque; adotta i necessari provvedimenti temporanei ed urgenti, ordinatori ed inibitori, assicurando tuttavia la continuità dei servizi;

d) può intervenire, su istanza dei gestori, in caso di omissioni o inadempimenti delle Autorità d'ambito.

4. Il ricorso contro gli atti e i provvedimenti dell'Autorità spetta alla giurisdizione amministrativa esclusiva e alla competenza del TAR del Lazio] ⁽⁵⁰⁴⁾

⁽⁵⁰⁵⁾.

(504) Articolo abrogato dal comma 5 dell'*art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284*.

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

(505) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

161. *Commissione per la vigilanza sulle risorse idriche* ⁽⁵⁰⁶⁾,

1. La Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma 5, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 141, comma 2 del presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell'interesse degli utenti ⁽⁵⁰⁷⁾.

2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione ⁽⁵⁰⁸⁾.

3. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, nè possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri della Commissione ⁽⁵⁰⁹⁾.

4. La Commissione, nell'ambito delle attività previste all'*articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90*, in particolare ⁽⁵¹⁰⁾:

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;

e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;

f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici;

g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni;

h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;

i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma la Commissione promuove studi e ricerche di settore ⁽⁵¹¹⁾;

l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta.

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, la Commissione si avvale della segreteria tecnica di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o*). Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni ⁽⁵¹²⁾.

6. La Commissione svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di ⁽⁵¹³⁾:

a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;

c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;

d) livelli di qualità dei servizi erogati;

e) tariffe applicate;

f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.

6-bis. Le attività della Segreteria tecnica sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ⁽⁵¹⁴⁾.

7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte della Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente ⁽⁵¹⁵⁾.

8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti ⁽⁵¹⁶⁾ ⁽⁵¹⁷⁾.

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

(506) Rubrica così modificata dal comma 6 dell'*art. 9-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(507) Comma così modificato dal comma 6 dell'*art. 9-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(508) Comma così sostituito dalla lettera *a)* del comma 6 dell'*art. 9-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(509) Comma così modificato dal comma 6 dell'*art. 9-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(510) Alinea così modificato dal comma 6 dell'*art. 9-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(511) Lettera così modificata dal comma 6 dell'*art. 9-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(512) Comma così modificato dal comma 6 dell'*art. 9-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(513) Alinea così modificato dalla lettera *a)* del comma 6 dell'*art. 9-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(514) Comma così modificato dalla lettera *a)* del comma 6 dell'*art. 9-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(515) Comma così modificato dal comma 6 dell'*art. 9-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(516) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 15, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*. Vedi, anche, il comma 4 dell'*art. 9, D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140*. Per la soppressione della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche vedi il comma 26 dell'*art. 10, D.L. 13 maggio 2011, n. 70* e il comma 20 dell'*art. 21, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201* e per la parziale abrogazione del presente articolo vedi il citato comma 26 dell'*art. 10, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*.

(517) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

162. Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti.

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

1. Il gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁵¹⁸⁾, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale per le grandi derivazioni di acqua da fiumi transnazionali e di confine.

3. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁵¹⁹⁾, delle regioni e delle province autonome di tutti i documenti, atti, studi e progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità degli atti delle amministrazioni pubbliche ⁽⁵²⁰⁾.

(518) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(519) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(520) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

163. *Gestione delle aree di salvaguardia.*

1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.

2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali ⁽⁵²¹⁾.

(521) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

164. *Disciplina delle acque nelle aree protette.*

1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.

2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'*articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione ⁽⁵²²⁾.

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

(522) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

165. Controlli.

1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.

2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare annualmente al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento.

3. Le sanzioni previste dall'*articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31*, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea ⁽⁵²³⁾.

(523) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

Titolo IV

Usi produttivi delle risorse idriche

166. Usi delle acque irrigue e di bonifica.

1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775* ⁽⁵²⁴⁾.

2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del *regio decreto 8 maggio 1904, n. 368*.

3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.

4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento ⁽⁵²⁵⁾.

(524) Vedi, anche, il comma 5-bis dell'art. 3, *D.L. 3 novembre 2008, n. 171*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(525) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

167. Usi agricoli delle acque.

1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla *legge 5 febbraio 1992, n. 102*.

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, si proceda alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume i relativi provvedimenti.
3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presente decreto ⁽⁵²⁶⁾.

(526) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

168. *Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico.*

1. Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente decreto e del piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁵²⁷⁾, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le Autorità di bacino, nonché le regioni e le province autonome, disciplina, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione:

a) la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere;

b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico ⁽⁵²⁸⁾.

(527) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(528) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

169. Piani, studi e ricerche.

1. I piani, gli studi e le ricerche realizzati dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici aventi competenza nelle materie disciplinate dalla parte terza del presente decreto sono comunicati alle Autorità di bacino competenti per territorio ai fini della predisposizione dei piani ad esse affidati ⁽⁵²⁹⁾.

(529) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

Sezione IV

Disposizioni transitorie e finali

170. Norme transitorie.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla *legge 18 maggio 1989, n. 183*.

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

2. Ai fini dell'applicazione dell'*articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, i riferimenti in esso contenuti all'*articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, devono intendersi riferiti all'articolo 66 del presente decreto; i riferimenti alla *legge 18 maggio 1989, n. 183*, devono intendersi riferiti alla sezione prima della parte terza del presente decreto, ove compatibili.

2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla *legge 18 maggio 1989, n. 183*, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto

⁽⁵³⁰⁾.

3. Ai fini dell'applicazione della parte terza del presente decreto:

a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 95, commi 4 e 5,

continua ad applicarsi il *decreto ministeriale 28 luglio 2004*;

b) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 99, comma 1,

continua ad applicarsi il *decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185*;

c) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 104, comma 4, si applica il *decreto ministeriale 28 luglio 1994*;

d) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 112, comma 2, si applica il *decreto ministeriale 6 luglio 2005*;

e) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 114, comma 4, continua ad applicarsi il *decreto ministeriale 30 giugno 2004*;

f) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 118, comma 2, continuano ad applicarsi il *decreto ministeriale 18 settembre 2002* e il *decreto ministeriale 19 agosto 2003*;

g) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 123, comma 2, continua ad applicarsi il *decreto ministeriale 19 agosto 2003*;

h) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 146, comma 3,

continua ad applicarsi il *decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99*;

i) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 150, comma 2,

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

all'affidamento della concessione di gestione del servizio idrico integrato nonché all'affidamento a società miste continuano ad applicarsi il *decreto ministeriale 22 novembre 2001*, nonché le circolari del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 6 dicembre 2004;

l) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 2, continua ad applicarsi il *decreto ministeriale 1° agosto 1996*.

4. La parte terza del presente decreto contiene le norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie:

a) *direttiva 75/440/CEE* relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

b) *direttiva 76/464/CEE* concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;

c) *direttiva 78/659/CEE* relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;

d) *direttiva 79/869/CEE* relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

e) *direttiva 79/923/CEE* relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura;

f) *direttiva 80/68/CEE* relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;

g) *direttiva 82/176/CEE* relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;

h) *direttiva 83/513/CEE* relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio;

i) *direttiva 84/156/CEE* relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;

l) *direttiva 84/491/CEE* relativa ai valori limite e obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano;

m) *direttiva 88/347/CEE* relativa alla modifica dell'*Allegato 11 della direttiva 86/280/CEE* concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 dell'Allegato della *direttiva 76/464/CEE*;

n) *direttiva 90/415/CEE* relativa alla modifica della *direttiva 86/280/CEE* concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 della *direttiva 76/464/CEE*;

o) *direttiva 91/271/CEE* concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

p) *direttiva 91/676/CEE* relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

q) *direttiva 98/15/CE* recante modifica della *direttiva 91/271/CEE* per quanto riguarda alcuni requisiti dell'Allegato 1;

r) *direttiva 2000/60/CE*, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell'articolo 101, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa della parte terza del presente decreto e nei piani di tutela di cui all'articolo 121.

6. Resta fermo quanto disposto dall'*articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128*, e dai decreti legislativi di attuazione della *direttiva 96/92/CE*.

7. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.

8. Dall'attuazione della parte terza del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.

9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al quindici per cento degli stanziamenti previsti da disposizioni statali di finanziamento è riservata alle attività di monitoraggio e studio destinati all'attuazione della parte terza del presente decreto.

10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.

11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175.

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

12. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36* ⁽⁵³¹⁾.

13. [All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Sezione per la vigilanza sui rifiuti, pari ad unmilione duecento quarantamila euro, aggiornato annualmente in relazione al tasso d'inflazione, provvede il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'*articolo 224* con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Consorzio nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio] ⁽⁵³²⁾.

14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni di cui all'*articolo 112, comma 2*, decorre dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto ⁽⁵³³⁾.

(530) Comma aggiunto dal comma 3 dell'*art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284* e poi così sostituito dal comma 1 dell'*art. 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208*, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dell'*art. 1, D.Lgs. n. 284 del 2006*.

(531) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 6 dell'*art. 9-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(532) Comma soppresso dall'*art. 2, comma 29-bis, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*.

(533) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

171. Canoni per le utenze di acqua pubblica.

1. Delle more del trasferimento alla regione Sicilia del demanio idrico, per le grandi derivazioni in corso di sanatoria di cui all'*articolo 96, comma 6*, ricadenti nel territorio di tale regione, si applicano retroattivamente, a decorrere dal 1 gennaio 2002, i seguenti canoni annui:

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

a) per ogni modulo di acqua assentito ad uso irrigazione, 40,00 euro, ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;

b) per ogni ettaro del comprensorio irriguo assentito, con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, 0,40 euro;

c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, 1.750,00 euro, minimo 300,00 euro;

d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, 12.600,00 euro, minimo 1.750,00 euro. Il canone è ridotto del cinquanta per cento se il concessionario attua un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'*articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 1651, non si applicano per l'uso industriale;

e) per ogni modulo di acqua assentito per la piscicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, 300,00 euro, minimo 100,00 euro;

f) per ogni kilowatt di potenza nominale assentita, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico 12,00 euro, minimo 100,00 euro;

g) per ogni modulo di acqua assentita ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle lettere da a) ad f), 900,00 euro.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a 250,00 euro per derivazioni per il consumo umano e a 1.500,00 euro per derivazioni per uso industriale ⁽⁵³⁴⁾.

(534) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

172. Gestioni esistenti.

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

1. Le Autorità d'ambito che alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto abbiano già provveduto alla redazione del piano d'ambito, senza aver scelto la forma di gestione ed avviato la procedure di affidamento, sono tenute, nei sei mesi decorrenti da tale data, a deliberare i predetti provvedimenti.
2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-*bis* dell'*articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto della parte terza del presente decreto, entro i sessanta giorni antecedenti tale scadenza.
3. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, la regione, entro trenta giorni, esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁵³⁵⁾ e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta", le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che avvia entro trenta giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁵³⁶⁾, i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento ⁽⁵³⁷⁾.
4. Qualora gli enti locali non aderiscano alle Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 148 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, la regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni e dandone comunicazione all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta", le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente ⁽⁵³⁸⁾.
5. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni in essere ai sensi del comma 2, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.
6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218*, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁵³⁹⁾, sentite le regioni, le province e gli enti interessati ⁽⁵⁴⁰⁾.

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

(535) L'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(536) L'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(537) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'*art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284*.

(538) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'*art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284*.

(539) L'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(540) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

173. Personale.

1. Fatta salva la legislazione regionale adottata ai sensi dell'*articolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36*, il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'*articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile ⁽⁵⁴¹⁾.

(541) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

174. Disposizioni di attuazione e di esecuzione.

1. Sino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁵⁴²⁾ di nuove disposizioni attuative della sezione terza della parte terza del presente decreto, si applica il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁵⁴³⁾, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, nell'ambito di apposite intese istituzionali, predispone uno specifico programma per il raggiungimento, senza ulteriori oneri a carico del Ministero, dei livelli di depurazione, così come definiti dalla *direttiva 91/271/CEE*, attivando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 152 negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano agglomerati a carico dei quali pendono procedure di infrazione per violazione della citata direttiva ⁽⁵⁴⁴⁾ ⁽⁵⁴⁵⁾.

(542) L'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(543) L'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti:

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(544) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'*art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284*.

(545) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

175. Abrogazione di norme.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare:

a) *l'articolo 42, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;*

b) *la legge 10 maggio 1976, n. 319;*

c) *la legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;*

d) *la legge 24 dicembre 1979, n. 650;*

e) *la legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;*

f) *il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515;*

g) *la legge 25 luglio 1984, n. 381, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;*

h) *gli articoli 5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;*

i) *gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;*

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

1) la *legge 18 maggio 1989, n. 183*;

m) gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16;

n) l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

o) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130;

p) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131;

q) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;

r) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;

s) l'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;

t) l'articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408;

u) la legge 5 gennaio 1994, n. 36, ad esclusione dell'articolo 22, comma 6;

v) l'articolo 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552;

z) la legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79;

aa) l'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

bb) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;

cc) l'articolo 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n. 365 ⁽⁵⁴⁶⁾.

(546) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (Sez. III - Gestione delle risorse idriche)

176. Norma finale.

1. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

2. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione

⁽⁵⁴⁷⁾.

(547) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

(...)

Normativa regionale

NUOVO STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA (Art. 32)

(Pubbl. in Suppl. Straord. n. 6 del 23.10.2004 al B.U.R. n. 19 del 16.10.2004)

Articolo 32 (Commissioni d'inchiesta)

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende sottoposti a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.
2. La presidenza delle Commissioni istituite ai sensi del comma 1 compete ad un Consigliere appartenente alle opposizioni.
3. Le Commissioni d'inchiesta sono costituite dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, in proporzione alla loro composizione numerica.
4. Le modalità di funzionamento sono disciplinate con il Regolamento interno del Consiglio.
5. Quando non sia altrimenti previsto, alle Commissioni d'inchiesta si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio per le Commissioni permanenti.

Normativa regionale

Regolamento interno del Consiglio regionale (artt. 35 e 116)

(...)

Articolo 35 (Commissioni d'inchiesta)

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti o sottoposte a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.
2. Il Presidente delle Commissioni d'inchiesta è eletto dal Consiglio regionale tra i Consiglieri delle opposizioni con voto limitato ad un solo nome. Per l'elezione del Vicepresidente e del Segretario si procede con voto limitato ad un solo nome; risultano eletti Vicepresidente e Segretario i consiglieri regionali che hanno riportato il maggior numero di voti.
3. Il Consiglio stabilisce il numero dei componenti rispettando la proporzione di cui al primo comma dell'articolo 29.
4. In quanto compatibili, alle Commissioni d'inchiesta si applicano le norme regolamentari relative alle Commissioni permanenti.

Articolo 116 (Commissioni consiliari di inchiesta)

1. Le Commissioni d'inchiesta, istituite ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto e disciplinate dall'articolo 35 del presente Regolamento, hanno facoltà di convocare e di interrogare funzionari e dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti e aziende da questa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere. Possono altresì invitare chiunque altro a fornire informazioni e notizie utili all'inchiesta. Nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, si avvalgono dei poteri ispettivi e di acquisizione di documenti alla sua istruttoria.
2. La deliberazione istituiva della Commissione d'inchiesta deve prevedere il termine entro il quale la stessa deve concludersi, che può essere prorogato, su richiesta della stessa Commissione, per un tempo non superiore a quello assegnato con la deliberazione costitutiva.
3. Ove la relazione conclusiva per il Consiglio non sia condivisa all'unanimità, ciascun Consigliere dissenziente può presentare una propria relazione.
4. Il Consiglio regionale discute le relazioni conclusive delle Commissioni d'inchiesta entro il termine di trenta giorni dal loro deposito.

(...)

Normativa regionale

L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 ⁽¹⁾.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002 ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 31 dicembre 2010, n. 24, suppl. straord. n. 1.

(2) Con L.R. 29 dicembre 2010, n. 35 è stata approvata la manovra di finanza regionale 2011 (Legge finanziaria).

(...)

Articolo 47

(Regolazione unitaria del servizio idrico integrato)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le funzioni di autorità d'ambito di cui all'articolo 148 del D.lgs. 152/2006, previste dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, a decorrere dal 1 luglio 2011, sono esercitate, senza necessità di atti amministrativi di conferimento, dalla Regione Calabria, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della situazione economica e finanziaria delle attuali Autorità d'Ambito.
2. A decorrere dal 1 luglio 2011 è pertanto istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale.
3. Fino al 30 giugno 2011 sono sospese le procedure ancorché avviate per l'affidamento del servizio e le amministrazioni provinciali, soggetti d'ambito giusto quanto sancito dal comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale n. 15/2008, garantiscono il prosieguo nelle attività istituzionali ordinarie con particolare riferimento agli atti necessari al trasferimento. All'uopo le amministrazioni provinciali con il supporto di un commissario liquidatore individuato con Decreto del Presidente della Giunta regionale procederanno, in raccordo con il Dipartimento "Infrastrutture e Lavori pubblici" e con il Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" all'elaborazione di un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Ente o Autorità d'Ambito.
4. La Giunta regionale, sulla base del piano di ricognizione di cui al comma precedente, fornisce senza ritardo al Dipartimento "Infrastrutture e Lavori pubblici" appropriate linee d'indirizzo per l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato, allo scopo di dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche

Normativa regionale

L.R. 29 dicembre 2010, n. 34. *Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002. (Art. 47).*

individuando specifici ambiti di gestione e disciplinando le forme ed i modi di consultazione dei Comuni ricadenti nei medesimi ambiti ottimali.

5. Entro il 28 febbraio 2011, la Giunta regionale su proposta del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori pubblici", approva un Piano Operativo per incidere sulle criticità strutturali e di sistema che oggi si registrano nei processi organizzativi del servizio idrico, comprendente specificatamente la gestione tecnico-amministrativa delle utenze idriche finali nonché misure finanziarie a sostegno dell'esposizione debitoria dei Comuni per l'espletamento pregresso del servizio di approvvigionamento. All'uopo ci si potrà avvalere del supporto tecnico di SO.Ri.Cal. s.p.a.

Normativa regionale

L.R. 10 luglio 2007, n. 15 ⁽¹⁾.

Investimenti SO.RI.CAL. S.p.A. 2005/2009.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 luglio 2007, n. 13, suppl. straord. n. 2.

Art. 1

1. Per consentire la realizzazione degli investimenti previsti dal programma 2005/2009, approvato dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 2 febbraio 2005, n. 91 la Giunta stessa è autorizzata a concedere, in via di anticipazione, a So.Ri.Cal. S.p.A. contributi quindicennali costanti, fino all'importo di Euro 1.500.000,00 per l'anno 2008, di Euro 1.000.000,00 per l'anno 2009 e di Euro 1.000.000,00 per l'anno 2010.

2. Le somme che So.Ri.Cal. S.p.A. riscuote sulle tariffe idriche a far data dall'inizio delle attività espletate dopo la sua istituzione sono destinate in via prioritaria alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma precedente.

3. All'*articolo 14, comma 3, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9* sono abrogate le parole "e per la materiale riscossione del credito derivante dal titolo esecutivo".

4. Al comma 1 dell'*articolo 37-bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12*, sono aggiunte le seguenti parole: "Il credito complessivo è riferito esclusivamente alla sorta capitale".

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Normativa regionale

L.R. 12 agosto 2002, n. 34 ⁽¹⁾.

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 19 agosto 2002, n. 15, supplemento straordinario n. 1.

(...)

Art. 78

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle pubbliche fognature;

b) adozione delle misure di emergenza, previa intesa con l'Ente di àmbito di cui all'*articolo 43, legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10*, volte ad assicurare l'approvvigionamento idrico.

Art. 79

Funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

1. L'ARPACAL esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) rilevazione delle caratteristiche quali - quantitative dei corpi idrici, delle zone costiere e delle acque sotterranee;

b) monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

c) monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;

d) predisposizione e pubblicazione della relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane;

e) trasmissione all'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale dei dati relativi all'attuazione del *D.Lgs. n. 152/1999*, con particolare riferimento alla funzionalità dei depuratori.

2. Sono abrogate le disposizioni della *L.R. 3 ottobre 1997, n. 10*, nella parte in cui attribuivano le funzioni di cui al primo comma a soggetti diversi dall'ARPACAL.

(...)

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 ⁽¹⁾.

Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 9 ottobre 1997, n. 102.

TITOLO I

Competenze in materia di tutela e salvaguardia delle acque dall'inquinamento

Capo I - Trasferimento di funzioni

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Calabria promuove una politica generale di governo delle risorse idriche mirata alla loro tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione secondo principi di solidarietà e di reciprocità, anche con le Regioni viciniori, al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio idrico. Promuove, inoltre, la difesa, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, la salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future nonché il rinnovo ed il risparmio delle risorse e l'uso plurimo delle stesse con priorità al soddisfacimento delle esigenze idropotabili.

2. La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di valorizzazione delle risorse idriche.

3. In attuazione dell'*articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142* (Ordinamento delle autonomie locali), la Regione svolge le funzioni di programmazione e di indirizzo nelle materie di cui al comma 1, assicurando, tramite le Province, la partecipazione degli enti locali alla formazione dei programmi.

4. Ai fini dell'attuazione della *legge 5 gennaio 1994, n. 36*, concernente «Disposizioni in materia di risorse idriche», la Regione Calabria promuove la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche mediante:

a) la loro utilizzazione secondo criteri di razionalità e solidarietà, per favorirne il risparmio, il rinnovo e l'uso plurimo, con priorità per quello potabile

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

e per fare in modo che le generazioni future possano disporre di tale patrimonio ambientale;

b) l'organizzazione nel territorio regionale del servizio idrico attraverso il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti garantendo l'effettuazione del servizio secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità.

5. Per conseguire economicità gestionale e garantire che la gestione risponda a criteri di efficienza ed efficacia, il servizio idrico integrato è affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, salvo quanto disposto dall'*art. 9, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.*

6. Per raggiungere gli obiettivi indicati nel comma 4, la Regione adegua la propria normativa con particolare riferimento a:

a) Metodologie di programmazione della razionale tutela ed utilizzazione delle risorse idriche;

b) disciplina per la gestione, l'utilizzo e la tutela delle risorse idriche secondo criteri di solidarietà e conservazione dell'integrità del patrimonio ambientale;

c) ciclo integrale delle acque, protezione delle risorse idriche e sistemi di smaltimento delle acque reflue;

d) usi prioritari delle acque, risparmio idrico e obiettivi del processo di revisione del P.R.G.A. e organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.

7. Per raggiungere gli stessi obiettivi indicati nel comma 4 del presente articolo, la Regione detta norme per:

a) delimitare ambiti ottimali per la organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato;

b) disciplinare le forme ed i modi di cooperazione fra gli enti locali ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale;

c) definire le procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

d) l'adozione della convenzione tipo e del relativo disciplinare, ai sensi dell'*art 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36* al fine di regolamentare rapporti fra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

Art. 2

Competenze della Regione.

1. La Regione, in armonia con le disposizioni della *legge regionale 29 novembre 1996, n. 34* (Istituzione delle Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Lao, Noce, Sinni) e della *legge regionale 29 novembre 1996, n. 35* (Costituzione dell'Autorità di Bacino Regionale in attuazione della *legge 18 maggio 1989, n. 183* e successive modificazioni ed integrazioni), svolge le seguenti funzioni:

a) programmazione, attraverso la redazione del Piano Regionale di Risanamento delle acque secondo le modalità di cui all'*articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319* (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coordinamento, per quanto attiene ad esigenze di carattere unitario, delle funzioni attribuite agli enti locali nelle materie oggetto della presente legge;

c) direzione del sistema di controllo dagli scarichi e degli insediamenti;

d) acquisizione ed elaborazione dei dati interessanti la tutela dell'ambiente, ai fini di conoscere lo stato dell'inquinamento in atto sul territorio regionale nonché le caratteristiche dei corpi idrici;

e) individuazione degli interventi e delle misure necessarie a tutelare e valorizzare le risorse idriche;

f) adozione dei programmi per attuare il risparmio idrico, per realizzare acquedotti ad uso rurale, promiscuo e industriale, ai sensi dell'*articolo 5, comma 1, e dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 36 del 1994*;

g) organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, ai sensi dell'*articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5, della legge n. 36 del 1994*;

h) adozione della convenzione tipo e relativo disciplinare, ai sensi dell'*articolo 11, commi 1 e 2, della legge n. 36 del 1994*;

i) disciplina delle forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del personale di cui all'*articolo 12, comma 3, della legge n. 36 del 1994*.

2. Per il raggiungimento di particolari obiettivi di qualità delle risorse idriche, per determinati corpi idrici e per porzioni di territorio, la Giunta regionale può imporre limiti più restrittivi agli scarichi provenienti dalle pubbliche fognature e

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

dagli insediamenti civili di cui alle tabelle allegate alla presente legge con i numeri 1) e 2), sentita l'Autorità di bacino di cui alla *legge regionale n. 34 del 1996* e alla *legge regionale n. 35 del 1996* e la Provincia, che raccoglie e coordina eventuali proposte avanzate dai Comuni; la Giunta regionale può procedere, anche in assenza dei pareri della Provincia e dell'Autorità di bacino, qualora gli stessi non pervengano entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. L'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali, di cui al successivo articolo 36, fornisce il supporto conoscitivo in materia di tutela e gestione delle acque, anche in attuazione del Sistema Informativo Nazionale per l'Ambiente (S.I.N.A.), di cui alla *legge 28 agosto 1989, n. 305* (Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente).

Art. 3

Competenze delle Province.

1. Spettano alle Province:

a) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi delle pubbliche fognature nei corpi idrici, sul suolo e negli strati superficiali del suolo;

b) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti da insediamenti civili nei corpi idrici, sul suolo e negli strati superficiali del suolo;

c) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi recapitanti:

1) nei corpi idrici, sul suolo per quanto attiene ai limiti di accettabilità e al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei liquami e dei fanghi, di cui all'*articolo 2, comma 1, della legge 10 maggio 1976, n. 319* (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni, purché i liquami ed i fanghi non siano pericolosi ai sensi del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22* (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE e sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni ed integrazioni;

2) direttamente nelle acque costiere marine;

d) il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'*articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132* (Attuazione della *direttiva 80/68/CEE* concernente la

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose);

e) l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione a servizio delle pubbliche fognature e la relativa verifica della compatibilità ambientale per gli impianti di competenza regionale o statale e l'autorizzazione all'esercizio,

f) l'organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi dell'*articolo 9 della legge n. 36 del 1994*;

g) l'effettuazione delle ricognizioni e la realizzazione dei programmi previsti dall'*articolo 11, comma 3, della legge n. 36 del 1994*, per la definizione dei contenuti della convenzione tipo necessaria per la organizzazione del servizio idrico integrato.

2. Spettano alle Province, inoltre, le seguenti competenze:

a) l'installazione e la manutenzione della rete del dispositivo per il controllo qualitativo dei corpi idrici anche ai fini dell'attività regionale di censimento delle risorse idriche. Qualora i corpi idrici siano fonte di acqua destinata al consumo umano le suddette attività sono svolte in collaborazione con i soggetti gestori di cui alla *legge n. 36 del 1994*;

b) il catasto di tutti gli scarichi nei corpi idrici superficiali ed il suo aggiornamento.

3. Le Province provvedono all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 anche ai sensi dell'*articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504* (Riordino delle finanze degli enti territoriali a norma dell'*articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*).

Art. 4

Competenze dei Comuni e delle Comunità Montane.

1. Spettano ai Comuni:

a) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per quanto attiene all'accettabilità degli stessi alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui all'*articolo 2, lett. d), della legge n. 319 del 1976* e successive modificazioni ed integrazioni;

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

b) l'approvazione dei progetti delle opere che originano gli scarichi di cui sopra, ove questi non siano espressamente approvati nei progetti edilizi di edifici, impianti o complessi insediativi oggetto di specifiche autorizzazioni in applicazione di leggi vigenti;

c) l'organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi dell'*articolo 9 della legge n. 36 del 1994*;

d) l'effettuazione delle ricognizioni e la realizzazione dei programmi previsti dall'*articolo 11, comma 3, della legge n. 36 del 1994*, per la definizione dei contenuti della convenzione tipo necessaria per la organizzazione del servizio idrico integrato.

2. I Comuni, inoltre, provvedono alla gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione delle acque di scarico; tale gestione è attuata attraverso le forme previste dalla *legge n. 142 del 1990*, come integrata dall'*articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498* (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica).

3. Le funzioni di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo sono svolte da Consorzi di Comuni o dalle Comunità montane qualora gli stessi siano titolari del servizio di pubblica fognatura e depurazione delle acque reflue.

4. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane quali titolari del servizio pubblico di fognatura e depurazione, adottano un regolamento per l'esercizio del relativo servizio che, in particolare, stabilisce:

a) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale dello scarico della fognatura;

b) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

c) le modalità per il controllo degli scarichi in relazione ai limiti di accettabilità;

d) le norme tecniche per gli allacciamenti;

e) le spese di allacciamento e le tariffe;

f) i criteri per l'assimilabilità degli scarichi degli insediamenti produttivi a quelli degli insediamenti abitativi, ai sensi della *legge 8 ottobre 1976, n. 690* (Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544*, concernente proroga dei termini di cui agli *articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319*, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

g) le immissioni vietate.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato anche ai fini di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79*, convertito, con modificazioni, nella *legge 17 maggio 1995, n. 172* (Modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature).

6. Copia dell'autorizzazione di cui al comma 1, lett. a), e il regolamento di cui al comma 4 del presente articolo, sono inviati alla Provincia territorialmente competente al controllo degli scarichi entro trenta giorni dall'esecutività degli stessi; l'avviso dell'adozione del regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5

Funzioni tecniche di controllo.

1. Gli enti locali di cui agli articoli 3 e 4 si avvalgono delle strutture provinciali dell'Agenzia regionale di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496*, convertito, con modificazioni, nella *legge 21 gennaio 1994, n. 61* (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).

2. In attesa dell'istituzione dell'Agenzia regionale di cui al comma 1, gli enti locali possono avvalersi dei Presìdi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle Unità sanitarie locali.

TITOLO II

Disciplina degli scarichi

Capo I - Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature

Art. 6

Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

1. Gli scarichi nelle pubbliche fognature provenienti dagli insediamenti civili sono sempre ammessi, nei modi previsti dalle norme regolamentari che disciplinano il relativo servizio.
 2. Gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi devono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a).
 3. Gli scarichi di cui ai commi 1 e 2 devono comunque rispettare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni stabilite con il regolamento di cui all'articolo 4. In attesa dell'approvazione del regolamento gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla *legge n. 319 del 1976*, e successive modificazioni ed integrazioni.
-

TITOLO II

Disciplina degli scarichi

Capo II - Disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi

Art. 7

Disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi, nelle acque superficiali interne e marine e sul suolo.

1. Gli scarichi in acque superficiali, interne e marine, sul suolo provenienti dagli insediamenti produttivi, autorizzati dalle Province ai sensi dell'articolo 3, devono essere conformi ai limiti imposti con il provvedimento di autorizzazione. In ogni caso i limiti di accettabilità degli scarichi non devono essere superiori a quelli imposti dalla tabella A allegata alla *legge n. 319 del 1976* e successive modificazioni ed integrazioni.
-

Art. 8

Autorizzazione provvisoria allo scarico.

1. Fatte salve le norme in materia di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui al *D.Lgs. n. 132 del 1992* ed al *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133* (Attuazione delle direttive 74/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE,

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

84/191/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque), al fine del rilascio dell'autorizzazione, il titolare dell'insediamento produttivo, o il legale rappresentante dello stesso, presenta domanda alla Provincia competente per territorio, corredata da una scheda tecnica contenente i dati di cui all'allegato n. 3 della presente legge.

2. La Provincia, sulla base degli elementi acquisiti nonché di ulteriori eventuali accertamenti effettuati, e sentito il parere, da comunicarsi entro trenta giorni dalla richiesta, dell'Autorità sanitaria competente per territorio, in relazione alle misure di tutela degli usi potabili dell'acqua, della miticoltura, della balneazione e della protezione della salute pubblica, rilascia l'autorizzazione provvisoria entro sessanta giorni a far data dalla presentazione della domanda.

3. L'autorizzazione deve almeno contenere:

- a) gli elementi relativi all'individuazione dell'insediamento;
- b) l'individuazione del titolare dello scarico;
- c) le coordinate geografiche del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore;
- d) le prescrizioni tecniche per la tutela delle acque;
- e) la frequenza e modalità dei prelievi e delle analisi, da effettuarsi a cura del titolare dello scarico, sottoscritta da tecnici abilitati e da comunicarsi all'autorità competente al controllo nei termini fissati nell'autorizzazione;
- f) la frequenza minima dei controlli da parte dell'Autorità competente al controllo.

4. Le prescrizioni di cui al comma 3, lett. d), in particolare concernono:

- a) i limiti massimi di accettabilità sia in termini di portata sia in termini di qualità, per il tipo di scarico considerato, nonché le norme igieniche da rispettare secondo quanto stabilito dalle Autorità Sanitarie Locali;
- b) il rispetto delle prescrizioni tecniche, da impartirsi caso per caso in relazione al corpo recettore ed alla sua capacità recettiva, previste dalla normativa statale e, ove emanata, dalla normativa regionale;
- c) l'obbligo di adottare eventuali trattamenti per gli scarichi contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle A e C, della *legge n. 319 del 1976* e successive modificazioni ed integrazioni, e l'adozione di particolari misure di trattamento o di scarico attinenti singoli specifici scarichi;

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

d) l'eventuale installazione di specifici strumenti per il campionamento in continuo degli scarichi o per il loro controllo automatico;

e) l'eventuale adozione delle misure necessarie per evitare l'inquinamento delle acque dilavanti le superfici scoperte dell'insediamento.

5. L'autorizzazione provvisoria deve inoltre stabilire, salvo motivi particolari di rischio per l'ambiente, un termine di sessanta giorni necessario per la messa a regime dell'impianto, indicando limiti transitori che lo scarico deve rispettare durante tale periodo.

Art. 9

Autorizzazione definitiva allo scarico.

1. La Provincia, verificato il rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione provvisoria, entro centoventi giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, comunicata preventivamente a cura del titolare dello stesso, rilascia l'autorizzazione definitiva.

2. L'autorizzazione definitiva ha la durata di quattro anni, ed è rinnovabile. Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto centottanta giorni prima della scadenza. La Provincia deve dare risposta entro il termine di scadenza dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione può essere sempre modificata in relazione a nuove normative tecniche, per prevenire od eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo o in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2.

4. Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, devono essere comunicate preventivamente alla Provincia ed al Sindaco.

5. Le interruzioni, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica, per le quali si ipotizzino disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, devono essere immediatamente comunicati alla Provincia ed al Sindaco; nelle more della corretta ripresa delle attività, devono essere attuati gli interventi correttivi.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

Art. 10

Revoca dell'autorizzazione.

1. Ove venga rilevata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di scarichi, la Provincia può:

a) diffidare il titolare dello scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;

b) sospendere l'autorizzazione, qualora il titolare dello scarico non abbia ottemperato a quanto contenuto nella diffida;

c) revocare l'autorizzazione in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 4.

Art. 11

Obblighi dei titolari degli scarichi.

1. I titolari degli scarichi sono tenuti all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Provincia in relazione allo svolgimento delle sue funzioni.

2. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi e al loro processo di formazione è preventivamente comunicata alla Provincia per i provvedimenti di competenza.

3. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

4. I titolari degli insediamenti sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte degli stessi insediamenti producano danni ai corpi ricettori.

5. Il gestore dell'impianto di depurazione tiene il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla *deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento*; tali quaderni sono conservati per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima annotazione e sono esibiti a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di controllo di cui all'articolo 5, unitamente, ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

Art. 12

Scarichi di percolato di discariche di rifiuti solidi.

1. Per gli scarichi diretti del percolato proveniente da discariche autorizzate esistenti, dotate di impianti di depurazione che necessitano di interventi di miglioria per impreviste difficoltà di funzionamento, deve essere inoltrato, alla Provincia competente per territorio, per la relativa approvazione e per il rilascio dell'autorizzazione, un progetto di potenziamento e/o ristrutturazione funzionale degli stessi impianti.
 2. Nel periodo temporale necessario per la ristrutturazione funzionale dell'impianto, è fatto divieto di scarico i cui valori parametrici sono superiori ai valori limiti della Tab. A della *legge n. 319 del 1976*.
 3. In detto periodo il percolato dovrà essere smaltito in impianto di depurazione di adeguata e corretta potenzialità.
-
-

Art. 13

Divieti.

1. Nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236* (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'*articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183*), sono vietati gli scarichi di acque reflue, liquami e di fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione.
2. Sono altresì vietati:
 - a) gli scarichi nei laghi naturali ed artificiali, nei corsi d'acqua naturali ed artificiali che si immettono direttamente in laghi, serbatoi o reticoli carsici, nonché nelle falde idriche sotterranee, sul suolo e negli strati superficiali del suolo, il cui substrato sia soggetto a fenomeni carsici. Sono sempre vietati gli scarichi nel sottosuolo;
 - b) gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo con coltivazione di prodotti usualmente consumati anche crudi nella alimentazione umana;

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

c) lo smaltimento dei fanghi sul suolo non adibito ad uso agricolo.

3. Lo smaltimento dei fanghi sul suolo adibito ad uso agricolo è ammesso qualora l'utilizzo dei fanghi sia stato autorizzato ai sensi del *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99* (Attuazione della *direttiva 86/278/CEE* concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura); lo smaltimento deve comunque rispettare le disposizioni di cui alla *deliberazione 4 febbraio 1977, allegato 5*, Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione dai processi di depurazione).

4. Gli scarichi sul suolo devono in ogni caso rispettare le norme igieniche stabilite dalle Autorità Sanitarie Locali.

TITOLO II

Disciplina degli scarichi

Capo III - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature

Art. 14

Definizioni.

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intendono:

a) per «numero di abitanti complessivi»: il numero che si ottiene dividendo per 60 il BOD5 (richiesta biochimica di ossigeno) dello scarico espresso in grammi/giorno. Esso deve essere stimato come valore medio dei sessanta giorni in cui vengono registrate le massime presenze annuali;

b) per «acque bianche»: le acque esclusivamente pluviali;

c) per «acque nere»: ogni scarico non costituito esclusivamente da acque bianche;

d) per «pubbliche fognature a sistema misto»: le pubbliche fognature che assieme alle acque nere convogliano anche le acque bianche;

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

e) per «insediamenti civili»: gli insediamenti così definiti dall'*articolo 1-quater della legge n. 690 del 1976*, compresi gli insediamenti nei quali vengono svolte esclusivamente attività commerciali.

Art. 15

Classificazione degli scarichi delle pubbliche fognature.

1. Gli scarichi delle pubbliche fognature, ai fini della presente legge, sono suddivisi in:

a) scarichi che derivano dall'uso esclusivamente abitativo degli edifici;

b) scarichi di insediamenti di qualsiasi natura, il cui sversamento non provoca il superamento dei limiti indicati nella Tabella allegata con il n. 2 alla presente legge, da parte dello scarico della pubblica fognatura, prima di qualsiasi trattamento depurativo.

2. Per gli scarichi di pubbliche fognature caratterizzati da parametri che, prima di qualsiasi trattamento depurativo, non rientrano nei limiti indicati nella Tabella allegata con il n. 2 alla presente legge, l'ente gestore della pubblica fognatura accerta le cause del superamento di tali limiti ed adotta i provvedimenti necessari alla eliminazione delle cause medesime entro il termine stabilito dalla Provincia.

Art. 16

Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

1. Gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura, ai fini della presente legge, sono suddivisi come segue:

a) **Classe A** - scarichi che derivano da edifici adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa; rientrano in tale classe:

1) gli scarichi provenienti esclusivamente dai servizi igienici, cucine e mense degli insediamenti adibiti ad attività scolastiche, produttive ed a prestazioni di servizio;

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.

2) gli scarichi provenienti da imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

3) gli scarichi provenienti da insediamenti in cui si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

b) Classe B:

1) scarichi provenienti da insediamenti adibiti a prestazioni di servizi, ad attività scolastiche, nonché a centri di ricerca pubblici e privati i quali diano origine a scarichi terminali non derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

2) scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitaria.

c) **Classe C** - scarichi provenienti da imprese agricole ivi comprese le cooperative, che abbiano le seguenti caratteristiche:

1) imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini, ecc., che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

2) imprese di cui alle lettere a), b) e c) della delibera del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale. In ogni caso la materia prima dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo.

Art. 17

Recapiti ammessi per gli scarichi.

1. Gli scarichi di cui ai precedenti articoli 15 e 16 sono ammessi nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, esclusivamente nei seguenti recapiti:

a) corsi d'acqua naturali e artificiali, che non si immettano in laghi, serbatoi o in reticoli carsici;

b) acque di transizione;

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

c) mare territoriale;

d) suolo e strati superficiali del suolo, purché il substrato non sia soggetto a fenomeni carsici.

Art. 18

Approvazione dei progetti di impianti di depurazione.

1. I progetti di nuovi impianti di depurazione degli scarichi nonché i progetti di modificazione o ampliamento di impianti esistenti sono preliminarmente approvati dalla Provincia competente ai fini dell'accertamento della conformità degli interventi alle norme tecniche di cui all'*allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.*

2. Per gli impianti non soggetti alla valutazione di impatto ambientale di competenza regionale o statale, l'approvazione di cui al comma 1 deve tenere conto della loro compatibilità ambientale.

Art. 19

Autorizzazione provvisoria e definitiva.

1. Gli scarichi di cui ai precedenti articoli 15 e 16 sono autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della presente legge.

2. La domanda di autorizzazione provvisoria, relativa agli scarichi di cui agli articoli 15 e 16, deve essere corredata dall'indicazione della classe dell'insediamento o della pubblica fognatura, del numero degli abitanti complessivi serviti, del punto di recapito dello scarico, delle previste caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico nonché dagli estremi di approvazione, ai sensi del precedente art. 18, del progetto dell'impianto di depurazione o del sistema di smaltimento previsto.

3. La domanda di autorizzazione provvisoria agli scarichi provenienti dagli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura è presentata dai titolari degli scarichi stessi contestualmente alla richiesta di concessione edilizia relativa all'insediamento da cui proviene lo scarico.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

4. Il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità di cui all'*articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425* (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto), è subordinato al possesso dell'autorizzazione provvisoria allo scarico.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, la Provincia competente ai sensi del precedente articolo 3 rilascia l'autorizzazione provvisoria che stabilisce:

a) i limiti di accettabilità dello scarico;

b) un termine di quarantacinque giorni, necessario per la messa a regime dell'impianto di depurazione, con l'indicazione di limiti transitori che lo scarico deve rispettare durante tale periodo;

c) la frequenza dei controlli.

6. Per gli scarichi di cui al presente Capo III, la frequenza minima dei campionamenti è fissata nei termini seguenti in funzione del numero di abitanti complessivi serviti:

a) fino a 2000 abitanti complessivi: 4 campioni all'anno;

b) da 2.001 fino a 10.000 abitanti complessivi: 6 campioni annui;

c) da 10.001 a 50.000 abitanti complessivi: 12 campioni annui;

d) oltre 50.000 abitanti complessivi: 24 campioni annui.

7. L'autorizzazione definitiva è rilasciata quando lo scarico rispetta i limiti di accettabilità indicati nell'autorizzazione provvisoria.

8. L'autorizzazione è trasmessa al richiedente, alla struttura provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, o qualora non ancora istituita, al Presidio multizonale di prevenzione, ed all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

9. La Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione può richiedere che il gestore dell'impianto di depurazione tenga il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla *deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento*. I quaderni sono conservati per un periodo di cinque anni a far data dall'ultima annotazione, sono esibiti a qualunque richiesta della Provincia, o delle strutture tecniche di controllo di cui al precedente articolo 5.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

10. Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, devono essere comunicate preventivamente alla Provincia e, per le opere private, al Sindaco.

11. Le interruzioni, anche parziali, riconducibili a guasti od assenza di energia elettrica, per le quali si ipotizzino disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, devono essere immediatamente comunicati alla Provincia e, per le opere non comunali, al Sindaco. Nelle more della corretta ripresa delle attività, devono essere attuati gli interventi correttivi.

Art. 20

Revoca dell'autorizzazione.

1. Qualora non vengono osservate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di scarichi, la Provincia può:

a) diffidare il titolare dello scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;

b) sospendere l'autorizzazione, qualora il titolare dello scarico non abbia ottemperato a quanto contenuto nella diffida;

c) revocare l'autorizzazione in caso di mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni in essa contenute.

Art. 21

Scarichi autorizzabili mediante il ricorso a procedure semplificate.

1. Per gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche delle pubbliche fognature e/o degli insediamenti civili, deve essere inoltrata richiesta di autorizzazione alla Provincia competente per territorio, con allegata scheda tecnica riportante le caratteristiche qualitative dello scarico.

2. La Provincia, in rapporto alle caratteristiche quali - quantitative dello scarico stesso, assume le determinazioni del caso, ricorrendo a procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

3. Le fognature convoglianti acque bianche devono essere dotate di dispositivi idonei ad evitare fenomeni di inquinamento dei corpi idrici da parte delle acque di prima pioggia.

TITOLO II

Disciplina degli scarichi

Capo IV - Modalità per gli scarichi nei corpi idrici

Art. 22

Scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali.

1. L'autorizzazione ad effettuare gli scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali è rilasciata dalla Provincia ai sensi del precedente articolo 19.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

a) gli scarichi delle pubbliche fognature devono essere trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti imposti dalla tabella A allegata alla *legge n. 319 del 1976* e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per tali scarichi deve essere prevista una vasca di contatto per eventuali trattamenti di disinfezione;

c) i trattamenti di cui alla precedente lett. b) sono obbligatori quando le acque in cui avviene lo scarico sono destinati ad uso potabile, alla balneazione, alla piscicoltura ed all'utilizzo agricolo per prodotti usualmente consumati anche crudi nell'alimentazione umana.

Art. 23

Scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare.

1. L'autorizzazione ad effettuare gli scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare è rilasciata dalla Provincia, ai sensi del precedente articolo 19.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione lo scarico. deve sempre avvenire, tramite condotta, a distanza dalla battigia tale da non compromettere gli usi a cui è destinato il tratto di mare, con particolare riguardo alla balneazione, alla mitilicoltura e alla pesca.
 3. Gli scarichi delle pubbliche fognature, a servizio di oltre 50 abitanti complessivi, per essere autorizzati, devono essere trattati in impianti che assicurino il rispetto dei limiti imposti dalla tabella allegata con il n. 1 alla presente legge, assicurando, comunque, almeno le fasi di fasi di grigliatura, disoleatura e trattamento primario dei liquami (sedimentazione primaria), nonché, per emergenza, la presenza di una vasca di contatto per i trattamenti di disinfezione.
 4. La lunghezza minima della condotta di scarico a mare non può essere inferiore a mt 300 dalla battigia e la profondità raggiunta non deve essere inferiore a 30 metri.
 5. Il posizionamento, il dimensionamento e la verifica dell'efficienza funzionale della condotta, comunque dotata di adeguato sistema di diffusione finale, dovranno essere effettuate sulla base di appositi studi ed indagini oceanografici e meteo - marini.
 6. Per gli scarichi trattati in impianti di depurazione in grado di garantire il rispetto della tabella A allegata alla *legge n. 319 del 1976* e successive modificazioni ed integrazioni, è obbligatoria la previsione di una condotta di allontanamento che raggiunga una profondità di 10 mt o abbia una lunghezza minima di 100 mt dalla linea di battigia e comunque tale da non compromettere gli usi a cui è destinato il tratto di mare, con particolare riguardo alla balneazione, alla mitilicoltura e alla pesca.
-
-

Art. 24

Scarichi delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nelle acque di transizione e nel mare.

1. Lo scarico delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nelle acque di transizione e nel mare può essere autorizzato nel rispetto di quanto prescritto nei precedenti articoli 22 e 23 ed a condizione che gli scaricatori di piena siano dimensionati in modo tale da impedire, in caso di eventi meteorici, il versamento diretto, nei corpi ricettori, delle acque pluviali sino ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco. Tale volume d'acqua è sottoposto, prima dello scarico, al

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

trattamento previsto per i liquami nei medesimi corpi ricettori, in assenza di eventi meteorici.

Art. 25

Scarichi delle pubbliche fognature esistenti.

1. Al fine di portare a termine l'adeguamento tecnico degli impianti senza interruzione del pubblico servizio e al fine di limitare le conseguenze dell'inquinamento, le Province possono autorizzare, nei modi e nei termini previsti nella presente legge, scarichi delle pubbliche fognature esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non conformi alla programmazione del Piano regionale di risanamento delle acque, purché tali scarichi siano conformi ai limiti previsti dalla presente legge.

2. Gli scarichi di cui al comma 1 sono consentiti nel rispetto degli usi cui è destinato il corpo idrico ricettore e sulla base del divieto dell'aumento dell'inquinamento.

Art. 26

Scarichi degli insediamenti civili nei corsi d'acqua naturali ed artificiali.

1. Gli scarichi degli insediamenti civili di cui al precedente art. 16, classe B, nei corsi d'acqua naturali ed artificiali sono autorizzati ai sensi dell'articolo 19 della presente legge, se rispettano i limiti fissati dalla tabella A allegata alla *legge n. 319 del 1976* e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27

Scarichi degli insediamenti civili nelle acque di transizione e nel mare.

1. Agli scarichi degli insediamenti civili di cui al precedente art. 16, Classe A, nelle acque di transizione e nel mare si applica, dal punto di vista tecnico, la disciplina prevista per gli scarichi delle pubbliche fognature di cui all'articolo 23 della presente legge.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

2. Gli scarichi degli insediamenti civili di cui al precedente art. 16, Classe B, nelle acque di transizione e nel mare sono autorizzati se rispettano i limiti fissati dalla tabella A allegata alla *legge n. 319 del 1976*.

TITOLO II

Disciplina degli scarichi

Capo V - Modalità per gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo

Art. 28

Scarichi non ammissibili.

1. Sul suolo e negli strati superficiali del suolo sono vietati:

a) gli scarichi delle pubbliche fognature non recapitanti in impianti di trattamento;

b) gli scarichi delle pubbliche fognature di cui all'art. 15 lettere a) e b) al servizio di oltre 50 abitanti complessivi;

c) gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili nelle aree di salvaguardia di cui al *D.P.R. n. 236 del 1988*.

2. Sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo è vietato ogni altro scarico che non sia direttamente utile alla produzione agricola.

3. Sono comunque vietati scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo sul quale vengono coltivati prodotti che sono usualmente consumati anche crudi nella alimentazione umana.

Art. 29

Autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo.

1. L'autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo è rilasciata ai sensi del precedente articolo 19 da parte della Provincia, verificato il rispetto delle «Norme tecniche generali per la regolamentazione dello

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo» riportate nell'allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977.

2. Gli scarichi delle pubbliche fognature di cui al precedente art. 15 lettere a) e b), nonché degli insediamenti civili di cui al precedente articolo 16, Classe A, a servizio di non oltre 50 abitanti complessivi, sono autorizzati qualora sia provata la difficoltà tecnica di allacciamento alla condotta fognaria principale, l'eccessivo onere economico e siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 22, comma 2 della presente legge.

3. Gli scarichi degli insediamenti civili di cui all'art. 16, Classe A, con oltre 50 abitanti complessivi sono autorizzati qualora sia provata la difficoltà tecnica di allacciamento alla condotta fognaria principale, l'eccessivo onere economico e siano rispettati i limiti della tabella A allegata alla *legge n. 319 del 1976* e successive modificazioni ed integrazioni; la Provincia può autorizzare, sulla base di motivate richieste e per un periodo non superiore a quattro anni non suscettibili di rinnovo, l'effettuazione di scarichi con limiti meno restrittivi per alcuni parametri della citata tabella A, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico, dell'uso cui è destinato il suolo ricettore e della situazione ambientale locale; i limiti meno restrittivi non possono in nessun caso riguardare i valori dei parametri indicati ai punti 10, 12, 15, 16, 17, 20-30, 34, 39-47 della tabella A allegata alla *legge n. 319 del 1976*.

4. Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo degli insediamenti civili di cui all'art. 16, classe B, sono autorizzabili qualora la quantità di liquame da smaltire derivante da attività zootecnica corrisponda ad un carico non superiore a 40 quintali di peso vivo di bestiame di allevamento per ettaro. Tale limite si applica altresì agli scarichi dei liquami, delle imprese agricole che esercitano attività di trasformazione della produzione di cui al comma 1, lettera d), della deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento 8 maggio 1980.

5. Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo non adibito ad uso agricolo degli insediamenti civili di cui all'art. 16, classe B, sono autorizzabili qualora la quantità dei liquami da smaltire non superi la metà del valore indicato nel comma 4.

6. La Provincia verifica l'impatto ambientale conseguente allo scarico dei liquami, stabilendo gli elementi ed i parametri più significativi tra quelli indicati al punto 2.8 della deliberazione di cui al comma 1 e la periodicità del loro rilevamento.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

TITOLO III

Programmazione in materia di tutela e gestione delle risorse idriche. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato. Organizzazione sistema di monitoraggio

Capo I - Programmazione in materia di tutela e gestione delle risorse idriche

Art. 30

Piano regionale di risanamento delle acque.

1. Il Piano regionale di risanamento delle acque di cui all'*articolo 4, lett. a), della legge n. 319 del 1976* e successive modificazioni ed integrazioni costituisce lo strumento di programmazione regionale in materia di opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione.
2. La Giunta regionale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare il Piano di risanamento delle acque, sentito il Comitato tecnico regionale dell'Autorità di bacino, di cui all'*articolo 7 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 35* lo trasmette alle Autorità di Bacino interregionali, di cui alla *legge regionale n. 34 del 1996*, alle Province ed ai Comuni, ai Consorzi di Comuni ed alle Comunità montane che gestiscono i servizi pubblici di cui all'*articolo 6, comma 2, legge n. 319 del 1976* e successive modificazioni ed integrazioni e cura la pubblicazione dell'avviso di quanto sopra sul Bollettino Ufficiale della Regione; entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i Comuni, i Consorzi, le Comunità montane e le Autorità di bacino trasmettono il parere alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente.
3. Nei successivi novanta giorni, le Province inviano le proprie proposte alla Giunta regionale in ordine allo schema di piano relativo al rispettivo territorio, sulla base delle consultazioni effettuate con gli enti locali di cui al comma 2.
4. Qualora le Province non trasmettano le proprie proposte nel termine di cui al comma 3, la Giunta regionale procede sulla base dei pareri pervenuti degli enti locali e delle Autorità di bacino di cui al comma 2 o provvede alla consultazione degli enti locali stessi.
5. Entro sei mesi dalla data di adozione dello schema di Piano di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentiti, di concerto, la Commissione del Piano e il Comitato tecnico regionale dell'Autorità di bacino, propone il Piano al Consiglio regionale per l'approvazione.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

6. Il Consiglio regionale approva il Piano regionale di risanamento delle acque e ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Fino all'adozione di eventuali modifiche ed aggiornamenti, rimane in vigore il Piano regionale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 186 del 19 Gennaio 1982.

Art. 31

Aggiornamento del Piano.

1. Con le procedure di cui al precedente articolo 30, la Regione effettua, di regola ogni cinque anni, l'aggiornamento del Piano, rilevando lo stato di fatto delle opere attinenti i servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione, anche mediante i dati forniti dall'Osservatorio permanente dei corpi idrici.

2. Alla Regione compete l'attuazione del piano regionale di depurazione delle acque di vegetazione (A.V.) dei frantoi oleari al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente ed il rilancio dell'olivicoltura.

3. La Regione può adeguare ed integrare il Piano in attuazione di specifiche disposizioni in materia di tutela degli usi delle acque e di protezione delle stesse dall'inquinamento provocato da sostanze pericolose.

4. La Regione può aggiornare il Piano, anche per parti territoriali o settoriali.

5. Nel caso di aggiornamenti parziali del Piano, i pareri di cui al precedente articolo 30, comma 2, sono espressi dagli enti locali interessati.

Art. 32

Interventi non previsti nel Piano.

1. Non sono oggetto di pianificazione:

a) gli impianti sperimentali ed i progetti pilota che applicano tecnologie innovative nel campo della depurazione delle acque e riutilizzo delle stesse, il cui esercizio va comunque limitato al periodo necessario per la sperimentazione tecnica;

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

b) gli impianti a servizio di un'utenza inferiore a 100 abitanti equivalenti;

c) gli impianti di cui al precedente articolo 25, comma 1.

Art. 33

Metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche.

1. La programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche rappresenta un processo operativa articolato in differenti fasi che devono vedere la partecipazione, in base alle rispettive competenze, di soggetti pubblici e privati.

2. Le Autorità di Bacino pianificano l'uso razionale delle risorse idriche e assicurano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- soddisfacimento della domanda nel rispetto delle priorità indicate agli *artt. 1 e 2 della legge n. 36 del 1994* e di criteri di equa distribuzione della risorsa sul territorio;

- corrispondenza tra qualità della risorsa e uso della stessa.

3. Nella fase di avvio delle attività di programmazione che porteranno alla razionale utilizzazione delle risorse idriche, dovrà essere garantito un graduale adeguamento del sistema alle nuove soluzioni di equilibrio affinché i soggetti istituzionali, i gestori del servizio idrico e gli utenti siano posti in grado di contribuire e di collaborare al raggiungimento degli obiettivi della *legge n. 36 del 1994* con la delimitazione razionale e definitiva degli ambiti territoriali ottimali sul territorio regionale.

4. I risultati dell'attività di programmazione in ogni fase del suo svolgimento devono essere sottoposti a continua e costante verifica affinché gli strumenti amministrativi e organizzativi a disposizione, le disponibilità finanziarie, le risorse umane, gli obiettivi finali ed i risultati intermedi del processo operativa di cui al comma 1 risultino tra loro congrui.

Art. 34

Disciplina per la gestione e l'utilizzo della risorsa idrica.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

1. Per un corretto funzionamento dei servizi del Sistema idrico integrato, in attuazione di quanto disposto dalla *legge n. 36 del 1994*, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, per una razionale utilizzazione delle risorse idriche, al fine di individuare eventuali squilibri quantitativi e qualitativi esistenti fra la disponibilità e l'uso delle risorse, procede alla determinazione del bilancio idrico, individua gli usi prioritari delle acque e definisce gli interventi strutturali e finalizzati a mitigare gli squilibri e riassicurare l'equilibrio tra la disponibilità di risorse e fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi indicati agli *artt. 1 e 2 della legge n. 36 del 1994*.

2. La razionale utilizzazione delle risorse idriche di cui al comma 1 viene programmaticamente assicurata nelle seguenti fasi:

a) aggiornamento del Piano Generale degli Acquedotti ed armonizzazione con altri strumenti di pianificazione (Piani di Bacino, Piano di Risanamento delle acque, nonché piani territoriali e settoriali comportanti significative interrelazioni con la distribuzione della risorsa idrica);

b) programmazione degli interventi di completamento, integrazione e adeguamento delle infrastrutture e relativo piano di fattibilità economico - finanziaria;

c) effettuazione del bilancio idrico globale che dovrà individuare per i bacini idrografici interessati e per ogni settore di utilizzo, le «carenze» e le «eccedenze» nei rapporti risorse/fabbisogni, su base temporale mensile ed annua determinando, inoltre, l'evoluzione temporale del bilancio stesso dall'anno di redazione a quello finale di riferimento;

d) valutazione tempestiva di problemi ambientali connesse con le ipotesi progettuali che vanno definiti tenendo presenti le componenti naturalistiche coinvolte negli interventi che incidono sugli ecosistemi.

Art. 35

Aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli acquedotti.

1. La Regione, ai sensi dell'*art. 90 lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, sentite le Province e le Autorità di Bacino nell'ambito delle attività previste dagli *artt. 3 e 17 della legge n. 183 del 1989*, aggiorna il Piano Regolatore Generale degli acquedotti concernente le risorse idriche fino a soddisfare esigenze e bisogni del territorio regionale nonché l'utilizzazione delle risorse stesse nei modi di cui all'*art. 8 comma 4 della legge n. 36 del 1994*.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

2. Detto Piano Regolatore Generale degli acquedotti va aggiornato sulla base delle direttive di cui all'*art. 1, lettere b), c) e d) del D.P.C.M. 4 marzo 1996* previsto dall'*art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) della legge n. 36 del 1994*.

TITOLO III

Programmazione in materia di tutela e gestione delle risorse idriche. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato. Organizzazione sistema di monitoraggio

Capo II - Osservatorio permanente dei corpi idrici

Art. 36

Istituzione Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali.

1. È istituito l'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali, al fine di disporre di dati per l'esercizio delle funzioni di pianificazione e gestione ambientale delle risorse idriche, anche in coordinamento con quanto previsto, in merito al sistema informativo e di monitoraggio, dall'*articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183*.
2. La Giunta regionale realizza l'Osservatorio, mediante implementazione con il Sistema Regionale Ambientale, in collaborazione con le Province, i Comuni, le Autorità di bacino e i soggetti preposti alla gestione e controllo delle acque.
3. L'Osservatorio si compone di un centro regionale di raccolta ed elaborazione dati e di centri di monitoraggio negli ambiti territoriali delle Province gestiti dalle Province stesse. I centri di monitoraggio sono collegati telematicamente al centro regionale direttamente o tramite centri provinciali.
4. L'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali è costituito da un sistema di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee, delle portate dei corpi idrici, dei parametri meteorologici che agiscono direttamente sul regime di deflusso degli stessi corpi idrici, della raccolta dei dati relativi alla domanda di servizi idrici e all'offerta di infrastrutture, esistenti e in progetto, necessaria a soddisfare la domanda suddetta; ad esso confluiscono i dati trasmessi dai soggetti gestori dei servizi idrici, ai sensi dell'*articolo 22, comma 2, della legge n. 36 del 1994*.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

5. La Giunta regionale assicura l'accesso ai dati dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici e alle elaborazioni dei dati effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.

6. La Regione provvede alle spese di gestione del centro regionale di raccolta ed elaborazione dati dell'Osservatorio e dei centri di monitoraggio periferici fino alla successiva attribuzione alle Province. A partire da tale data le spese di gestione dei centri di monitoraggio periferici sono sostenute dalle Province.

7. L'istituzione dell'Osservatorio di cui al presente articolo, avverrà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 37

Collegamento dell'Osservatorio con ulteriori reti di rilevamento e controllo della qualità delle acque.

1. La Giunta regionale individua criteri per la realizzazione di ulteriori reti di rilevamento e di controllo della qualità delle acque, diverse da quelle di cui all'articolo 36, da parte di soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'*articolo 10 della legge regionale n. 34 del 1996*. I dati di tali reti di rilevamento confluiscono all'Osservatorio permanente dei corpi idrici, di cui all'articolo 36, secondo standard informatici approvati dalla Giunta regionale.

2. La Provincia può richiedere ai soggetti pubblici o privati, gestori di impianti che con i loro scarichi liquidi possono provocare inquinamenti, di installare e gestire, a proprie spese, apparecchiatura di controllo continuo della qualità ambientale; i dati così acquisiti sono trasmessi all'Osservatorio di cui all'articolo 36, secondo gli standard informatici indicati dalla Provincia.

3. I soggetti di cui al comma 2, che già posseggono apparecchi di controllo continuo, si collegano con l'Osservatorio di cui al precedente articolo 36.

TITOLO III

**Programmazione in materia di tutela e gestione delle risorse idriche.
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del
servizio idrico integrato. Organizzazione sistema di monitoraggio**

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

Capo III - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato

Art. 38

Organizzazione dei servizi nel territorio regionale. Delimitazione Ambiti Territoriali Ottimali.

1. La Regione, in attuazione della *legge 5 gennaio 1994, n. 36*, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli *artt. 3 e 17 della legge n. 183 del 1989* e successive modificazioni e, per conseguire le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge, nonché per raggiungere gli obiettivi di cui ai precedenti capi I e II del presente titolo III:

- provvede alla delimitazione provvisoria degli ambiti territoriali ottimali, come indicato nel successivo comma 4;

- detta procedure e modalità per l'organizzazione e la gestione dei servizi idrici:

a) di captazione, adduzione e distribuzione all'utenza delle acque per uso civile, di fognatura e di depurazione delle stesse, attualmente gestite direttamente o date in concessione dai Comuni, dalle Comunità montane o da altri Enti;

b) relativi alle opere idriche di captazione, accumulo, potabilizzazione ed adduzione, trasferite alla Regione ai sensi dell'*art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183*, nonché le ulteriori opere idriche di integrazione e completamento coerenti con la programmazione avviata dall'ex Casmez.

- disciplina le forme e i modi di cooperazione tra Comuni e Province, come indicato nel successivo art. 41.

2. La Regione, al fine di perseguire l'obiettivo della gestione autonoma del servizio idrico integrato da parte di ciascun ambito territoriale ottimale, completerà, modificherà e organizzerà in coerenza alla presente legge il sistema e gli schemi idrici regionali.

3. La Regione, previa ricognizione, trasferirà con apposita legge gli impianti di cui alla lett. b) del 1 comma del presente articolo, e la relativa gestione, agli ambiti territoriali ottimali delimitati in modo definitivo con le modalità di cui al successivo articolo 39.

4. Per la organizzazione dei servizi di cui al precedente primo comma, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*, fatte salve le competenze di cui al successivo art. 40, la Regione delimita i seguenti cinque Ambiti

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

Territoriali Ottimali subregionali, comprendenti, ciascuno, i Comuni di cui agli elenchi allegati alla presente legge con il n. 4, lett. A, B, C, D ed E:

- Ambito territoriale ottimale denominato «Calabria 1 - Cosenza»
 - Ambito territoriale ottimale denominato convenzionalmente «Calabria 2 - Catanzaro»
 - Ambito territoriale ottimale denominato convenzionalmente «Calabria 3 - Crotona»
 - Ambito territoriale ottimale denominato convenzionalmente «Calabria 4 - Vibo Valentia»
 - Ambito territoriale ottimale denominato convenzionalmente «Calabria 5 - Reggio Calabria».
-
-

Art. 39

Modifica degli Ambiti Territoriali.

1. Alle modifiche della delimitazione di cui al precedente articolo 38, che risultassero necessarie per ottimizzare la gestione o per armonizzare gli ambiti stessi alle scelte programmatiche regionali, provvede il Consiglio Regionale con propria delibera su proposta della Giunta, sentite le Amministrazioni provinciali e le Autorità di Bacino interessate.

2. Le Amministrazioni provinciali e le Autorità di bacino debbono esprimere i propri pareri ed osservazioni entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, trascorso il quale, il parere si considera favorevolmente espresso.

Art. 40

Società mista - Definizione dei rapporti tra Regione e Società ed tra Società ed Ente di Ambito.

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'*art. 22, comma 3, lett. e), della legge n. 142 del 1990*, a costituire una società mista a prevalente capitale pubblico, per garantire su tutto il territorio regionale un equilibrio del bilancio idrico e la priorità negli usi, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3,

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

comma 1 e 2, e 10, comma 7, della *legge n. 36 del 1994* nonché dagli *articoli 3 e 10 della legge n. 183 del 1989*.

2. Alla società mista di cui al comma precedente sarà affidata la gestione di tutte le opere idriche di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 38, nonché la realizzazione e gestione delle ulteriori opere idriche di integrazione e le necessarie riconversioni, ivi compresi l'esecuzione ed il completamento di invasi, di adduttori e di ogni altra opera diversa da quelle espressamente indicate nell'*articolo 27 della legge n. 36 del 1994*.

3. Alla società mista di cui al comma 1 partecipano gli enti locali e, nell'ambito della quota pubblica di capitale, enti ed istituzioni di diritto pubblico. In tal caso la Regione deve comunque mantenere la maggioranza del capitale sociale ⁽²⁾.

4. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, definisce le modalità di costituzione della società di cui al comma 1.

5. Alla Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, è altresì demandata l'approvazione dello Statuto della costituenda società nonché l'approvazione di apposito disciplinare contenente la individuazione delle opere affidate in gestione e la regolamentazione dei rapporti tra Regione e Società e tra Società ed Enti d'ambito.

6. La Società esercita le proprie funzioni secondo i seguenti principi:

a) organizza la gestione del servizio idrico secondo le forme e i modi dell'impresa industriale;

b) favorisce la partecipazione al capitale sociale da parte degli Enti locali e dei soggetti investitori interessati;

c) privilegia l'autofinanziamento ed il ricorso al mercato dei capitali per le necessità di finanziamento dei programmi di investimento e di gestione del servizio idrico;

d) assicura la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano;

e) si dota di apposito servizio di controllo sulla qualità delle acque;

f) assicura l'informazione agli utenti garantendone l'accesso e promuove iniziative per la educazione alla corretta utilizzazione dell'acqua.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

(2) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.*

Art. 41

Modalità di cooperazione tra gli enti locali negli Ambiti territoriali ottimali.

1. I Comuni e le Province ricompresi nel territorio di ciascun ambito territoriale ottimale organizzano, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la gestione dei servizi di cui alla lett. a) del comma 1 del precedente articolo 38.

2. Per i fini di cui al comma 1, per garantire la gestione unitaria secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i Comuni e le Province possono utilizzare una delle seguenti forme di cooperazione:

a) stipulare una convenzione nella forma prevista dall'*art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142*;

b) costituire un consorzio ai sensi dell'*art. 25 della legge n. 142 del 1990* e successive modificazioni.

3. Il raggruppamento di Comuni e Province ricadenti nel medesimo ambito e organizzati nelle forme di cooperazione prescelta, è definito «Ente d'ambito».

4. Nel caso in cui venga prescelta la forma di cui alla lettera a) del comma 2, la convenzione, denominata «Convenzione per la costituzione dell'Ente d'ambito», è definita sulla base dello schema di convenzione tipo allegato alla presente legge con il n. 5. Limitatamente al solo responsabile della segreteria tecnico-operativa la relativa posizione giuridico-economica è preventivamente definita dalla Regione che ne assume a proprio carico il relativo onere, fermo restando la dipendenza funzionale dall'Ente di Ambito di destinazione, a carico del quale gravano gli oneri delle competenze accessori ⁽³⁾.

5. Nella «Convenzione per la costituzione dell'Ente d'Àmbito», l'attività di coordinamento tra Enti interessati è attribuita alla Provincia e sono indicati:

a) la finalità;

b) la durata;

c) gli Organi dell'Ente d'ambito nonché le forme di consultazione e decisione tra gli enti convenzionati;

d) le modalità operative dell'attività di coordinamento espletata dall'Ente responsabile;

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

e) la delega, all'Ente responsabile del coordinamento, dei poteri per la stipula con i soggetti gestori della «Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato» di cui al successivo art. 46;

f) i rapporti finanziari;

g) gli obblighi e le garanzie;

h) le forme per la gestione del servizio idrico integrato, le modalità per la sua organizzazione, per la vigilanza e per il controllo;

i) le procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico;

l) i parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale, sulla base dei quali si provvede alla individuazione dei soggetti da salvaguardare, in applicazione dell'*art. 9, 4° comma, della legge n. 36 del 1994*.

6. Nel caso in cui venga prescelta la forma di cui alla lettera b) del secondo comma, la convenzione di cui all'*art. 25, comma 2, della legge n. 142 del 1990*, è definita sulla base dello schema di convenzione con annesso statuto tipo allegati alla presente legge con i numeri 6 e 7.

(3) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'*art. 9, comma 7, L.R. 10 dicembre 2001, n. 36*.

Art. 42

Termini per la costituzione dell'Ente d'ambito - Poteri sostitutivi.

1. I Comuni e le Province appartenenti a ciascun ambito territoriale, attraverso le forme di consultazione definite nel successivo art. 43, provvedono, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a definire ed approvare nei rispettivi Consigli la «Convenzione per la costituzione dell'Ente d'ambito», di cui alla lett. a) del secondo comma del precedente articolo 41, redatta secondo lo schema allegato alla presente legge con il numero 5, dando mandato al rappresentante legale per la stipula della convenzione stessa.

2. Entro lo stesso termine di 60 giorni, i Comuni provvedono a costituire il consorzio previsto dalla lett. b) del comma 2 dell'*art. 41* della presente legge.

3. Trascorso inutilmente il termine dei sessanta giorni, la Regione applica la procedura sostitutiva prevista all'*art. 9, comma 3, della legge n. 36 del 1994*, nel caso sia stata prescelta la forma della convenzione.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

4. Nel caso sia stata prescelta la forma del Consorzio, trascorso il termine di cui al 2 comma del presente articolo, il Coordinatore attiva, entro i dieci giorni successivi, l'intervento sostitutivo ai sensi dell'*art. 48 della legge n. 142 del 1990*.

5. Per l'espletamento del potere sostitutivo di cui al precedente comma, il CORECO competente provvede entro dieci giorni alla nomina di un Commissario ad acta, al quale assegna un termine di 20 giorni per l'adempimento dell'incarico.

Art. 43

Forme di consultazione tra gli Enti Locali appartenenti allo stesso ambito territoriale Ottimale di gestione - Ente d'ambito.

1. Il Presidente della Provincia di ciascun A.T.O. provvede alla convocazione della Conferenza dei sindaci entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge ai fini della scelta delle modalità di cooperazione secondo quanto previsto dai precedenti articoli 41 e 42.

2. Ove venga attuata la forma di cooperazione prevista dalla lett. a) del comma 2 del precedente articolo 41, la Conferenza dei Sindaci costituisce la forma permanente di consultazione dei Comuni appartenenti allo stesso Ambito Territoriale Ottimale; al Presidente della Provincia compete il coordinamento.

3. La «Convenzione per la costituzione dell'Ente d'ambito», definisce le modalità di funzionamento della Conferenza dei Sindaci.

4. Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al precedente comma, nonché, per le attività di controllo e di vigilanza sulla gestione del servizio idrico integrato, ogni Ente d'ambito si avvale di una propria segreteria tecnico - operativa.

5. I criteri da seguire per la costituzione della segreteria tecnico - operativa, nonché l'articolazione delle funzioni specifiche e le modalità per l'acquisizione dei mezzi finanziari necessari alla sua organizzazione e al suo funzionamento sono stabiliti nella «Convenzione per la costituzione dell'Ente d'ambito».

6. Ove venga attuata la forma di cooperazione prevista dalla lett. b) del secondo comma del precedente art. 41, l'ordinamento dell'Ente d'ambito è stabilito dallo Statuto del consorzio.

7. L'Ente d'ambito è dotato di proprio patrimonio costituito:

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

a) da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata in rapporto all'entità della popolazione residente nel suo territorio;

b) dalle acquisizioni dirette effettuate dall'Ente d'ambito con mezzi propri;

c) dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dai Comuni consorziati.

8. I conferimenti in natura sono imputati sulla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in termini del loro valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 del Codice Civile.

9. Le province non partecipano al fondo consortile, ma possono assegnare all'Ente d'ambito beni in uso, locazione o comodato.

10. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi del consorzio sono disciplinati dallo statuto. Lo statuto determina inoltre la responsabilità degli enti consorziati, stabilita in proporzione alle quote di partecipazione, in ordine alla deliberazione del programma di interventi e del piano economico e finanziario per la gestione del servizio idrico, all'affidamento della gestione ed alla tariffa da applicare.

11. La contabilità dell'Ente d'ambito è disciplinata dalle norme vigenti per gli enti locali.

Art. 44

Competenza dell'Ente d'ambito.

1. L'Ente d'ambito svolge funzioni di programmazione, sviluppo e controllo delle attività e degli interventi necessari per la realizzazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 41, secondo il principio di assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli enti partecipanti e, quindi, gradualmente, di assicurare in tutto il territorio il medesimo livello dei servizi.

2. Le funzioni di cui al comma 1 riguardano in particolare:

a) la scelta delle forme di gestione del servizio idrico integrato, per quanto di competenza, nei modi previsti dall'art. 22, comma 3, lett. b), c) ed e) della legge n. 142 del 1990, come integrato dall'art. 12 della legge n. 498 del 1992;

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

b) la salvaguardia degli organismi esistenti, di cui all'*art. 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994*;

c) la definizione e l'approvazione della convenzione per la gestione del servizio idrico e del relativo disciplinare;

d) l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato in relazione alla scelta di cui alla lett. a);

e) l'approvazione del programma, su base triennale, degli interventi per il perseguimento degli obiettivi della presente legge e, in particolare, del programma degli interventi di cui all'*art. 11, comma 3 della legge n. 36 del 1994*;

f) l'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano economico e finanziario di cui alla lett. e) sulla base di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità. anche predisposti dal Soggetto Gestore;

g) la determinazione, la modulazione e l'aggiornamento delle tariffe in relazione a quanto stabilito all'*art. 13 della legge n. 36 del 1994*;

i) le modifiche eventuali alla convenzione per la gestione del servizio idrico scaturenti.

3. L'attività di controllo sui servizi di gestione ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standards economici, qualitativi, tariffari fissati nell'atto di concessione e nella convenzione col soggetto gestore. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico finanziario ed il rispetto dei diritti dell'utenza.

4. Al fine di consentire l'esercizio dell'attività di controllo prevista dal comma 3, la convenzione di gestione di cui al successivo articolo 46 contiene l'obbligo, per il gestore, di adeguare la propria struttura per garantire all'Ente di ambito la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell'attività di gestione o, comunque, tutte le informazioni ritenute da essa necessarie.

Art. 45

Controllo sugli atti dell'Ente d'ambito.

1. Gli amministrativi adottati dall'Ente d'ambito ai sensi della presente legge sono soggetti al controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo sull'Amministrazione delle Province.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

Art. 46

Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico. Organizzazione del servizio idrico. Approvazione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.

1. In conformità a quanto previsto dall'*art. 11 della legge n. 36 del 1994*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con il parere vincolante della Commissione consiliare competente, approva la «Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato» ed il relativo disciplinare.
 2. Nel caso in cui sia stata prescelta come forma di cooperazione quella di cui al precedente articolo 41, comma 2, lett. a), sulla base della convenzione di costituzione dell'Ente d'ambito e con il coordinamento della Provincia, gli enti locali definiscono ed approvano, nei rispettivi consigli, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare prevedendo il programma degli interventi, il piano finanziario ed il modello gestionale ed organizzativo.
 3. Nel caso in cui sia stata prescelta come forma di cooperazione quella di cui alla lett. b) del secondo comma del precedente articolo 41, agli adempimenti previsti dal comma 4 provvede il consorzio all'uopo costituito.
 4. La convenzione per la gestione del servizio idrico è definita sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1.
 5. Al fine della definizione dei contenuti della convenzione, i Comuni e le Province:
 - a) effettuano la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;
 - b) predispongono ed approvano il programma di interventi, articolati su base annuale e triennale, accompagnato dal piano economico e finanziario e da connesso modello organizzativo e gestionale. Il piano economico e finanziario indica, per ognuno dei periodi considerati, le risorse disponibili, quelle da reperire ed i ricavi da tariffa.
-

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

Art. 47

Scelta dei soggetti gestori - Gestione del servizio idrico.

1. In attuazione di quanto stabilito con le Convenzioni definite in base al precedente articolo 41, relativamente alle forme di gestione del servizio idrico integrato ed alle modalità per la sua organizzazione, il Presidente della Provincia, che svolge funzioni di Presidente dell'Ente d'ambito, o il consorzio costituito in base allo stesso articolo 41 comma 2 lett. b), procedono alla formale stipula con i soggetti gestori delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 46 della presente legge.

2. Con la sottoscrizione, da parte del soggetto gestore, della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, cessano, in attuazione dell'*art. 10 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*, le gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della *legge n. 36 del 1994*, salvo quelle eventualmente salvaguardate o esistenti ai sensi rispettivamente dell'art. 9, comma 4, e 10, comma 3, della medesima *legge n. 36 del 1994*.

Art. 48

Poteri sostitutivi.

1. Atteso che il termine stabilito dal comma 1 del precedente articolo 41 corrisponde al disposto dell'*art. 9 comma 1 della legge n. 36 del 1994* nel quale ne è espressamente stabilita la perentorietà, qualora il medesimo termine risulti trascorso inutilmente, si provvede, in sostituzione dell'Ente d'ambito, a mezzo di Commissario ad acta nominato dalla Giunta regionale senza bisogno di preventiva diffida.

Art. 49

Salvaguardia degli organismi esistenti.

1. L'Ente di ambito provvede alla gestione del servizio idrico integrato mediante un unico soggetto gestore.

2. Tuttavia, in applicazione di quanto previsto al comma 4 dell'*articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*, esso può provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante una pluralità di soggetti al solo fine di salvaguardare

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

3. Nel caso di cui al comma precedente, alla individuazione dei soggetti da salvaguardare si provvede nella predisposizione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 46 della presente legge.

4. Compete al soggetto gestore del servizio idrico integrato il coordinamento dei servizi.

5. La individuazione dei soggetti da salvaguardare è condizionata ad una verifica, condotta in base ai parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale, definiti nella convenzione tipo per la costituzione dell'Ente di ambito, in modo da garantire l'interesse generale dell'intero ambito ed in ogni caso assicurare la qualità del servizio e consentire risparmi dei costi di gestione.

6. Ai sensi dell'*art. 10, comma 3, della legge n. 36 del 1994*, le Società e le Imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della medesima *legge n. 36 del 1994*, ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione.

Art. 50

Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche.

1. È costituita, presso l'Assessorato Lavori Pubblici della Regione, la Consulta Regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche.

2. La Consulta Regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche costituisce organo consultivo della Regione per gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge e della politica regionale delle acque.

3. La Consulta di cui ai precedenti commi, esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico - economico, organizzativo e gestionale relative agli ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei servizi idrici integrati, alla regolamentazione delle interferenze tra ambiti territoriali ottimali di gestione, nonché sui programmi di intervento, sui programmi finanziari e sui modelli organizzativi.

4. In particolare, sulla base degli indirizzi espressi dal Comitato per la Vigilanza sull'uso dell'acqua, di cui all'*art. 21 della legge n. 36 del 1994*, la Consulta esprime parere circa l'adozione delle tariffe per i servizi resi dalla società mista

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

di cui al precedente art. 40, con riferimento anche alle eventuali misure di compensazione tra aree disomogenee per dotazione infrastrutturale, qualità delle risorse idriche e costi di produzione, secondo quanto previsto dall'*articolo 13, commi 2, 7, 8 e 9 della legge n. 36 del 1994.*

5. La Consulta regionale è composta da:

- il Presidente della Giunta regionale, che la presiede;
- l'Assessore regionale delegato per i lavori pubblici, che, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale, ne assume la presidenza;
- l'Assessore regionale all'Agricoltura;
- il Presidente, o suo delegato, di ciascuna delle province calabresi;
- il dirigente regionale del settore Affari Generali giuridico amministrativi dell'area Lavori Pubblici;
- il dirigente del settore legale della Giunta regionale;
- il dirigente del settore tecnico centrale regionale dell'area Lavori Pubblici;
- il dirigente dell'Assessorato all'Ambiente;
- il dirigente del settore Bonifica ed Irrigazione della Giunta regionale;
- i segretari generali dell'Autorità di Bacino Regionali ed Interregionali;
- i responsabili di ciascun Ente d'ambito;
- un rappresentante dell'ARPAC;
- un rappresentante dell'UNCCEM;
- il Presidente e/o l'Amministratore Delegato della società mista di cui all'art. 40, comma 1;
- n. 4 professionisti esterni, esperti del settore, nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici;
- l'Assessore alla Sanità o suo delegato;
- l'Assessore all'Ambiente o suo delegato.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

6. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai Lavori pubblici.

7. Il Decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui al precedente comma 4, individua anche il Segretario della Consulta ed il personale che svolge le funzioni di Segreteria.

8. Qualora sia il Presidente della Giunta regionale che l'Assessore con delega per i Lavori Pubblici siano impossibilitati a partecipare alla seduta, ne assume la presidenza il più anziano fra i Dirigenti Tecnici Regionali presenti.

Art. 51

Rapporti economici e patrimoniali.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, provvede ad emanare le specifiche direttive di competenza per regolare i rapporti patrimoniali ed economici tra gli enti ed i soggetti che attualmente provvedono alla gestione dei servizi idrici ed il nuovo soggetto gestore.

Art. 52

Personale.

1. Con apposita legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a regolamentare le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del proprio personale, nonché di quello appartenente alle Amministrazioni comunali, ai Consorzi, alle Aziende speciali e ad altri Enti pubblici già adibito ai servizi idrici, secondo quanto stabilito dall'*articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.*

2. Ai fini di cui al precedente comma, la Giunta regionale provvede alla ricognizione generalizzata sul territorio regionale delle attuali forme di organizzazione dei servizi idrici, in modo particolare per individuare il personale adibito agli stessi; i Comuni e gli altri enti di cui al primo comma del presente articolo sono tenuti a trasmettere i relativi dati entro 60 giorni dalla richiesta regionale.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

Art. 53

Finanziamenti comunitari.

1. L'Ente di ambito, ai fini della ricognizione delle opere e della predisposizione del programma degli interventi previsti all'*art. 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36*, può chiedere al Ministero dei lavori pubblici, per il tramite della Regione Calabria, contributi sui fondi U.E. per l'assistenza tecnica nell'ambito degli specifici programmi comunitari.
 2. La Regione, nella formazione dei programmi di intervento per l'utilizzazione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali destinati allo sviluppo ed alla qualificazione dei servizi idrici, assicura priorità agli interventi localizzati negli ambiti territoriali ottimali strutturalmente più deboli, anche sotto il profilo delle emergenze ambientali, in modo da garantire uno sviluppo armonico ed equilibrato dei servizi idrici nel territorio regionale, con tariffe compatibili.
-
-

Art. 54

Organo di garanzia.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 dell'*articolo 21 della legge n. 36 del 1994*, il Comitato per la vigilanza delle risorse idriche, ai sensi del comma 5 del citato articolo 21, definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli utenti.
 2. Ai fini di cui al precedente comma, con la legge regionale prevista al precedente articolo 52, verranno istituiti cinque Organi di garanzia dei quali dovranno far parte rappresentanti dei consumatori.
-
-

Art. 55

Disposizioni finanziarie.

1. Fino alla operatività della nuova organizzazione dei servizi idrici di cui alla presente legge, le spese connesse all'attuazione delle convenzioni di cui all'*art.*

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

41 gravano sui comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale in proporzione all'entità della popolazione residente.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Quadro Comunitario di Sostegno 1994/99 per come espressamente previsto nel Sottoprogramma II - Misura 1 «Attuazione della legge Galli».

3. A tal fine con la legge di bilancio relativa al 1997 si istituisce un apposito capitolo di spesa sia alla voce Entrata che alla voce Spesa avente la denominazione «Spese per la prima attuazione della *legge 5 gennaio 1994, n. 36*».

TITOLO IV

Reti per il trasporto di liquidi, aeriformi, energia elettrica e telecomunicazioni, nonché i loro accessori (manufatti, impianti, ecc.).

Loro realizzazione

(giurisprudenza)

Art. 56

Norme semplificative per la realizzazione.

1. [Le opere pubbliche o di pubblico interesse promosse da Enti od organismi pubblici o privati delegati allo scopo e relative a reti per il trasporto di liquidi, aeriformi, energia elettrica, nonché i loro accessori (manufatti, impianti, ecc.), interrati, si configurano quali opere di urbanizzazione e, pertanto, non necessitano di conformità urbanistica e non sono soggette a Concessione Edilizia ma a semplice autorizzazione da parte delle Amministrazioni comunali competenti per territorio] ⁽⁴⁾.

2. [Quando la realizzazione delle opere di cui al precedente comma è eseguita a cura dell'Amministrazione comunale competente per territorio, l'approvazione del progetto sostituisce l'autorizzazione di cui al comma precedente] ⁽⁵⁾.

3. [Nel caso che le opere di cui al comma 1 interessino i terreni sui quali gravano usi civici di cui alla *legge 16 giugno 1927, n. 1766*, il provvedimento autorizzatorio del Sindaco di cui al comma 1 e l'approvazione di cui al comma 2, determina l'immediata utilizzabilità dei suoli interessati, concretando, quella autorizzata, una diversa esplicitazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la fattispecie di

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

cui agli *articoli 12 della legge n. 1766 del 1927 e 41 del R.D. n. 332 del 1928*]
(6).

4. Ove mai se ne riscontri l'esigenza, i provvedimenti autorizzatori di cui ai commi 1 e 2 costituiscono rilascio dell'autorizzazione paesistica ai sensi della *legge n. 1497 del 1939 e della legge n. 431 del 1985 e della legge regionale n. 3 del 1995*, qualunque sia la destinazione delle aree interessate nello strumento urbanistico comunale.

5. Nel caso previsto dal precedente quarto comma, il Comune provvederà, entro 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, a trasmettere alla sovrintendenza ai B.A.A.A.C., per gli adempimenti di competenza, il progetto in duplice copia, corredato della relativa autorizzazione, di idonea relazione redatta ai sensi della *legge regionale n. 3 del 1995* nonché di documentazione fotografica per le sole zone in cui sono previste opere fuori terra o parzialmente interrate.

6. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo e in tal senso devono intendersi modificate le normative degli strumenti urbanistici comunali vigenti.

(4) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 8, L.R. 24 maggio 1999, n. 14*. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 18-27 luglio 2006, n. 310 (Gazz. Uff. 2 agosto 2006, n. 31, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 luglio 2006, n. 310 (Gazz. Uff. 2 agosto 2006, n. 31, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 luglio 2006, n. 310 (Gazz. Uff. 2 agosto 2006, n. 31, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

TITOLO V

Norme varie, transitorie e finali

Capo I - Disposizioni varie

Art. 57

Fanghi.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

1. Allo smaltimento dei fanghi risultanti dal trattamento degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature si applicano le disposizioni di cui al *D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*.

2. In deroga a quanto stabilito nel comma 1 e fatte salve le «Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione» riportate nell'allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, lo smaltimento su suolo adibito ad uso agricolo è ammesso solo nel caso in cui l'utilizzo di tali fanghi sia stato autorizzato ai sensi del *D.Lgs. n. 99 del 1992*.

Art. 58

Modificazioni delle tabelle e della scheda tecnica.

1. La Giunta regionale, in relazione alle verifiche effettuate sull'impatto ambientale degli scarichi, può modificare i parametri ed i limiti indicati nelle tabelle allegate con i nn. 1 e 2 alla presente legge.

2. La Giunta regionale può, altresì, modificare la scheda tecnica di cui all'allegato n. 3 della presente legge sulla base di motivate valutazioni tecniche.

Art. 59

Consorzi.

1. I Comuni e le Province provvedono, ai sensi del comma 1 dell'*articolo 60 della legge n. 142 del 1990*, alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative in atto costituiti ai fini della costruzione, manutenzione e gestione delle opere relative ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla *legge n. 142 del 1990* e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi esistenti che non si sono adeguati a quanto disposto dall'*articolo 60 della legge n. 142 del 1990* cessano da ogni finanziamento e contributo regionale.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

3. Per l'attuazione delle opere previste dal Piano regionale di risanamento delle acque, la Regione concede prioritariamente contributi e finanziamenti ai Consorzi ed agli Enti che unificano, ai sensi del comma 1, le iniziative pubbliche da porre in atto nel territorio d'ambito relativamente alle opere in considerazione.

Art. 60

Sanzioni.

1. Oltre alle sanzioni penali previste dalla *legge n. 319 del 1976* e successive modificazioni ed integrazioni, l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie da L. 500.000 a L. 5.000.000.

2. Le sanzioni amministrative previste dal precedente comma 1 sono comminate dall'Autorità competente al ricevimento della denuncia o al rilascio della relativa autorizzazione.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati e utilizzati dall'Autorità di cui al comma 2, per lo svolgimento di attività connesse alla tutela delle acque dall'inquinamento.

TITOLO V

Norme varie, transitorie e finali

Capo II - Norme transitorie e finali

Art. 61

Decorrenza delle funzioni.

1. Le Province esercitano le nuove funzioni attribuite dalla presente legge decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

2. I Comuni, i Consorzi e le Comunità montane trasmettono alle Province entro la data di cui al comma 1 le pratiche e gli atti relativi alle nuove funzioni attribuite.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

3. I Comuni, i Consorzi e le Comunità montane provvedono, altresì, alla definizione delle pratiche in corso nonché, ai sensi dell'*articolo 7 della legge n. 172 del 1995* citata, al riesame di tutte le autorizzazioni allo scarico rilasciate ai sensi dell'*articolo 15 della legge n. 319 del 1976*, con priorità per quelle provvisorie rilasciate in forma tacita, e le trasmettono alle Province.

Art. 62

Scarichi degli insediamenti civili adibiti ad uso non esclusivamente abitativo e degli insediamenti civili di cui al comma 2 dell'art. 15 della presente legge.

1. Entro novanta giorni dalla data in cui le Province esercitano le funzioni di cui alla presente legge, i titolari degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili adibiti ad uso non esclusivamente abitativo e degli insediamenti civili di cui al comma 2 dell'art. 15 della presente legge, presentano alla Provincia, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, copia dell'autorizzazione, ai fini del riesame ai sensi della presente legge.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1, conservano la loro validità, salvo diversa valutazione da parte della Provincia, per un periodo di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 63

Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione.

1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane adottano il regolamento di cui all'articolo 4 comma 4 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data tali enti adeguano i regolamenti eventualmente già in vigore.

Art. 64

Gestione del centro regionale dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, definisce l'organismo di gestione dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali di cui al precedente art. 36, cui partecipano i soggetti gestori dei servizi idrici, gli enti locali e l'istituenda Agenzia regionale (ARPAC) per la protezione ambientale, e ne determina le modalità di funzionamento.

Art. 65

Disposizioni finali.

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si osservano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

Art. 66

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato n. 1

Tabella n. 1 - Limiti di accettabilità allo scarico per pubbliche fognature senza alcun limite di abitanti serviti o di portata in acque marine, con diffusore posto a non meno di 300 metri dalla costa e con profondità non inferiori a 30 metri.

N.	Parametri	Concentrazione	Note
1	Ph	5,5-9,5	
2	Temperatura °C		La temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione.
3	Colore		Non percettibile dopo diluizione 1:40 su un spessore di 10 cm.
4	Odore		Non deve essere causa di

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.

5	Materiali grossolani	Assenti	inconvenienti o molestie di qualsiasi genere. La voce «Materiali grossolani» si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore ad un centimetro, qualsiasi sia la loro natura
6	Materiali sedimentabili ml/l	0,5	I materiali sedimentabili in come lahoff dopo due ore
7	Materiali in sospensioni totali mg/l	200	Per i «materiali in sospensione» totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45µ
8	BOD ₅ mg/l	Non più del 70% del valore a monte dello imp. di dep. [1]	
9	COD mg/l	Non più del 70% del valore a monte dello imp. di dep. [2]	Il COD si intende determinato con bocromato di potassio alla ebollizione dopo due ore.
10	Metalli e non metalli tossici (As-Cd-Cr(VI) - Cu - Hg - Mi - Pb - Se - Zn)	3	C ₁ /L ₁ +C ₂ /L ₂ +C ₃ /L ₃+C _n /L _n Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3 Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione, sotto forma di complesso, e in sospensione
11	Alluminio mg/l	1	Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione dopo sedimentazione di due ore
12	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione
13	Bario mg/l come Ba	20	Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione dopo sedimentazione di due ore
14	Boro mg/l come B	2	Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione dopo sedimentazione di due ore
15	Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione
16	Cromo III mg/l come Cr	2	Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione dopo sedimentazione di due ore
17	Cromo VI mg/l come Cr	0,2	Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione
18	Ferro mg/l come Cr	2	Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione dopo sedimentazione di due ore
19	Manganese mg/l come Cn	2	Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione dopo sedimentazione di due ore
20	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione
21	Nichel mg/l come NI	2	Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione
22	Piombo mg/l come Pb	0,2	Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione
23	Rame mg/l come Cu	0,1	Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.

24	Selenio mg/l come Se	0,03	Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione
25	Stagno mg/l come Sn	10	Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione dopo sedimentazione di due ore
26	Zinco mg/l come Hg	0,05	Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione sotto forma di complesso, e in sospensione
27	Cianuri totali mg/l come CM-	0,5	
28	Cloro attivo mg/l come Cl ₂	0,2	
29	Solfuri totali mg/l come H ₂ S	1	
30	Solfiti mg/l come SO ₃	1	
31	Solfati mg/l come Cm	=	
32	Cloruri mg/l come Cl-	=	
33	Fluoruri mg/l come F-	6	
34	Fosforo totale mg/l come P	10	
35	Azoto ammoniacale mg/l come N	30	
36	Azoto nitroso mg/l come N	0,6	
37	Azoto nitrico mg/l come N	30	
38	Grassi o oli animali e vegetali mg/l	20	
39	Oli minerali mg/l	5	
40	Fenoli mg/l come C ₆ H ₅ OH	0,5	
41	Aldeidi mg/l come H-CO	1	
42	Solventi organici aromatici mg/l	0,2	
43	Solventi organici azotati mg/l	0,1	
44	Solventi clorurati mg/l	1	
45	Tesioattivi mg/l	2	
46	Pesticidi clorurati mg/l	0,05	
47	Pesticidi fosforati mg/l	0,1	
48	Saggio di		Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizione di arcazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 20 °C. La specie impiegata per il saggio deve essere <i>Carassius auratus</i> [3].
49	Coliformi totali MPN/100 ml	=	
50	Coliformi fecali MPN/100 ml	=	
51	Streptococchi fecali MPN/100 ml	=	

Le determinazioni analitiche sono effettuate o in campione istantaneo o su campione medio prelevato in intervalli di tempo variabili in rapporto al tipo di ciclo produttivo, ai tempi e modi di versamento, alla portata e durata degli scarichi. L'autorità che effettua il prelievo deve indicare i motivi per cui ricorre alle varie modalità di prelievo.

Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nel volume «*Metodi analitici per le acque*» pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (C.N.R.) Roma, e successivi aggiornamenti. Qualora vengano adottate metodiche diverse, dovranno essere espressamente indicati i motivi.

[1] Limite max: 180 mg/l

[2] Limite max: 400 mg/l

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

[3] Per gli scarichi di acque salmastre, marine e a salinità superiore a quella del mare, il raggio deve essere condotto con organismi marini secondo le metodiche I.R.S.A.

Allegato n. 2

Tabella n. 2 - Parametri di qualificazione degli scarichi degli insediamenti civili e di quelli ad essi assimilabili.

Ai fini dell'*art. 1-quater, primo comma, lettera B) del D.L. 10 agosto 1976, n. 544*, convertito con modifiche nella *legge 8 ottobre 1976, n. 690* nel territorio della Regione sono considerati assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi solo gli scarichi terminali, caratterizzati esclusivamente dai parametri di cui all'elenco appresso riportato, in concentrazioni sempre inferiori a quelle indicate in aggiunta alle concentrazioni presenti nelle acque di approvvigionamento.

Temperatura	< 25 °C
pH	< compreso tra 6,5 e 9,5
Solidi in sospensione	< 650 mg/l
BOD ₅	< 250 mg/l
COD	< 500 mg/l
Rapporto BOD ₅ /COD	< 0,5 mg/l
TOC	< 200 mg/l
Azoto ammoniacale come N	< 30 mg/l
Azoto totale come N	< 55 mg/l
Fosforo totale come P	< 43 mg/l
Cloruri come Cl	< 50 mg/l
Solfati come SO ₄	< 30 mg/l
Grassi o oli animali e vegetali	< 35 mg/l
Tensioattivi	< 40 mg/l

Gli insediamenti i cui scarichi terminali presentano caratteristiche difformi rispetto alla presente normativa sono considerati "produttivi" salvo che non esercitino attività puntualmente specificate alla lettera b) del su citato *art. 1-quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690* e cioè attività: alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, nonché le imprese agricole considerate insediamenti civili di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'8 maggio 1980, e sono conseguentemente assoggettati alla disciplina prescritta per gli insediamenti produttivi dalla *legge n. 319 del 1976* e successive modifiche ed integrazioni.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.

Allegato n. 3

SCHEDA TECNICA DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1

1) Elementi concernenti la composizione dello scarico:

a) caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico. Devono essere denunciate tutte le sostanze contenute nello scarico o negli scarichi. La omessa denuncia di una sostanza equivale a dichiarazione di sua assenza. Deve essere inoltre indicata la variabilità dello scarico nel tempo (continuo/discontinuo) e la saltuarietà della portata (costante/variabile);

b) quantità di acqua che si preleva nell'anno solare, espressa in m³/d e m³/anno;

c) fonte di approvvigionamento;

d) corpo ricettore dello scarico, individuato tra quelli previsti all'*articolo 1, lett. a), legge 10 maggio 1976, n. 319* e successive modificazioni ed integrazioni, e modalità di effettuazione dello stesso;

e) caratteristiche delle acque prelevate e loro utilizzazione;

f) portata dello scarico, sia media sia di punta;

g) diversi impieghi dell'acqua nel ciclo produttivo espressi in m³/d e m³/anno: acque di processo, di raffreddamento, di servizio (se separata da quelle industriali), meteoriche;

h) quantità e caratteristiche chimico - fisiche, recapito e modalità di smaltimento dei fanghi derivanti dai processi di depurazione;

i) sistemi utilizzati per la misura delle portate delle acque prelevate e delle acque scaricate;

l) coordinate geografiche del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore.

2) Elementi concernenti l'individuazione dell'insediamento:

a) ubicazione ed indirizzo dell'insediamento, tipo di attività svolta in relazione ai diversi affluenti parziali prodotti, numero e ubicazione delle diverse unità produttive;

b) numero dei dipendenti ripartiti in base alle diverse unità produttive;

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

c) numero e tipo di impianti di depurazione esistenti nell'insediamento o relativi effluenti ad essi convogliati;

d) planimetria dello stabilimento, degli impianti di depurazione e degli scarichi;

e) elencazione delle principali materie prime lavorate;

f) numero di mesi lavorati nell'anno e numero medio delle giornate lavorative settimanali;

g) superfici impermeabili (quali piazzali, tetti, ecc.) e superfici permeabili, espresse in m².

Allegato n. 4-A

AMBITO "CALABRIA 1 - COSENZA"

1. Acquaformosa

2. Acquappesa

3. Acri

4. Aiello Calabro

5. Aieta

6. Albidona

7. Alessandria del Carretto

8. Altilia

9. Altomonte

10. Amantea

11. Amendolara

12. Aprigliano

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

13. Belmonte Calabro
14. Belsito
15. Belvedere Marittimo
16. Bianchi
17. Bisignano
18. Bocchigliero
19. Bonifati
20. Buonvicino
21. Calopezzati
22. Caloveto
23. Campana
24. Canna
25. Cariati
26. Carolei
27. Carpenzano
28. Casole Bruzio
29. Cassano allo Jonio
30. Castiglione Cosentino
31. Castrolibero
32. Castroregio
33. Castrovillari
34. Celico
35. Cellara

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

36. Cerchiara di Calabria
37. Cerisano
38. Cervicati
39. Cerzeto
40. Cetraro
41. Civita
42. Cleto
43. Colosimi
44. Corigliano Calabro
45. Cosenza
46. Cropalati
47. Crosia
48. Diamante
49. Dipignano
50. Domanico
51. Fagnano Castello
52. Falconara Albanese
53. Figline Vegliaturo
54. Firmo
55. Fiumefreddo Bruzio
56. Francavilla Marittima
57. Frascineto
58. Fuscaldo

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

- 59. Grimaldi
- 60. Grisolia
- 61. Guardia Piemontese
- 62. Lago
- 63. Laino Borgo
- 64. Laino Castello
- 65. Lappano
- 66. Lattarico
- 67. Longobardi
- 68. Longobucco
- 69. Lungro
- 70. Luzzi
- 71. Maierà
- 72. Malito
- 73. Malvito
- 74. Mandatoriccio
- 75. Mangone
- 76. Marano Marchesato
- 77. Marano Principato
- 78. Marzi
- 79. Mendicino
- 80. Mongrassano
- 81. Montalto Uffugo

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

82. Montegiordano
83. Morano Calabro
84. Mormanno
85. Mottafollone
86. Nocara
87. Oriolo Calabro
88. Orsomarso
89. Paludi
90. Panettieri
91. Paola
92. Papasidero
93. Parenti
94. Paterno Calabro
95. Pedace
96. Pedivigliano
97. Piane Crati
98. Pietrafitta
99. Pietrapaola
100. Plataci
101. Praia a Mare
102. Rende
103. Rocca Imperiale
104. Roggiano Gravina

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

105. Rogliano
106. Rose
107. Roseto Capo Spulico
108. Rossano Calabro
109. Rota Greca
110. Rovito
111. San Basile
112. San Benedetto Ullano
113. San Cosmo Albanese
114. San Demetrio Corone
115. San Donato Ninea
116. San Fili
117. San Giorgio Albanese
118. San Giovanni in Fiore
119. San Lorenzo Bellizzi
120. San Lorenzo del Vallo
121. San Lucido
122. San Marco Argentano
123. San Martino di Finita
124. San Nicola Arcella
125. San Pietro in Amantea
126. San Pietro in Guarano
127. San Sosti

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

128. San Vincenzo La Costa
129. Sangineto
130. Sant'Agata d'Esaro
131. Santa Caterina Albanese
132. Santa Domenica Talao
133. Santa Maria del Cedro
134. Santa Sofia d'Epiro
135. Santo Stefano di Rogliano
136. Saracena
137. Scala Coeli
138. Scalea
139. Scigliano
140. Serra d'Aiello
141. Serra Pedace
142. Spezzano Albanese
143. Spezzano della Sila
144. Spezzano Piccolo
145. Tarsia
146. Terranova da Sibari
147. Terravecchia
148. Torano Castello
149. Tortora
150. Trebisacce

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

151. Trenta

152. Vaccarizzo Albanese

153. Verbicaro

154. Villapiana

155. Zumpano

Allegato n. 4-B

AMBITO "CALABRIA 2 - CATANZARO"

1. Albi

2. Amaroni

3. Amato

4. Andali

5. Argusto

6. Badolato

7. Belcastro

8. Borgia

9. Botricello

10. Caraffa di Catanzaro

11. Cardinale

12. Carlopoli

13. Catanzaro

14. Cenadi

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

15. Centrache
16. Cerva
17. Chiaravalle Centrale
18. Cicala
19. Conflenti
20. Cortale
21. Cropani
22. Curinga
23. Davoli
24. Decollatura
25. Falerna
26. Feroleto Antico
27. Fossato Serralta
28. Gagliato
29. Gasperina
30. Gimigliano
31. Girifalco
32. Gizzeria
33. Guardavalle
34. Isca sullo Jonio
35. Jacurso
36. Lamezia Terme
37. Magisano

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

38. Maida
39. Marcedusa
40. Marcellinara
41. Martirano
42. Martirano Lombardo
43. Miglierina
44. Montauro
45. Montepaone
46. Motta S. Lucia
47. Nocera Terinese
48. Olivadi
49. Palermiti
50. Pentone
51. Petrizzi
52. Petronà
53. Pianopoli
54. Platania
55. San Floro
56. San Mango d'Aquino
57. San Pietro a Maida
58. San Pietro Apostolo
59. San Sostene
60. San Vito sullo Jonio

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

61. Sant'Andrea Apostolo dello Jonio

62. Santa Caterina dello Jonio

63. Satriano

64. Sellia

65. Sellia Marina

66. Serrastretta

67. Sersale

68. Settingiano

69. Simeri Crichi

70. Sorbo San Basile

71. Soverato

72. Soveria Mannelli

73. Soveria Simeri

74. Squillace

75. Stalettì

76. Taverna

77. Tiriolo

78. Torre di Ruggiero

79. Vallefiorita

80. Zagarise

Allegato n. 4-C

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

AMBITO "CALABRIA 3 - CROTONE"

1. Belvedere Spinello
2. Caccuri
3. Carfizzi
4. Casabona
5. Castelsilano
6. Cerenzia
7. Cirò
8. Cirò Marina
9. Cotronei
10. Crotone
11. Crucoli
12. Cutro
13. Isola Capo Rizzuto
14. Melissa
15. Mesoraca
16. Pallagorio
17. Petilia Policastro
18. Roccabernarda
19. Rocca di Neto
20. San Mauro Marchesato
21. San Nicola dell'Alto
22. Santa Severina

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

23. Savelli
 24. Scandale
 25. Strongoli
 26. Umbriatico
 27. Verzino
-
-

Allegato n. 4-D

AMBITO "CALABRIA 4 - VIBO VALENTIA"

1. Acquaro
2. Arena
3. Briatico
4. Brognaturo
5. Capistrano
6. Cessaniti
7. Dasà
8. Dinami
9. Drapia
10. Fabrizia
11. Filadelfia
12. Filandari
13. Filogaso
14. Francavilla Angitola

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

15. Francica
16. Gerocarne
17. Jonadi
18. Joppolo
19. Limbadi
20. Maierato
21. Mileto
22. Mongiana
23. Monterosso Calabro
24. Nardodipace
25. Nicotera
26. Parghelia
27. Pizzo
28. Pizzoni
29. Polia
30. Ricadi
31. Rombiolo
32. San Costantino Calabro
33. San Calogero
34. San Gregorio d'Ippona
35. San Nicola da Crissa
36. Sant'Onofrio
37. Serra San Bruno

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

38. Simbario
 39. Sorianello
 40. Soriano Calabro
 41. Spadola
 42. Spilinga
 43. Stefanaconi
 44. Tropea
 45. Vallelonga
 46. Vazzano
 47. Vibo Valentia
 48. Zaccanopoli
 49. Zambrone
 50. Zungri
-
-

Allegato N. 4-E

AMBITO "CALABRIA 5 - REGGIO CALABRIA"

1. Africo Nuovo
2. Agnana Calabria
3. Anoa
4. Antonimina
5. Ardore
6. Bagaladi

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

7. Bagnara Calabria
8. Benestare
9. Bianco
10. Bivongi
11. Bova
12. Bova Marina
13. Bovalino
14. Brancaleone
15. Bruzzano Zeffirio
16. Calanna
17. Camini
18. Campo Calabro
19. Candidoni
20. Canolo
21. Caraffa del Bianco
22. Cardeto
23. Careri
24. Casignana
25. Caulonia
26. Ciminà
27. Cinquefrondi
28. Cittanova
29. Condofuri

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

30. Cosoleto
31. Delianuova
32. Feroleto della Chiesa
33. Ferruzzano
34. Fiumara
35. Galatro
36. Gerace
37. Giffone
38. Gioia Tauro
39. Gioiosa Jonica
40. Grotteria
41. Laganadi
42. Laureana di Borrello
43. Locri
44. Mammola
45. Marina di Gioiosa Jonica
46. Maropati
47. Martone
48. Melicuccà
49. Melicucco
50. Melito Porto Salvo
51. Molochio
52. Monasterace

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

53. Montebello Jonico
54. Motta San Giovanni
55. Oppido Mamertina
56. Palizzi
57. Palmi
58. Pazzano
59. Placanica
60. Platì
61. Polistena
62. Portigliola
63. Reggio Calabria
64. Riace
65. Rizziconi
66. Roccaforte del Greco
67. Roccella Jonica
68. Roghudi
69. Rosarno
70. Samo
71. San Ferdinando
72. San Giorgio Morgeto
73. San Giovanni di Gerace
74. San Lorenzo
75. San Luca

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

76. San Pietro di Caridà
 77. San Procopio
 78. San Roberto
 79. Santa Cristina d'Aspromonte
 80. Sant'Agata del Bianco
 81. Sant'Alessio in Aspromonte
 82. Santa Eufemia d'Aspromonte
 83. Sant'Ilario dello Jonio
 84. Santo Stefano in Aspromonte
 85. Scido
 86. Scilla
 87. Seminara
 88. Serrata
 89. Siderno
 90. Sinopoli
 91. Staiti
 92. Stignano
 93. Stilo
 94. Taurianova
 95. Villa San Giovanni
 96. Terranova Sappo Minulio
 97. Varapodio
-

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

(Art. 41 - 4° comma)

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO

PER LA COSTITUZIONE DELL'ENTE DI AMBITO

Premesso che:

- la [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#), recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", all'articolo 9, comma 3, prevede l'adozione di una forma di cooperazione per regolare i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale:
- la Regione Calabria, con legge regionale n. _____ del _____ ha individuato tra le forme di cooperazione per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato quello della stipula di apposita convenzione di cooperazione tra i comuni interessati, ai sensi dell'[art. 24 della legge n. 142 del 1990](#);
- con la medesima legge regionale è stato delimitato fra gli altri l'ambito territoriale ottimale denominato _____;

- è necessario quindi stipulare apposita convenzione seguendo lo schema allegato alla citata legge regionale n. _____ del _____

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ricadenti nell'ambito territoriale sopra indicato.

Nell'anno 199 _____, il giorno _____ del mese di _____ sono presenti:

Sig _____ in rappresentanza della Provincia di _____

Sig _____ in rappresentanza del Comune di _____

Sig _____ in rappresentanza del Comune di _____

Sig _____ in rappresentanza del Comune di _____

Ciascuno autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge

Provincia di _____ delibera Consiglio provinciale n. _____ del _____

Comune di _____ delibera Consiglio provinciale n. _____ del _____

Comune di _____ delibera Consiglio provinciale n. _____ del _____

Comune di _____ delibera Consiglio provinciale n. _____ del _____

Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione i comuni partecipanti attribuiscono alla Conferenza dei Sindaci ed all'Ente responsabile del coordinamento di cui ai successivi articoli lo svolgimento delle funzioni organizzative, di programmazione e di controllo in seguito precisate, relative al servizio idrico integrato nel proprio territorio, con le modalità ed i limiti espressamente indicati.

Tra le parti così costituite si conviene e si stipula quanto appresso:

Articolo 1

Ambito territoriale ottimale di gestione.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

1. È individuato, in attuazione della legge regionale n. _____ del _____, l'Ambito Territoriale Ottimale di gestione dei servizi idrici integrati denominato _____, così come risulta dall'elenco dei Comuni allegato alla presente convenzione.

Articolo 2 *Enti locali partecipanti.*

1. Dell'Ambito territoriale denominato _____ fanno parte:
il Comune di _____
la Provincia di _____

Articolo 3 *Finalità ed oggetto della convenzione di cooperazione.*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'[art. 9 della legge n. 36 del 1994](#) ed in attuazione della legge regionale n. _____ del _____, i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale di Gestione denominato _____ stipulano la presente convenzione per coordinarsi ed organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme e dai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

2. Tale organizzazione dovrà garantire:

a) la gestione unitaria, all'interno dell'ambito, del servizio idrico integrato, come sopra definito, secondo criteri di efficienza ed economicità e con vincolo della reciprocità degli impegni per tutti coloro che intervengono su uno stesso acquifero;

b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle normative vigenti ed alle necessità degli utenti;

c) la protezione, in attuazione del *D.P.R. n. 236 del 1988*, nonché, la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;

d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi, secondo le normative vigenti;

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

e) l'unitarietà del regime tariffario nell'Ambito Territoriale Ottimale di Gestione, definito in funzione anche delle qualità delle risorse e del servizio fornito;

f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti finalizzato all'estensione, alla razionalizzazione ed alla qualificazione dei servizi, privilegiano le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.

3. Il soggetto nascente con la stipula della presente convenzione assume la denominazione di "Ente di Ambito".

Articolo 4

Durata.

1. La presente convenzione ha durata trentennale. Essa corrisponde allo schema allegato con il numero 5 alla legge regionale n. del composto di 22 articoli che costituiscono disciplina delle modalità di cooperazione.

2. Gli Enti partecipanti possono tuttavia integrare lo schema con altre condizioni, che rappresentano esclusivamente disciplina di dettaglio non contrastanti con i rimanenti articoli e con le vigenti norme regionali e statali, purché accettate ed approvate dalla Conferenza dei Sindaci.

3. Alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata per altri 30 anni, salvo che le normative vigenti a quell'epoca non dispongono diversamente.

Articolo 5

Modifica dell'Ambito territoriale.

1. Nell'eventualità che con delibera di Consiglio regionale siano modificati i confini dell'ambito territoriale ottimale, includendo nuovi comuni od escludendone altri, la presente convenzione viene modificata di conseguenza.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

Articolo 6

Organi dell'Ente di Ambito.

1. Sono Organi dell'Ente di Ambito:

- la Conferenza dei Sindaci;
- la Segreteria tecnico - operativa;
- il Presidente.

2. L'Ente responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla presente Convenzione è la Provincia di

Articolo 7

Conferenza dei Sindaci.

1. La Conferenza dei Sindaci costituisce la forma di consultazione tra gli Enti locali appartenenti all'Ambito territoriale ottimale ed ha sede presso la Provincia di _____; essa definisce gli indirizzi e gli orientamenti adottando tutte le determinazioni necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, secondo il principio di assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti partecipanti alla presente Convenzione.

2. La Conferenza dei Sindaci è composta dai rappresentanti dei Comuni nella persona del Sindaco, o di un suo delegato, ed è presieduta dal Presidente dell'Ente di Ambito.

3. La Conferenza di Sindaci delibera in ordine agli atti fondamentali dell'Ente di Ambito ed in particolare:

a) individua le forme di gestione del servizio idrico integrato nei modi previsti dall'art. 22, comma 3, lettere b), c) ed e) della *legge n. 142 del 1990*, come integrato dall'*art. 12 della legge n. 498 del 1992*;

b) determina la salvaguardia degli organismi esistenti, di cui all'*art. 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994*;

c) definisce e approva la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo Disciplinare;

d) affida la gestione del servizio idrico integrato in relazione alla scelta di cui alla lettera a);

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

e) approva i programmi di intervento e di investimento e gli eventuali aggiornamenti predisposti dalla Segreteria tecnico - operativa su proposta del Soggetto Gestore;

f) determina la tariffa di Ambito;

g) apporta eventuali modifiche alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.

4. Le sedute sono pubbliche e per ciascuna di esse viene redatto regolare verbale.

5. Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono validamente costituite con la presenza di un numero di Sindaci, o loro delegati, non inferiore alla metà più uno rispetto al numero totale dei Comuni costituenti l'Ambito Territoriale Ottimale e che rappresentino almeno la metà della popolazione totale residente nell'Ambito.

6. Ad ogni Sindaco, o suo delegato, viene attribuito un numero di voti pari al numero di abitanti residenti nel comune da lui rappresentato.

7. Le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci si intendono approvate a maggioranza dei voti; tale maggioranza deve essere comunque espressione di almeno la metà del numero dei Sindaci, o loro delegati, presenti.

8. Qualora non si riesca per due volte consecutive a costituire validamente la seduta della Conferenza dei Sindaci o non si riesca a raggiungere la maggioranza prescritta, al fine di ottemperare agli obblighi previsti nella presente legge, la Regione interverrà con poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta.

9. La Conferenza è convocata dal Presidente di Ambito almeno una volta l'anno per la verifica della gestione, nonché, qualora risulti necessario, per particolari problematiche attinenti all'organizzazione e alla gestione del servizio idrico integrato e, comunque, ogni qualvolta lo richiedano un numero di Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione totale residente nell'Ambito.

Articolo 8

Segreteria tecnico - operativa.

1. Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al precedente articolo nonché, per le attività di controllo e

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

di vigilanza, viene costituita, a servizio dell'Ente di Ambito e di tutti gli Enti Locali appartenenti allo stesso Ambito territoriale, una Segreteria tecnico - operativa.

2. La Segreteria tecnico - operativa:

a) svolge funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico al servizio dell'Ente di Ambito;

b) esercita funzioni di controllo generale sulla qualità del servizio e sul rispetto dell'ambiente; su tali risultanze riferisce alla Conferenza dei Sindaci;

c) esercita le attività di vigilanza tecnica nell'ambito della convenzione col soggetto gestore del servizio idrico;

d) propone all'Assemblea eventuali programmi di intervento e di investimenti, inoltre propone al Presidente dell'Ente di Ambito, responsabile del coordinamento, eventuali misure ed iniziative nei confronti del soggetto gestore;

e) promuove l'adozione, da parte del soggetto gestore, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili atti a fornire dati fra loro integrabili;

f) esprime pareri sui programmi di intervento e di investimenti, riferiti all'intero Ambito, predisposti dal soggetto gestore per la successiva ratifica da parte della Conferenza dei Sindaci e ne verifica l'attuazione da parte del gestore stesso;

g) predispone, anche su richiesta degli Enti Locali appartenenti all'Ambito, proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di intervento, ed il loro adeguamento alla programmazione regionale.

Articolo 9

Presidente dell'Ente di Ambito.

1. Al Presidente della Provincia è attribuita la funzione di Presidente dell'Ente di Ambito con facoltà di designare un suo sostituto in caso di assenza o impedimento.

2. Il Presidente dell'Ente di Ambito, quale responsabile del coordinamento:

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

a) convoca la Conferenza dei Sindaci nei casi previsti dal precedente articolo 7, comma 9;

b) trasmette gli atti fondamentali ed i provvedimenti della Conferenza dei Sindaci agli Enti facenti parte dell'Ente di Ambito, entro dieci giorni dalla loro adozione;

c) stipula, in virtù della delega prevista dall'art. 16 della Convenzione tipo per la costituzione dell'Ente di Ambito, la Convenzione per la gestione del servizio idrico con il soggetto gestore prescelto, secondo i modi previsti dall'art. 22, comma 3, lettere b), c) ed e), della *legge n. 142 del 1990* come integrato dall'art. 12 della *legge n. 498 del 1992*;

d) attua tutti i provvedimenti e le iniziative deliberate dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 10

Costituzione della Segreteria tecnico - operativa.

1. La Segreteria tecnico - operativa ha sede presso la Provincia di _____ responsabile del coordinamento.
2. Alla Segreteria tecnico - operativa, per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente convenzione, ivi compreso il costo del personale, è attribuita _____; nelle convenzioni di gestione da stipulare con i soggetti gestori sono indicate le modalità per la determinazione ed il trasferimento alla Segreteria tecnico - operativa, dei relativi importi.
3. La Segreteria tecnico - operativa è diretta da un responsabile che provvede, sulla base delle risorse finanziarie assegnate, ad organizzare il funzionamento nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
4. La Segreteria tecnico - operativa è costituita da un dirigente responsabile e da un dirigente per la pianificazione ed il controllo.
5. La Segreteria tecnico - operativa ha il seguente organico:
6. La copertura dei posti del predetto organico avviene mediante personale comandato dagli enti locali convenzionati o da altre aziende od enti pubblici, nonché mediante assunzione da effettuarsi secondo le norme vigenti per gli enti locali.
7. Il rapporto di lavoro del responsabile della Segreteria tecnico - operativa e del dirigente è disciplinato da un contratto privato, ai sensi dell'art. 51 comma 5 della *legge n. 142 del 1990*, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni, salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso.
8. Il responsabile della Segreteria tecnico - operativa ed il dirigente prestano la propria attività a tempo pieno, e, qualora siano scelti fra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, sono collocati in posizione di fuori ruolo.
9. Alla nomina del responsabile della Segreteria tecnico - operativa provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio Decreto, su proposta dell'Assessore ai LL.PP., in base a criteri di professionalità e competenza.
10. Alla formale costituzione della Segreteria tecnico - operativa, provvede la Provincia di _____ che esercita le funzioni di coordinamento di Ambito; contestualmente al provvedimento di costituzione la Provincia ne approva il regolamento di funzionamento.

Articolo 11

Organizzazione del servizio idrico integrato.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

1. Alla gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito provvede, salvo quanto stabilito al successivo articolo 14, un unico gestore individuato attraverso i criteri stabiliti dai successivi articoli della presente Convenzione.
 2. Al gestore è affidata, e ne risponde nei confronti degli Enti locali appartenenti all'Ambito Territoriale, la gestione del servizio idrico integrato di cui al successivo art. 15.
 3. Si provvede alla gestione integrata del servizio idrico nell'Ambito con una pluralità di soggetti e di forme solo ove esistano gestioni salvaguardate, ovvero concessioni preesistenti alla data di entrata in vigore della *legge n. 36 del 1994*; in quest'ultimo caso solo sino alla scadenza della relativa concessione, senza che questa possa essere rinnovata o prolungata.
 4. Il nuovo soggetto gestore del Servizio idrico integrato subentra alle gestioni in economia ed a quelle non mantenute ai sensi degli articoli 9.4 e 10.3 della *legge n. 36 del 1994* con le modalità previste nella convenzione di gestione redatta in base alla convenzione tipo e relativo disciplinare adottati dalla Regione ai sensi dell'*art. 11 della legge n. 36 del 1994*; esso svolge funzioni di coordinamento nei confronti dei gestori salvaguardati o mantenuti, nonché quelle di cui all'*art. 15 della legge n. 36 del 1994*.
-
-

Articolo 12

Forme di gestione del servizio idrico integrato.

1. In armonia con la *legge n. 142 del 1990*, per la gestione del servizio idrico integrato, si adotta la seguente forma:

azienda speciale di cui all'*art. 22, lett. c) della legge n. 142 del 1990*;

ovvero

società mista di cui all'*art. 22 lett. e) della legge n. 142 del 1990* come modificata dall'*art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498*

ovvero

concessione a terzi di cui all'*art. 22 lett. b) della legge n. 142 del 1990*.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

Articolo 13

Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato.

Nel caso in cui all'art. 12 sia stata scelta la forma dell'Azienda speciale

1. Ai fini della gestione del servizio idrico integrato viene costituito il consorzio denominato _____ ai sensi del comma 1 dell'art. 25 della legge n. 142 del 1990 e secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della stessa legge.

2. La convenzione e lo statuto del consorzio sono definite.

Nel caso in cui all'art. 12 sia stata scelta la forma della Società

1. Ai fini della gestione del servizio idrico integrato viene costituita una S.p.a. con la seguente composizione di capitale:

2. La società è regolata nella seguente maniera:

Nel caso in cui all'art. 12 sia stata scelta la forma della concessione a terzi

1. Per la scelta del soggetto gestore si procede in conformità delle vigenti direttive della Comunità Europea in materia e secondo le modalità definite con decreto emanato dal Ministro dei Lavori Pubblici in attuazione dell'articolo 20 della legge n. 36 del 1994.

Articolo 14

1. Si conviene che, essendo la individuazione dei soggetti da salvaguardare subordinata ad una verifica condotta in base a parametri di carattere economico, gestionale o organizzativo, come riporta il 3 comma dell'art. 49 della legge regionale n. _____ del _____, possono essere salvaguardati i soggetti

gestori che rispondano ai seguenti requisiti e soddisfino alle seguenti verifiche e controlli:

a) consistenza e solidità economica/finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servita, comprovata dai bilanci societari degli ultimi tre anni e da attestazioni di solvibilità di tipo bancario; b) comprovata esperienza almeno triennale nella gestione dei servizi idrici ed adeguata dotazione di mezzi e di strutture organizzative, il tutto commisurato alle dimensioni dell'area e dell'utenza servita; c) realizzazione di investimenti, negli ultimi tre anni, per il miglioramento qualitativo del servizio attraverso l'utilizzo di capitali propri; d) livello qualitativo del servizio erogato, verificando, dalla documentazione in possesso dell'Ente, la corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del *D.P.R. n. 236 del 1988* in merito alle acque potabili, nonché, quelle della *legge n. 319 del 1976* per quanto attiene alle acque reflue; e) controllo dell'adeguatezza degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idropotabili nelle zone di tutela assoluta e di rispetto, e dell'osservanza delle prescrizioni di cui al *D.P.R. n. 236 del 1988*.

2. Si concorda e si approva che i seguenti soggetti, in quanto rispondenti ai requisiti di cui all'art. 49 della legge regionale n. _____ del _____, come meglio specificati nel presente articolo, sono salvaguardati:

3. Il compito di coordinamento del servizio è svolto da

4. Tutti gli altri soggetti non compresi tra quelli salvaguardati cessano la loro attività a decorrere dal conferimento del servizio idrico integrato al soggetto gestore, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale n. _____ del _____

Articolo 15

Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 41 della legge regionale n. _____ del _____ entro 120 giorni dalla stipula della presente convenzione l'Ente d'ambito approva l'organizzazione del Servizio idrico integrato, individuando gli eventuali Enti già operanti da salvaguardarsi o da mantenere, e redigendo, sulla base della convenzione tipo emanata dalla Regione, la convenzione di gestione, nel rispetto delle norme di cui all'art. 11 della legge n. 36 del 1994.

2. A tal fine adottano tutti i provvedimenti attuativi della presente convenzione finalizzati alla scelta del gestore, rispettando, nella ipotesi di convenzione a soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, quanto stabilito all'art. 20 della legge n. 36 del 1994.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

3. Tutti gli atti necessari per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'assegnazione della gestione del Servizio idrico integrato, nonché quelli relativi all'affidamento, sono sottoposti all'approvazione della Conferenza dei Sindaci.

Articolo 16

Poteri di stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.

1. Il Presidente dell'Ente di Ambito è delegato, alla stipula con il soggetto gestore della Convenzione di Gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 46 della legge regionale n. _____ del _____

Articolo 17

Ricognizione delle opere e programma degli interventi.

1. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di gestione, redatta in base alla convenzione tipo adottata dalla Regione, ed ai fini del successivo trasferimento al soggetto gestore, gli enti locali convenzionati provvedono ad operare la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti nel proprio territorio.

2. Utilizzando le forme di consultazione dell'Ente di Ambito, gli enti locali convenzionati si impegnano, altresì, a predisporre, sulla base della ricognizione effettuata, il programma degli interventi ed il relativo piano finanziario.

3. Il programma degli interventi è approvato dai Consigli degli enti locali convenzionati contestualmente alla convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.

4. Gli atti di approvazione dovranno indicare anche le risorse finanziarie da destinare all'attuazione del programma, in armonia con quanto previsto dal piano finanziario.

Articolo 18

Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

1. Contestualmente al piano finanziario di cui all'articolo precedente ed in relazione allo stesso la Conferenza dei Sindaci determina la tariffa del Servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'*articolo 13 della legge n. 36 del 1994.*

Articolo 19

Obblighi e garanzie.

1. I Comuni convenzionati nell'Ente di Ambito - giusto l'*art. 12 della legge n. 36 del 1994* - affidano in concessione al soggetto gestore, con le modalità definite nella Convenzione per la gestione del servizio idrico, le opere, i beni e gli impianti pertinenti i servizi idrici gestiti, anche in economia, nonché, le immobilizzazioni, le attività e le passività.

2. Il soggetto gestore ne assume i relativi oneri di gestione e manutenzione nei termini previsti dalla convenzione di gestione di cui all'art. 46 della legge regionale n. _____ del _____

3. L'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, è di competenza e responsabilità degli Enti locali convenzionati nell'Ente di Ambito in quanto proprietari degli impianti.

4. Il Presidente dell'Ente di Ambito, in nome e per conto dei Comuni convenzionati, autorizza il gestore, per la durata della Convenzione per la gestione del servizio idrico, ed utilizza gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per la installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima e per realizzare le opere previste nei programmi di intervento.

5. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal gestore, la Convenzione per la gestione del servizio idrico prevederà il rilascio di polizze di garanzia assicurative o bancarie.

Articolo 20

Vigilanza e controllo.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

1. Nella Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui al precedente articolo 15 sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e di vigilanza sul servizio idrico integrato.

2. La Segreteria tecnico - operativa dell'Ambito, costituita in attuazione del precedente articolo 10, svolge, in nome e per conto dell'Ente di Ambito, le attività di vigilanza e controllo secondo quanto previsto dal precedente art. 8, informando gli Enti locali stessi degli esiti dei controlli effettuati e proponendo la applicazione delle misure previste dalla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato; gli Enti locali convenzionati forniscono alla Segreteria tecnico - operativa dell'Ambito ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

Articolo 21

Rapporti finanziari.

1. La contabilità dell'Ente d'ambito è disciplinata dalle norme vigenti per gli Enti locali.

2. Ciascun comune partecipa al fondo di dotazione dell'Ente d'ambito in proporzione alla popolazione.

3. Qualora nel prosieguo un comune intendesse accelerare un programma di investimenti sugli impianti del proprio territorio, potrà chiedere all'Ente d'ambito di applicare una modulazione della tariffa dei propri utenti mediante una sovraquota di oneri finanziari a copertura degli investimenti citati.

4. Ciascun comune ha inoltre la facoltà di realizzare a propria cura e spese le opere ritenute necessarie per l'adeguamento del proprio servizio idrico integrato in relazione ai piani urbanistici, previa convenzione - sentito l'Ente d'Ambito - con il soggetto gestore del servizio medesimo al quale le opere sono affidate in gestione con uno stato di consistenza aggiuntivo.

Articolo 22

Arbitrato.

1. Gli Enti partecipanti convengono che gli eventuali conflitti tra gli stessi in ordine alle attività concernenti l'organizzazione del servizio idrico integrato,

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.

ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione, verranno risolti da un collegio arbitrale composta da un membro nominato da ciascuno degli Enti in conflitto e da un presidente nominato d'intesa tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Catanzaro su istanza della parte più diligente.

2. Qualora i membri del collegio risultassero in numero pari, verrà nominato, con le stesse modalità previste per il Presidente, un ulteriore componente.

(Art. 41 - 6° comma)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NEL MEDESIMO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

Premesso che:

- la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), all'articolo 9 prevede l'adozione di una forma di cooperazione per regolare i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale di gestione;

- la Regione Calabria, con legge regionale n. _____ del _____ ha individuato tra le forme di cooperazione per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato la costituzione del consorzio tra gli enti locali del medesimo ambito ottimale di gestione ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 tra gli enti locali interessati;
- con la medesima legge regionale è stato delimitato l'ambito territoriale ottimale di gestione denominato _____ ;
- ai fini della costituzione del consorzio è necessario stipulare apposita convenzione secondo lo schema allegato alla legge regionale n. _____ del _____

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno dell'ambito territoriale ottimale sopraindicato.
Nell'anno 199 _____, il giorno _____ del mese di _____ sono presenti:

Sig. _____ in rappresentanza della Provincia di _____

Ciascuno autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge;

Provincia di _____ delibera Consiglio provinciale n. _____ del _____

Comune di _____ delibera Consiglio provinciale n. _____ del _____

Comune di _____ delibera Consiglio provinciale n. _____ del _____

Comune di _____ delibera Consiglio provinciale n. _____ del _____

Tra le parti così costituite si conviene e si stipula quanto appresso:

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

Articolo 1

Ambito territoriale ottimale.

1. È individuato, in attuazione della legge regionale n. _____ del _____, l'ambito territoriale ottimale denominato _____, così come risulta dall'elenco dei Comuni allegati alla presente convenzione contrassegnata con il numero _____, lettera _____.

Articolo 2

Enti locali partecipanti.

1. Dell'ambito territoriale ottimale dei servizi idrici integrati denominato _____ fanno parte:
il Comune di _____
il Comune di _____
il Comune di _____
il Comune di _____
la Provincia di _____

Articolo 3

Finalità ed oggetto della Convenzione.

1. Si addviene, ai sensi e per gli effetti dell'[art. 9 della legge n. 36 del 1994](#) ed in attuazione della legge regionale n. _____ del _____, alla presente Convenzione tra Comuni e province appartenenti all'ambito territoriale ottimale denominato _____ per la costituzione del consorzio secondo lo statuto allegato, parte integrante della presente convenzione al fine di organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

2. Tale organizzazione dovrà garantire:

a) la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati come sopra definiti sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con vincolo della reciprocità degli impegni;

b) livelli e standard di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;

c) la protezione, in attuazione del *Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236*, nonché, la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;

d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

e) l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale definito in funzione delle qualità delle risorse e del servizio fornito;

f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la realizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.

3. In questo quadro compete agli enti locali convenzionati:

a) la scelta delle forme del servizio idrico integrato;

b) l'affidamento del servizio idrico integrato;

c) l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato;

d) l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;

e) la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'*articolo 13 della legge n. 36 del 1994*;

f) l'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.

Articolo 4

Durata.

1. Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni trenta a partire dalla data di sottoscrizione.

2. Alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata per altri trenta anni.

Articolo 5

Modifica dell'ambito territoriale ottimale.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.

1. Nei casi in cui il Consiglio regionale, con propria delibera, modifichi i confini dell'ambito territoriale ottimale, includendo nuovi comuni od escludendone altri, la presente Convenzione è modificata di conseguenza.

Articolo 6

Insediamiento dell'Assemblea del Consorzio.

1. Alla convocazione dell'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi del consiglio costituito in attuazione della presente convenzione provvede il Presidente della Provincia.

Articolo 7

Organizzazione del servizio idrico integrato.

1. Alla gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale provvede, salvo quanto stabilito al successivo art. 8, un unico soggetto gestore individuato dal consorzio costituito in attuazione della presente convenzione.
2. Al soggetto gestore è affidata la gestione del servizio idrico integrato; esso ne risponde, per il tramite del consorzio, nei confronti degli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale.
3. I rapporti tra il soggetto gestore ed il consorzio costituito tra gli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale è definito mediante la stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 44 della legge regionale n. _____ del _____

Articolo 8

Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti.

1. Si conviene che, essendo la individuazione dei soggetti da salvaguardare, subordinata ad una verifica condotta in base a parametri obbiettivi di carattere economico, gestionale e organizzativo, come riporta l'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. _____ del _____, possono essere salvaguardati gli enti gestori che rispondono ai seguenti requisiti e soddisfino alle seguenti verifiche e controlli:

a) consistenza e solidità economico - finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servita, comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e ad attestazioni di solvibilità di tipo bancario;

b) stato degli impianti e processo di rinnovamento ed adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche dell'utenza comprovati anche dall'aver sviluppato, negli ultimi tre anni, investimenti per il miglioramento quali - quantitativo e l'integrazione del servizio, attraverso l'utilizzo di fondi propri;

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

c) costi di gestione unitari, accertati mediante l'esame dei bilanci, inferiori alla tariffa media praticata e comunque confrontabili con i costi unitari medi regionali;

d) verifica che, attraverso il mantenimento della gestione salvaguardata, non si determinino diseconomie di scala o lievitazione di costi che portino nocumento all'interesse generale dell'intero ambito;

e) analisi del livello qualitativo del servizio erogato, verificando dalla documentazione in possesso dell'Ente, la corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del *decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988* in merito alle acque potabili e della *legge n. 319 del 1976* per quanto riguarda le acque reflue;

f) controllo dell'adeguatezza degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idropotabili nella zona di tutela assoluta e di rispetto, e le prescrizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988*.

Articolo 9

Organismi esistenti da salvaguardare.

1. Si concorda e si approva che i seguenti soggetti, in quanto rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 13 della legge regionale n. del , come meglio specificati nel precedente art. 8, sono salvaguardati:

- a)
- b)
- c)

2. Il consorzio costituito in attuazione della presente convenzione determina il soggetto gestore cui è attribuito il compito di coordinamento del servizio idrico integrato e le modalità di svolgimento del coordinamento stesso.

Articolo 10

Organismi esistenti non salvaguardati.

1. I seguenti organismi gestori non compresi tra quelli da salvaguardare di cui al precedente art. 9 sono soppressi o liquidati a decorrere dal conferimento del servizio idrico integrato al soggetto gestore ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. del

- a)
- b)

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.

c)

(Art. 41 - 6° comma)

STATUTO TIPO DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NEL MEDESIMO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

Articolo 1

1. In applicazione all'*articolo 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36* e dell'art. 41 della legge regionale n. _____ del _____, tra i Comuni di seguito elencati, è costituito un Consorzio ai sensi dell'articolo 25 della *legge 8 giugno 1990, n. 142* denominato in seguito "Ente di ambito":

Comune di _____

Comune di _____

Articolo 2

Durata e sede.

1. L'Ente d'Ambito è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.

2. L'Ente d'Ambito _____

ha sede nel Comune di _____

1. L'Ente d'Ambito è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.

2. L'Ente d'Ambito _____ ha sede nel Comune di _____

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

Articolo 3

Finalità.

1. L'Ente d'Ambito ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale "quale risulta delimitato dall'allegato della legge n. del e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.

Articolo 4

Funzioni.

1. L'Ente d'Ambito all'art. 41 della legge regionale n. del svolge le funzioni previste dalla convenzione costitutiva di cui

2. In particolare, spetta all'Ente d'Ambito:

a) scegliere la forma di gestione del servizio;

b) definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio;

c) deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato;

d) organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in sede di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistente;

e) predisporre e aggiornare il programma di interventi, il piano finanziario ed il relativo modello per la gestione integrata del servizio di cui al comma 3 dell'*articolo 11 della legge n. 36 del 1994*;

f) determinare ed aggiornare l'articolazione tariffaria del servizio idrico.

3. Le funzioni di controllo del servizio idrico integrato hanno lo scopo di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi idrici integrati nei confronti del soggetto gestore.

4. L'esercizio di attività di controllo di cui al comma 3, ha per oggetto la verifica dell'adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione con particolare riferimento al raggiungimento degli standard dei servizi, alla economicità degli stessi, alla puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico - finanziario ed all'applicazione delle relative tariffe.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

Articolo 5

Quote di partecipazione.

1. Le quote di partecipazione all'Ente d'Ambito, determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, sono stabilite come segue:

Comune di	%
Comune di	%

Articolo 6

Organi del Consorzio di ambito.

1. Sono organi dell'Ente d'Ambito:

- a) l'assemblea dei rappresentanti;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori.
-

Articolo 7

Composizione e durata dell'assemblea.

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nella persona del sindaco o di un suo delegato.

2. A ciascun comune è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio.

3. L'assemblea dura in carica cinque anni decorrenti dal suo valido insediamento. Successivamente alla scadenza del proprio mandato, l'Assemblea assicura la necessaria continuità amministrativa all'Ente d'Ambito

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

fino all'insediamento della nuova Assemblea, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti.

4. Fermo il principio della continuità amministrativa di cui al comma 3, il mandato di rappresentanza sarà, di diritto, dichiarato estinto dall'Assemblea dell'Ente d'Ambito qualora il sindaco risulti sostituito nella carica comunale. Ugualmente si provvederà nei riguardi del delegato permanente qualora alcuno dei delegati venga sostituito nella rispettiva carica.

Articolo 8

Attribuzioni dell'assemblea.

1. L'Assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività dell'Ente d'Ambito e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:

- a) elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- b) elezione dei membri del Consiglio di amministrazione;
- c) elezione del collegio dei Revisori dei Conti;
- d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
- f) approvazione del programma di interventi, del piano finanziario e del relativo modello per la gestione integrata del servizio;
- g) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso;
- h) affidamento dell'esercizio idrico integrato al soggetto individuato con le procedure di cui alla lett. g);
- i) aggiornamento del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto f);
- l) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato tenuto conto di quanto stabilito dagli *articoli 13 e seguenti della legge n. 36 del 1994*;
- m) approvazione dei regolamenti interni;

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

n) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori;

o) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici;

p) presa d'atto della concessione a terzi, esistenti nell'ambito territoriale al momento della data di entrata in vigore della *legge n. 36 del 1994* e mantenute in essere ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della legge stessa.

Articolo 9

Convocazione dell'assemblea.

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
 2. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente dell'Ente d'Ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.
 3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati.
 4. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
 5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
 6. Nei casi d'urgenza l'assemblea può essere convocata ventiquattr'ore prima dell'adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare.
 7. Almeno ventiquattr'ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi di urgenza di cui al comma 6.
-

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

Articolo 10

Funzionamento dell'assemblea.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ente d'Ambito.
 2. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.
 3. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale.
 4. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei comuni presenti in assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio (un terzo se in seconda convocazione) e la maggioranza numerica dei comuni consorziati (un terzo se in seconda convocazione).
 5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere f), g), h), i), l), m), n), dell'articolo 8 è richiesto il voto favorevole dei comuni presenti all'assemblea che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione all'Ente d'Ambito e la maggioranza numerica dei comuni consorziati.
-
-

Articolo 11

Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Ente d'Ambito e da dieci consiglieri eletti dall'assemblea nel proprio seno. Uno dei dieci consiglieri è designato dal Presidente a svolgere le funzioni di Vice Presidente.
 2. Per la durata in carica si applicano ai componenti al consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica dell'Assemblea dei rappresentanti.
 3. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro sessanta giorni dalla vacanza.
 4. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore.
-

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

Articolo 12

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione provvede all'ordinaria amministrazione dell'Ente d'Ambito.
 2. In particolare il Consiglio:
 - a) propone all'assemblea gli atti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), o) dell'articolo 8;
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
 - c) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del consorzio;
 - d) assume il personale e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza e di assistenza che si rendano necessari;
 - e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
 - f) provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento dell'Ente d'Ambito.
-
-

Articolo 13

Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente dell'Ente d'Ambito o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'Assemblea.
2. Il consiglio di amministrazione può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni.
3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

Articolo 14

Presidente.

1. Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei rappresentanti ed il consiglio di amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali;

b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;

c) ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;

d) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all'art. 19 comma 1 del presente statuto;

e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, sottoponendoli al consiglio di amministrazione per la ratifica;

f) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza;

g) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento;

h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consorziale;

i) esercita con le altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'assemblea dei rappresentanti e del consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il vice Presidente.

Articolo 15

Commissioni consultive.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

1. Per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti le attività di istituto dell'Ente d'Ambito l'Assemblea dei rappresentanti ed il consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

Articolo 16

Collegio dei revisori.

1. Il controllo sulla gestione economica finanziaria dell'Ente d'Ambito è esercitato dal collegio dei revisori composto da tre esperti nominati dall'Assemblea dei rappresentanti secondo i criteri fissati dall'articolo 57, comma 2, dalla *legge 8 giugno 1990, n. 142*.

2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.

3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopracitata e dal regolamento di contabilità.

4. I Revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti, e su invito del Presidente dell'Ente d'Ambito, anche alle adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economico - finanziarie di rilevante interesse per l'Ente d'Ambito.

Articolo 17

Trasmissione atti fondamentali del Consorzio di ambito agli enti consorziati.

1. Il Presidente dell'Ente d'Ambito provvede a trasmettere agli enti consorziati entro quindici giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali deliberati dall'assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività dell'Ente d'Ambito.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

Articolo 18

Forme di consultazione.

1. Gli organi dell'Ente d'Ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'Ente d'Ambito.
 2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi dell'Ente d'Ambito in particolare:
 - a) attuano incontri con enti locali consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (consigli e giunte);
 - b) divulgano e illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati.
-

Articolo 19

Tutela dei diritti degli utenti.

1. Gli organi dell'Ente d'Ambito assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994.
 2. La convenzione che disciplina la concessione del servizio idrico integrato al soggetto gestore conterrà specifiche obbligazioni che garantiscono il rispetto di quanto sancito al comma 1 del presente articolo.
 3. La convenzione di cui al comma 2 disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire ai sindaci dei comuni dell'ambito tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.
-

Articolo 20

Uffici e personale.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

1. L'Ente d'Ambito è dotato di un ufficio di direzione costituito da

2. La copertura dei posti del predetto ufficio avviene mediante contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'*articolo 51, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.*

3. L'Ente d'Ambito è dotato, inoltre, di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente oltretutto in caso di necessità particolari, di personale comandato dagli enti consorziati.

Articolo 21

Patrimonio.

1. L'Ente d'Ambito è dotato di un patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui all'articolo 5 del presente statuto, dagli eventuali conferimenti in natura nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 codice civile.

3. All'Ente d'Ambito possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

4. Tutti i beni conferiti in dotazione - come beni direttamente acquisiti dall'Ente d'Ambito - sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari.

Articolo 22

Contabilità e finanza.

1. Per la finanza e la contabilità dell'Ente d'Ambito, si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali.

2. Le spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito gravano sui comuni consorziati in proporzione all'entità della popolazione residente.

Normativa regionale

L.R. 3 ottobre 1997, n. 10 .*Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.*

3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi all'assemblea dei rappresentanti entro il 31 ottobre di ogni anno.

Articolo 23

Norma finale di rinvio.

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.
